

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Approvazione atti ed indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di lavori di manutenzione edile ed accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Roma 1 per un importo complessivo biennale pari a € 10.000.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge + € 400.000,00 oltre iva di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso + € 9.400,00 oltre iva di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso - CUP: J82C24000030002

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: Dott.ssa SAMOA TESTA Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. ANDREA ANNOSCIA	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini		
Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il presente provvedimento si compone di n.299 pagine di cui n.287 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

VISTO il Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9, con il quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;

RICHIAMATE la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020, avente ad oggetto "*Atto aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*"; che prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricompreso;

la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022, avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

la Deliberazione del C.S. n. 329 del 15/03/2024 di integrazione della deliberazione n. 347 del 08/07/2022;

PREMESSO che la Asl Roma 1 ha necessità di dotarsi di un contratto in accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato alla gestione e manutenzione edile degli immobili che risponda all'obiettivo di conservare il patrimonio immobiliare a norma ed in piena efficienza attraverso l'utilizzo di uno strumento operativo teso a soddisfare, nel modo più agevole, le diverse esigenze della Asl nel rispetto delle previsioni di legge;

che il Responsabile del Progetto, Ing. Andrea Annoscia della U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti ha chiesto di individuare nell'ambito della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi il Responsabile per la fase di affidamento;

che la U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti ha trasmesso il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori (misura)	€ 9.500.000,00
A1.1)	Importo servizio gestione	€ 500.000,00

	Sommano	€ 10.000.000,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 409.400,00
	Importo base Asta	€ 10.409.400,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B.2	Attrezzature, arredi e forniture	€ -
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 20.000,00
B.4	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
B.6	Imprevisti	€ 260.235,00
B.7	Accantonamenti:	
B.7a	Revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023)	€ 523.470,00
B.7b	Modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120 c. 1 lett. a), D.Lgs. 36/2023)	€ -
	Totale imprevisti ed accantonamenti	€ 783.705,00
B.8	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
B.9	Spese tecniche (art. 5, c. 8 Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023):	
B.9a	PFTE, Progetto esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	€ 190.000,00
B.9b	Supporto al RUP	€ 52.047,00
B.9c	Verifica della progettazione (art. 42, D.Lgs.36/2023)	€ -
B.9d	Direzione dei Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 285.000,00
B.9e	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 21.081,88
	Totale spese tecniche	€ 548.128,88
B.10	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs.36/2023)	€ 208.188,00
B.11	Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ -
B.12	Spese per pubblicità	€ -
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 15.000,00
B.14	IVA:	
B.14a	su lavori e imprevisti (22%)	€ 2.347.319,70
B.14b	su attrezzature, arredi e forniture (22%)	€ -
B.14c	su indagini e prove di laboratorio (22%)	€ 7.700,00
B.14d	su spese tecniche (22%)	€ 120.588,35
	Totale IVA	€ 2.475.608,05

	Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 3.807.441,93
A) + B)	IMPORTO TOTALE	€ 14.216.841,93

DATO ATTO

che l'appalto è costituito da un unico lotto al fine di ottimizzare le attività di gestione dei lavori, che presenta una sostanziale omogeneità sul piano tecnico operativo, nonché di garantire una gestione unitaria dello stesso nel rispetto comunque dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese;

che i prezzi posti a base d'asta determinano un valore complessivo della gara per 24 mesi pari ad € 10.409.400,00, al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge e così suddiviso:

- Lavori: € 9.500.000,00 oltre iva
- Servizio tecnico/gestionale a canone: € 500.000,00 oltre iva
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 409.400,00 oltre iva, di cui € 9.400,00 + iva per oneri da interferenze (DUVRI)

che la previsione di rinnovo, al termine del biennio, per ulteriori 24 mesi del contratto discendente dall'aggiudicazione della gara e la facoltà di proroga semestrale determinano un valore complessivo dell'appalto pari a € 23.421.150,00, al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge così come riassunto nella tabella di seguito riportata:

Importo contratto 24 mesi	Importo complessivo biennale (di cui € 4.000.000,00 di manodopera)	€ 10.000.000,00
	Costi della sicurezza biennali - cui € 9.400,00 + iva per oneri da interferenze (DUVRI)	€ 409.400,00
Importo per l'opzione di proroga	Importo per l'opzione di proroga	€ 2.500.000,00
Costi della sicurezza proroga	Costi della sicurezza biennali - cui € 2.350,00 + iva per oneri da interferenze (DUVRI)	€ 102.350,00
Importo eventuale rinnovo biennale	Importo eventuale rinnovo biennale (di cui € 4.000.000,00 di manodopera)	€ 10.000.000,00
	Costi della sicurezza biennali - cui € 9.400,00 + iva per oneri da interferenze (DUVRI)	€ 409.400,00
Valore globale stimato dell'appalto		€ 23.421.150,00

che, stante l'importo della base d'asta, la procedura di scelta dei contraenti da attuare è la procedura aperta telematica, ai sensi di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 36/2023, nonché ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e che, pertanto, la presente procedura di gara verrà espletata tramite piattaforma telematica della Centrale Acquisti Regione Lazio denominata STELLA (Sistema Acquisti Telematico);

che per la natura dei beni che costituiscono oggetto della procedura in trattazione è opportuno prevedere, quale criterio di aggiudicazione, l'applicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

che gli enti del Servizio sanitario nazionale, qualora non attive o programmate iniziative della Centrale Acquisti, prima di indire procedure di gara in autonomia, sono in ogni caso tenute a verificare la possibilità di utilizzare le iniziative e gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. e a ricorrervi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 1 comma 449, Legge n. 296/2006 e dell'art. 15, comma 13, lettera d), D.L. n. 95/2012 e dalle ulteriori previsioni normative vigenti, e che, allo stato, non risultano disponibili iniziative e strumenti relativi all'affidamento di cui si discute;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all'indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di lavori di manutenzione edile ed accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Roma 1 per un importo complessivo biennale pari a € 10.000.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge + € 400.000,00 oltre iva di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso + € 9.400,00 oltre iva di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

RILEVATO

che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione del CIG verrà effettuata al momento della pubblicazione della procedura, direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata S.TEL.LA che gestisce il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

VISTA

la documentazione allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara ed i seguenti allegati:

- Allegato 1 DGUE Operatore economico (DA COMPILARE A SISTEMA)
- Allegato 2 domanda di partecipazione
- Allegato 2.1 modello subappalto
- Allegato 3 capitolato tecnico speciale
- Allegato 4 schema offerta economica
- Allegato 5 schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)
- Allegato 6 criteri di valutazione
- Allegato 7 modulo pagamento bollo
- Allegato 8 accordo sul trattamento dei dati personali
- Allegato 9 informativa privacy
- Allegato 10 schema contratto accordo quadro
- Allegato 11 patto di integrità
- Allegato 12 attestazione avvenuto sopralluogo
- DUVRI mod. B e C

VISTO

l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto a cui si fa integrale rinvio;

INDIVIDUATI

- l'Ing. Andrea Annoscia quale Responsabile Unico di Progetto in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

- la Dott.ssa Samoa Testa quale Responsabile per la fase di affidamento in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

VISTO

l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento";

l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che statuisce che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti";

DATO ATTO

che è attualmente in corso la revisione del nuovo Regolamento che disciplina i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche destinati al personale di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO

quindi di rimandare a successivo provvedimento il calcolo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche che possono essere, nel mentre, riassunte come di seguito:

FASE DI PROGETTAZIONE	Responsabile unico di progetto: Ing. Andrea Annoscia
	Supporto interno: Arch. Domiziana D'Amanti
	Collaboratore: Sig.ra Francesca Romana Hirsl
	Elaborazione DUVRI: William Zamparelli

FASE DI AFFIDAMENTO	Responsabile della fase di affidamento: Dott.ssa Samoa Testa
	Collaboratori: Dott. Domenico Mazzola – Fabrizio Perchinunno – Massimo Colao - Roberta Scassa

FASE DI ESECUZIONE	Responsabile della fase di esecuzione: Arc. Domiziana D'Amanti
	Collaboratore: Sig.ra Francesca Romana Hirsl – Annarita Neccia Direttori dei lavori: Ing. Claudia Grasso e Arch. Elisa Capparuccini

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di lavori di manutenzione edile ed accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Roma 1 per un importo complessivo biennale pari a € 10.000.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge + € 400.000,00 oltre iva di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso + € 9.400,00 oltre iva di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso - CUP: J82C24000030002;

di approvare il quadro economico così come trasmesso dalla U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili e

Impianti e come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori (misura)	€ 9.500.000,00
A1.1)	Importo servizio gestione	€ 500.000,00
	Sommano	€ 10.000.000,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 409.400,00
	Importo base Asta	€ 10.409.400,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B.2	Attrezzature, arredi e forniture	€ -
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 20.000,00
B.4	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
B.6	Imprevisti	€ 260.235,00
B.7	Accantonamenti:	
B.7a	Revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023)	€ 523.470,00
B.7b	Modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120 c. 1 lett. a), D.Lgs. 36/2023)	€ -
	Totale imprevisti ed accantonamenti	€ 783.705,00
B.8	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
B.9	Spese tecniche (art. 5, c. 8 Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023):	
B.9a	PFTE, Progetto esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	€ 190.000,00
B.9b	Supporto al RUP	€ 52.047,00
B.9c	Verifica della progettazione (art. 42, D.Lgs.36/2023)	€ -
B.9d	Direzione dei Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 285.000,00
B.9e	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 21.081,88
	Totale spese tecniche	€ 548.128,88
B.10	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs.36/2023)	€ 208.188,00
B.11	Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ -
B.12	Spese per pubblicità	€ -
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 15.000,00

B.14	IVA:	
B.14a	su lavori e imprevisti (22%)	€ 2.347.319,70
B.14b	su attrezzature, arredi e forniture (22%)	€ -
B.14c	su indagini e prove di laboratorio (22%)	€ 7.700,00
B.14d	su spese tecniche (22%)	€ 120.588,35
	Totale IVA	€ 2.475.608,05
	Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 3.807.441,93
A) + B)	IMPORTO TOTALE	€ 14.216.841,93

di prevedere che l'aggiudicazione avrà luogo con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

di approvare, conseguentemente, la documentazione allegata al presente provvedimento, e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara ed i seguenti allegati:

- Allegato 1 DGUE Operatore economico (DA COMPILARE A SISTEMA)
- Allegato 2 domanda di partecipazione
- Allegato 2.1 modello subappalto
- Allegato 3 capitolato tecnico speciale
- Allegato 4 schema offerta economica
- Allegato 5 schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)
- Allegato 6 criteri di valutazione
- Allegato 7 modulo pagamento bollo
- Allegato 8 accordo sul trattamento dei dati personali
- Allegato 9 informativa privacy
- Allegato 10 schema contratto accordo quadro
- Allegato 11 patto di integrità
- Allegato 12 attestazione avvenuto sopralluogo

DUVRI mod. B e C

di provvedere agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, a livello europeo ed in ambito nazionale, con la trasmissione dei dati alla BDNCP, che viene assicurata dalla piattaforma di approvvigionamento digitale Stella della Regione Lazio e con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" del collegamento che rinvia ai dati contenuti nella BDNCP (Deliberazioni ANAC n.263/2023 e n.264/2023);

di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto, l'Ing. Andrea Annoscia;

di nominare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa Samoa Testa;

di prevedere che la nomina della Commissione giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di rimandare a successivo provvedimento il calcolo delle risorse da destinare all'incentivazione delle funzioni

tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

di prevedere che la spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione della procedura di gara, indetta con il presente atto, ed il relativo impegno verranno determinati con successivo provvedimento;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento di progetto
Ing. Andrea Annoscia
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con il Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Approvazione atti ed indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di lavori di manutenzione edile ed accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Roma 1 per un importo complessivo biennale pari a € 10.000.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge + € 400.000,00 oltre iva di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso + € 9.400,00 oltre iva di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso; CUP: J82C24000030002"* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di lavori di manutenzione edile ed accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Roma 1 per un importo complessivo biennale pari a € 10.000.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge + € 400.000,00 oltre iva di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso + € 9.400,00 oltre iva di oneri per la sicurezza da interferenze

non soggetti a ribasso - CUP: J82C24000030002;

di approvare il quadro economico così come trasmesso dalla U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti e come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori (misura)	€ 9.500.000,00
A1.1)	Importo servizio gestione	€ 500.000,00
	Sommano	€ 10.000.000,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 409.400,00
	Importo base Asta	€ 10.409.400,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B.2	Attrezzature, arredi e forniture	€ -
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 20.000,00
B.4	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
B.6	Imprevisti	€ 260.235,00
B.7	Accantonamenti:	
B.7a	Revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023)	€ 523.470,00
B.7b	Modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120 c. 1 lett. a), D.Lgs. 36/2023)	€ -
	Totale imprevisti ed accantonamenti	€ 783.705,00
B.8	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
B.9	Spese tecniche (art. 5, c. 8 Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023):	
B.9a	PFTE, Progetto esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	€ 190.000,00
B.9b	Supporto al RUP	€ 52.047,00
B.9c	Verifica della progettazione (art. 42, D.Lgs.36/2023)	€ -
B.9d	Direzione dei Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 285.000,00
B.9e	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 21.081,88
	Totale spese tecniche	€ 548.128,88
B.10	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs.36/2023)	€ 208.188,00
B.11	Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ -
B.12	Spese per pubblicità	€ -

B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto	€	15.000,00
B.14	IVA:		
B.14a	su lavori e imprevisti (22%)	€	2.347.319,70
B.14b	su attrezzature, arredi e forniture (22%)	€	-
B.14c	su indagini e prove di laboratorio (22%)	€	7.700,00
B.14d	su spese tecniche (22%)	€	120.588,35
	Totale IVA	€	2.475.608,05
	Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	3.807.441,93
A) + B)	IMPORTO TOTALE	€	14.216.841,93

di prevedere che l'aggiudicazione avrà luogo con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

di approvare, conseguentemente, la documentazione allegata al presente provvedimento, e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara ed i seguenti allegati:

- Allegato 1 DGUE Operatore economico (DA COMPILARE A SISTEMA)
- Allegato 2 domanda di partecipazione
- Allegato 2.1 modello subappalto
- Allegato 3 capitolato tecnico speciale
- Allegato 4 schema offerta economica
- Allegato 5 schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)
- Allegato 6 criteri di valutazione
- Allegato 7 modulo pagamento bollo
- Allegato 8 accordo sul trattamento dei dati personali
- Allegato 9 informativa privacy
- Allegato 10 schema contratto accordo quadro
- Allegato 11 patto di integrità
- Allegato 12 attestazione avvenuto sopralluogo
DUVRI mod. B e C

di provvedere agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, a livello europeo ed in ambito nazionale, con la trasmissione dei dati alla BDNCP, che viene assicurata dalla piattaforma di approvvigionamento digitale Stella della Regione Lazio e con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" del collegamento che rinvia ai dati contenuti nella BDNCP (Deliberazioni ANAC n.263/2023 e n.264/2023);

di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto, l'Ing. Andrea Annoscia;

di nominare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa Samoa Testa;

di prevedere che la nomina della Commissione giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n.

36/2023, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di rimandare a successivo provvedimento il calcolo delle risorse da destinare all'incentivazione delle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

di prevedere che la spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione della procedura di gara, indetta con il presente atto, ed il relativo impegno verranno determinati con successivo provvedimento;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Quintavalle

FIRMATO DIGITALMENTE

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN
ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA
ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL
ROMA 1**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE

Con atto deliberativo n. XXX del XX/XX/XXXX l'Azienda Sanitaria Roma 1 (in seguito: Asl Roma 1) ha deliberato di affidare i lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla Asl Roma 1. CUP: J82C24000030002.

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le altre informazioni relative all'appalto.

L'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 (qualità 70/prezzo 30).

Il termine massimo di durata della procedura, dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è fissato in mesi 9, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge, ai sensi dell'Allegato 1.3 del Codice, comma 1, lett. a) a norma dell'art. 17, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appalto deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022.

È possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica al seguente link: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Roma codice NUTS: ITI43.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Andrea Annoscia.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Samoa Testa.

PIATTAFORMA TELEMATICA

UTILIZZO PIATTAFORMA

Per l'espletamento della presente gara la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema")

accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito “Sito”). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all’indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> (di seguito “Guide”).

L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema e avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e diligenza professionale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo al Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide.

In caso di mancato o malfunzionamento del Sistema, anche laddove non sia possibile accertarne la causa, la stazione appaltante può disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinarne la normale operatività, per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del Sito sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il Sistema è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONE TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica

Guide che regolano il funzionamento e l'utilizzo del Sistema ed almeno disporre di un:

- personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sito;
- sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), i cui dettagli sono reperibili all'indirizzo: <https://www.spid.gov.it/> o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero, quali la CIE (Carta di identità elettronica), la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o, per gli operatori economici esteri, mediante autenticazione sul sistema IAM regionale;
- domicilio digitale presente nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali – INI-PEC o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (in seguito "Reg. eIDAS");
- certificato di firma digitale, in corso di validità, intestato al legale rappresentante dell'operatore economico o suo delegato, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AGID;

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Reg. eIDAS;

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, se il certificatore possiede i requisiti previsti dal Reg. eIDAS ed è qualificato in uno stato membro ovvero se il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Reg. eIDAS, ovvero se il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma telematica mail: supporto.stella@regione.lazio.it. Telefono: 06/997744.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara ed i seguenti allegati:
 - Allegato 1 DGUE Operatore economico (DA COMPILARE A SISTEMA);
 - Allegato 2 domanda di partecipazione;
 - Allegato 2.1 modello subappalto;
 - Allegato 3 capitolato tecnico speciale;
 - Allegato 4 schema offerta economica;
 - Allegato 5 schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)
 - Allegato 6 criteri di valutazione;
 - Allegato 7 modulo pagamento bollo;
 - Allegato 8 accordo sul trattamento dei dati personali;
 - Allegato 9 informativa privacy;
 - Allegato 10 schema contratto accordo quadro;

- Allegato 11 patto di integrità;
- Allegato 12 attestazione avvenuto sopralluogo;
- DUVRI mod. B e C;

Si precisa che gli Allegati relativi alla Privacy (8 e 9) dovranno essere predisposti solo in casi di aggiudicazione e al momento della stipula del contratto e che **l'accettazione del patto di integrità è riportata nella domanda di partecipazione.**

La documentazione di gara è disponibile al sotto indicato indirizzo:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" concernente la procedura di gara in trattazione.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 12,00 della data indicata a Sistema** per via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verranno prese in considerazione e forniti riscontri alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ed oltre il termine predetto.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese le comunicazioni di cui all'art.90 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito

“Codice”), avvengono tramite la funzionalità “Comunicazioni”, accessibile all’interno del Sistema ovvero, tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale o alla Sezione bando aperto o all’indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-scaduti> all’interno del dettaglio del Bando “in corso” (di seguito “Sezione bando in corso”) concernente la procedura di gara. Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

A tale scopo gli operatori economici sono tenuti a tenere aggiornato il domicilio digitale o l’indirizzo di servizio informatico indicato in sede di registrazione al Sistema. Se l’operatore economico non è presente nell’INI-PEC, elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito “Contratto di rete”) o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto al fine di ottimizzare le attività di gestione dei lavori, che presenta una sostanziale omogeneità sul piano tecnico operativo, nonché di garantire una gestione unitaria dello stesso nel rispetto comunque dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

n.	Descrizione lavori	P (principale) S (secondaria)	Cat e classifica	Subappaltabile	Importo
1	Edifici civili e industriali	P Qualificazione SOA obbligatoria	OG 1 Classifica V	Fino al 50%	€ 4.750.000, 00
2	Restauro e	S	OG 2	Interamente	€

	manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	Scorporabile	Classifica IV bis		3.325.000,00
3	Impianti tecnologici	S Scorporabile	OG 11 Classifica III bis	Interamente	€ 1.425.000,00
/	Servizio tecnico/gestionale a canone	/	/	Fino al 50%	€ 500.000,00
A) Totale lavori e servizio di gestione (di cui € 4.00.00,00 di manodopera)					€ 10.000.000,00
B) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 400.000,00
C) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (DUVRI)					€ 9.400,00
A) + B) + C) Importo complessivo					€ 10.409.400,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha determinato essere pari ad € 4.000.000,00 calcolati ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14 del Codice.

Importo biennale a base d'asta soggetto a ribasso € 10.000.000,00 oltre iva.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Edilizia.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Il corrispettivo è da considerarsi a misura, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.

Le categorie OG2 ed OG11 (SIOS) sono scorporabili e a qualificazione obbligatoria, che dovrà essere posseduta dal subappaltatore.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a complessivi € 9.400,00 oltre iva non soggetti a ribasso.

DURATA

La durata dell'appalto è di 24 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi delle prestazioni da eseguire sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si faccia riferimento al comma 3 dell'art. 60 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità dei prodotti forniti. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi.

La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESCUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto e pertanto, la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 2.602.350,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'affidatario almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 23.421.150,00 iva esclusa.

Importo complessivo biennale (di cui € 4.000.000,00 di manodopera)	€ 10.000.000,00
Costi della sicurezza biennali + Oneri della sicurezza biennali	€ 409.400,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 2.500.000,00
Costi della sicurezza proroga + Oneri sicurezza non soggetti al ribasso proroga	€ 102.350,00
Importo eventuale rinnovo biennale (di cui € 4.000.000,00 di manodopera)	€ 10.000.000,00
Costi della sicurezza biennali rinnovo + Oneri della sicurezza biennali rinnovo	€ 409.400,00
Valore globale stimato dell'appalto	€ 23.421.150,00

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

E' vietata:

- la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- la partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- la partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- la partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa al lotto in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sul corretto svolgimento della procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e ed f del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di imprese di rete).

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con

le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco delle Imprese non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) reso disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Sono inammissibili le offerte prive di qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice

La comprova di tale requisito è fornita mediante il certificato di iscrizione alla CCIAA.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

a) Possesso di idonea qualificazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:

- Categoria Prevalente Qualificazione CAT. OG1 classifica V (o superiore) - Edifici civili ed industriali Subappaltabile;
- Categoria Secondaria Qualificazione CAT. OG2 classifica IV bis - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Scorporabile e Subappaltabile;
- Categoria Secondaria Qualificazione CAT. OG11 classifica III bis - Impianti tecnologici Scorporabile e Subappaltabile;

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima

disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Azienda che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri

consorziate non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziate per i quali concorre. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota. Nel caso in cui un

raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

- Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 104 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento;

-

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ciascun operatore economico ausiliario non può prestare i requisiti a più di un operatore economico concorrente.

Rimane vietata a pena di esclusione di entrambe le ditte la partecipazione alla gara dell'operatore economico ausiliario. L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.

Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del codice. 14.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è ammesso il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare utilizzando il Modello di subappalto allegato al presente disciplinare (Allegato 2.1) e nel DGUE. In caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

I lavori possono essere subappaltati ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ciò in ragione della caratteristica dell'appalto e dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Salvo quanto previsto dall'art.119, comma 11, del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori ed ai titolari dei sub-contratti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 468.423,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 00000001060 BIC: ROMAITRRXXX conto intestato Asl Roma 1.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo

Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice in aggiunta quelle precedentemente indicate. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: – per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; – per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi del comma 10 del predetto Decreto,

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 106 del Codice ed è pari al 10% dell'importo contrattuale.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo è necessario ed indispensabile per la formulazione di un'offerta consapevole, essendo finalizzato ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi in ragione della tipologia e del contenuto dei lavori oggetto di aggiudicazione.

Il sopralluogo si svolgerà nelle giornate che saranno calendarizzate successivamente alla pubblicazione del presente bando di gara con il relativo elenco dei luoghi.

A tal fine gli Operatori Economici, **entro il XX/XX/XXX** dovranno inviare una mail per concordare modalità e orari al seguente indirizzo mail atp@aslroma1.it specificando l'oggetto della procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: ragione sociale del concorrente; recapito telefonico (cellulare); recapito e-mail; nominativo della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o

da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'Azienda rilascerà **attestazione di avvenuto sopralluogo** (Allegato 12), che dovrà essere **inserita nella busta amministrativa**. A tal fine il soggetto individuato dal concorrente dovrà essere dotato di una copia del predetto modello che sarà compilato dal referente della ASL Roma 1 al termine del sopralluogo.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 (cinquecentosessanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 19 dicembre 2023 n. 610 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributigara>].

La ricevuta di pagamento deve essere inserita nella busta amministrativa.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire sulla piattaforma STELLA **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno indicato sulla Piattaforma a pena di irricevibilità.** La

Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo [1.1.](#)

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso fino all'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la stessa non comporti presentazione di nuova offerta o sua modifica sostanziale e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il Sistema accetta esclusivamente files con i seguenti formati .p7m, .pdf, .7-zip, .rar, .zip.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata allegazione del verbale di sopralluogo è sanabile.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati

alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini della partecipazione l'operatore economico dovrà compilare e/o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione integrata dal **DGUE (da compilare direttamente sul sistema)**;
- 2) Eventuale dichiarazione subappalto;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria ed eventuale copia della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 5) copia in formato elettronico della attestazione di qualificazione posseduta (SOA), in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, che comprovi la qualificazione richiesta, secondo quanto specificato in merito nell'art. 8.2;
- 5) ricevuta pagamento contributo ANAC di cui alla sez. [16](#);
- 6) (in caso di avvalimento) dichiarazione e documento contrattuale;
- 7) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice Iban IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara ovvero utilizzo dell'allegato 8 con allegata copia del contrassegno in formato pdf Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

- 7) Allegato 13 attestazione avvenuto sopralluogo;
- 8) DUVRI Modello B compilato dall'operatore economico.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALTRI DOCUMENTI

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o

provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente riporta:

- il CCNL applicato con il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del d.l. 76/2020 – l. 120/2020;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, deve essere prodotto l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta

elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è

necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Dichiarazioni ed il documento contrattuale;

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE a firma dell'ausiliaria;

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma. La predetta offerta è firmata secondo le modalità previste

nel presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) Criteri offerta tecnica del lavoro offerto;
- 2) Breve relazione sui criteri;
- 3) Ogni altra documentazione tecnica che l'operatore economico reputi necessaria ai fini di una corretta e completa valutazione da parte della Commissione giudicatrice sia in ordine alle caratteristiche minime che premianti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all'Allegato 7.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

I documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante del Contratto da stipularsi all'esito dell'eventuale aggiudicazione.

La documentazione tecnica presentata dall'operatore, si ribadisce, deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

E' interesse dell'operatore economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una corretta valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione** :

- l'offerta economica compilando lo schema di cui all'allegato 4.

La predetta offerta è firmata digitalmente ed è predisposta sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SISTEMA;

Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente in un ribasso unico percentuale sull'importo negoziabile posto a base di gara di € 10.000.000,00 esclusi costi per la sicurezza, costi della manodopera ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze aziendali.

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione del ribasso unico percentuale, in cifre ed in lettere, sull'Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di gara, con indicazione di un massimo di due cifre decimali.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà considerato valido quello espresso in lettere.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale, sull'importo posto a base di gara al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) l'indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze stimati dall'Azienda per la durata del contratto non soggetti a ribasso;
- d) l'indicazione del costo della manodopera, specificando, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (In caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni

dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice).

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al punto 5 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si precisa che in caso di discordanza tra il valore offerto nella Schema offerta economica e quanto riportato a sistema, la Commissione di gara procederà a ricalcolare il valore offerto dandone evidenza nella piattaforma telematica.

Successivamente la Commissione procederà alla determinazione del valore complessivo che sarà utilizzato per l'attribuzione del punteggio economico.

Il prezzo totale dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2).

I prezzi devono essere indicati Iva esclusa.

Sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto non verranno accettate offerte superiori all'importo posto a base d'asta.

Non saranno ammesse offerte complessive pari a 0 (zero);

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi secondo il metodo aggregativo-compensatore:

Descrizione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i] \text{ dove:}$$

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio/sottocriterio];

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria

Si precisa che i coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, sono determinati nei seguenti modi:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 7.

SI PRECISA CHE TUTTE LE PROPOSTE COSTITUENTI L'OFFERTA TECNICA FORMULATE DAL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO COSTITUIRANNO ELEMENTO CONTRATTUALE IN AGGIUNTA ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

IN CASO DI AVVALIMENTO - NON VERRANNO ATTIBUITI PUNTEGGI IN RELAZIONE AI REQUISITI POSSEDUTI DALLE IMPRESE AUSILIARIE.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri relativi alla singola offerta.

Con riferimento alle proposte riferite a ciascun criterio/sub-criterio la commissione giudicatrice, nella valutazione, terrà conto di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei lavori.

In merito al punteggio tecnico, a ciascuno degli elementi discrezionali (D) riportati nei criteri di valutazione, la Commissione collegialmente attribuisce un coefficiente variabile da zero,25 ad uno, utilizzando la seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		COEFFICIENTE
Insufficiente	È da intendersi INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi un scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate	0,00
	È da intendersi SUFFICIENTE, in relazione al	

sufficiente	singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.	0,25
discreto	E' da intendersi DISCRETA, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere con discreti approfondimenti o quando la proposta soddisfa discretamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.	0,50
buono	È da intendersi BUONA, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.	0,75
ottimo	È da intendersi OTTIMA, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi	1,00

	dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Per i criteri tabellari (T): Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per i criteri quantitativi (Q): A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base dei metodi riportati nel criterio oggetto di valutazione. In particolare, il concorrente dovrà indicare nell'offerta tecnica (file excel allegati 8) la misura/valore corrispondente all'elemento in questione.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore in quanto idoneo a consentire una corretta ponderazione tra i criteri.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai}xP_a + C_{bi} x P_b + \dots C_{ni}xP_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Si precisa che l'offerta tecnica che non raggiungerà la soglia minima di 40 punti sarà esclusa dalla gara perché ritenuta tecnicamente insufficiente.

Ai fini del calcolo dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate le prime due cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiori di due, la

Commissione procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

L' ASL Roma 1 procederà alla stipula di contratti, per ciascuno dei lotti in gara, con l'O.E. risultato primo in graduatoria.

Si precisa che l'affidamento delle prestazioni avviene esclusivamente al bisogno e pertanto il contraente non ha nulla a pretendere fintanto che il committente non darà corso agli ordinativi di fornitura.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve presentare offerta economica indicante il RIBASSO OFFERTO inferiore alla base d'asta, espresso in cifre e in lettere. Al concorrente che offre il prezzo più basso saranno assegnati 30 punti.

Alle altre concorrenti i punti saranno assegnati in proporzione attraverso la seguente formula matematica con interpolazione lineare:

dove

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

= ribasso percentuale del concorrente i-esimo

= ribasso percentuale più conveniente

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche

che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno indicato sulla Piattaforma .

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art 107, comma 3 del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede, previa verifica della conformità ai requisiti minimi, all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le

formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite piattaforma telematica di gara.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica**, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse e ingiustificate;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile di fase procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17 Errore: sorgente del riferimento non trovata , se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice, le offerte che in base ad elementi specifici dei criteri indicati inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata qualora il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando,

contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (prezzo) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola.

In ogni caso si procederà alla verifica dell'anomalia nel caso in cui l'operatore economico dimostri che il ribasso complessivo dell'importo della manodopera indicata nell'offerta deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 c.14 del D.Lgs. 36/2023).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della *commissione giudicatrice* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ACCESSO ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione,

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO
QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A
QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico di lavori di manutenzione edile e accessori di gestione;

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo)

 - (mandante)

 - (mandante)

 - (mandante)

 - per i seguenti Lotti n. _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

1) che l'Impresa applica il seguente CCNL _____ codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del d.l. 76/2020 – l. 120/2020_____;

2) di:

indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_;

3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

4) che l'Impresa:

non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, fornendo a tale proposito i seguenti chiarimenti [*Fornire chiarimenti in merito alla mancata sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti o a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali*]:

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

–

partecipa alla medesima gara come ausiliaria per il concorrente _____ in quanto l'avvalimento non è finalizzato a migliorarne l'offerta;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) di aver versato una cauzione provvisoria pari a € _____ comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

In caso diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no

7) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

8) accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;

9) [se prevista] garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo le modalità meglio specificate nell'offerta tecnica;

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;

11) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:*
che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12) *[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale _____;

13) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **allegando** altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

14) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]

che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.

15) [in caso di Rete d'Impresa]

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

o contratto redatto in altra forma [indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] _____ e che è già stato conferito

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

- ❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - o già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.

16)*[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	%

Impresa _____	Servizi _____	%

Impresa _____	Servizi _____	%

17)*[in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzio fra imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza e di*

soggettività giuridica²] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel.
_____, e-mail _____, PEC
_____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n.
_____, CAP _____, tel. _____, e-mail
_____, PEC _____.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

Oggetto: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 1

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Il sottoscritto nato il a in qualità di per l’impresa con sede in con codice fiscale n. con partita IVA n. essendo stato invitato a partecipare alla gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori in oggetto,
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara che

in caso di aggiudicazione, l’impresa intende eventualmente subappaltare a terzi le seguenti opere:

1.
2.
3.
4.

Data

FIRMA

.....

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.



**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN
ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA
ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL
ROMA 1**

ALLEGATO 3

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

PREMESSA

ART.1 Definizioni.

PARTE I – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro

Art. 3 Descrizione sommaria delle opere

Art. 4 Durata dell’Accordo Quadro

Art. 5 Importo Massimo e Valore Stimato dell’Accordo Quadro

PARTE II – AFFIDAMENTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO

Art. 6 Procedura per l’aggiudicazione dei Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro e Oggetto del Contratto Attuativo

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti il Contratto Attuativo

Art. 8 Sicurezza nell’esecuzione degli affidamenti specifici

PARTE III – REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO

CAPO 1- Disposizioni introduttive

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

Art. 10 Documenti che fanno parte del Contratto Attuativo

Art. 11 Disposizioni particolari riguardanti il Contratto attuativo

Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione

Art. 13 Disposizione in materia di criteri ambientali minimi

Art. 13 bis. La Direzione Lavori

CAPO 2 – Termini per l'esecuzione dei contratti attuativi

Art. 14 Consegna e inizio dei lavori

Art. 15 Termini per l'ultimazione dei Lavori

Art. 16 Proroghe nell'esecuzione dei lavori

Art. 17 Sospensioni

Art. 18 Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

Art. 20 Inderogabilità dei termini per l'esecuzione dei lavori

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 3 – Disciplina economica

Art. 22 Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori

Art. 23 Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori

Art. 24 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Art. 25 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

CAPO 4 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 26 Lavori a misura

Art. 27 Prezzi della manodopera

CAPO 5 - Garanzie

Art. 28 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione di lavori

PARTE IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CAPO 1 – Modifiche contrattuali, prezzi e oneri dell'appaltatore

Art. 29 Variazione dei lavori

Art. 30 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Art. 31 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 32 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

Art. 33 Penali per inadempienze

CAPO 2 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 34 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Art. 35 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Art. 36 Piano di sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo

Art. 37 Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza

Art. 38 Piano operativo di sicurezza

Art. 39 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Art. 40 Accesso ai luoghi d'intervento

CAPO 3 - Disciplina del subappalto

Art. 41 Subappalto

Art. 42 Pagamento dei subappaltatori

CAPO 4 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 43 Riserve e domande dell'Appaltatore.

Art. 44 Accordo bonario

Art. 45 Definizione delle controversie

Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 47 Spese contrattuali, imposte e tasse

Art. 48 Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Art. 49 Danni alle opere

Art. 50 Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 5 - Disposizioni per l'ultimazione

Art. 51 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 52 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 53 Presa in consegna dei lavori ultimati

Art. 54 Garanzia

CAPO 6 - Norme finali

Art. 55 Fallimento dell'Appaltatore

PARTE V – SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

CAPO 1 – Manutenzione di opere edili

Art. 56 Prestazioni esigibili ed interventi richiesti all'Appaltatore

Art. 57 Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi

Art. 58 Modalità di ordinazione dei singoli affidamenti

Art. 59 Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportate in tariffa

Art. 60 Requisiti dei materiali e componenti – Norme generali

CAPO 2 – SERVIZIO TECNICO GESTIONALE

Art. 61 Oggetto del servizio tecnico gestionale.

Art. 62 Descrizione Servizio

Art. 63 Centrale operativa

Art. 64 Sistema informativo

Art. 65 Monitoraggio del patrimonio

Premessa

Il presente documento contiene le clausole disciplinanti l'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera n) dell'Allegato I.1 D.lgs. n. 36/2023 e i singoli Contratti Attuativi.

Art. 1 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende per:

a) **Amministrazione Contraente o Amministrazione o Stazione Appaltante** : l'Azienda ASL Roma 1;

b) **Atto Aggiuntivo all'Ordine di Lavoro**: documento con il quale l'Amministrazione integra/modifica l'Ordine di Lavoro, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni dello stesso e/o nel Verbale di Consegna;

c) **Capitolato Speciale** : Il presente documento;

e) **Codice dei Contratti** : decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

d) **Computo metrico estimativo** : documento di cui agli All.I.7 artt. 6 comma 7 e art. 22 comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 .;

e) **Contratto di Appalto o Contratto Attuativo** : l'accordo stipulato dall'Amministrazione con l'Appaltatore mediante l'Ordine di Lavoro, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo e nei suoi allegati ed

eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordine di Lavoro. L'Ordine di Lavoro controfirmato dall'impresa costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;

f) **Data di Attivazione** : la data a partire dalla quale l'Amministrazione può utilizzare l'Accordo Quadro;

g) **Data di consegna dei Lavori**: data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Consegna dei lavori previsti nel singolo Ordine di Lavoro. A partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

h) **Durata dell'Accordo** : il termine entro cui l'Amministrazione può emettere relativi Ordini di Lavoro attuativi dell'Accordo medesimo;

i) **DURC** : (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

j) **DUVRI**: Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.81/2008;

k) **Appaltatore:** l'Operatore economico nelle forme definite dall'art. 1 comma 1 lettera l) dell'All. I.1 D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023, risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;

l) **Giorno lavorativo:** coincidente con giorno naturale e consecutivo.

m) **Ordine di Lavoro:** Il documento, con il quale l'Amministrazione, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifesta la propria volontà di utilizzare l'Accordo Quadro, impegnando l'Appaltatore all'esecuzione delle prestazioni richieste secondo le tempistiche indicate;

n) **Preventivo dei lavori:** il computo metrico estimativo redatto dall'Appaltatore/Stazione appaltante per la definizione dell'importo dell'Ordine di Lavoro.

o) **Testo Unico Sicurezza:** decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

p) **Verbale di Consegna:** Verbale redatto dal Direttore Lavori (o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nel caso dei servizi) in contraddittorio con l'Impresa a seguito del quale l'Impresa avvia i lavori o i servizi relativi all'oggetto del Contratto attuativo.

q) **Verbale di Ultimazione** : Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei Lavori in seguito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, una volta effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa.

r) **Verbale di collaudo/Certificato di regolare esecuzione** : redatto ai sensi dell'art 229 del DPR 207/2010, attestante la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

PARTE I – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento delle opere e lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla Asl Roma 1, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d'arte. Comprende altresì i servizi di manutenzione ordinaria a guasto nonché i lavori, anche minori, di manutenzione ordinaria a guasto, ovvero a chiamata disposti, dalla Stazione Appaltante e compensati a misura, secondo le voci del prezzario regionale di riferimento, come meglio specificato di seguito. La disciplina principale è quella dei lavori. E' accessoria quella dei servizi.

2. L'Accordo Quadro pertanto regolamenta gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno aggiudicati all'Appaltatore selezionato nell'ambito della procedura di cui all'art. 59 D.lgs. n. 36/2023 durante il periodo temporale previsto

dal medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione delle opere edili, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie – oltre forniture e servizi accessori - per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi, con riferimento, per la loro individuazione tipologica, a quanto riportato nella “Tariffa dei Prezzi Regione Lazio”, vigente *ratione temporis* attinenti agli edifici in proprietà e/o in possesso, a vario titolo, dell'ASL e la cui consistenza è indicata nell'allegato “Stato Patrimoniale” (Allegato 1) al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi oltre alla manutenzione a guasto anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni Contratto attuativo, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori della struttura sanitaria ed alla operatività dei servizi (con particolare riferimento alla garanzia degli accessi e dei passaggi dei mezzi di soccorso, ambulanze, VV.F. ecc.). All'interno dei locali, l'appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire i lavori e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento delle strutture sanitarie.

4. L'ASL si riserva la facoltà insindacabile di modificare gli immobili inseriti nell'elenco di cui allo Stato Patrimoniale secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo, risarcimento e quant'altro.

5. Ai sensi dell'art. 59 D.lgs. n.36/2023 e successive modifiche ed integrazioni l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione –

ASL Roma 1 e l'Appaltatore selezionato a seguito di procedura di gara, in base alle quali verranno stipulati i Contratti Attuativi.

Art. 3. Descrizione sommaria delle opere e servizi

1. Gli interventi, riguardanti gli immobili descritti nell'allegato 1 "Stato Patrimoniale" e rispettive pertinenze, possono riassumersi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nei seguenti termini:

- a) Riparazione e realizzazione di nuovi servizi igienici, anche per disabili;
- b) Pavimenti e rivestimenti;
- c) Modifiche distribuzione interna;
- d) Intonaci e tinteggiature;
- e) Tetti e manti di copertura, impermeabilizzazioni;
- f) Ristrutturazione statica di solai e consolidamenti statici (interventi locali);
- g) Manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e fornitura in opera di nuovi infissi (sia in legno che in alluminio);
- h) Manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e fornitura in opera di opere in ferro (anche lavorato);
 - i) Lavori sui prospetti esterni (risanamento lesioni esterne, tinteggiature, opere di restauro, ecc.);
 - j) Sostituzione controsoffitti di qualsiasi materiale;
 - k) Opere da falegname ed infissi in PVC;
 - l) Opere in ferro ed alluminio;
 - m) Lavori in pietra da taglio;
 - n) Opere murarie;
 - o) Manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna;

p) Impianti elettrici, meccanici e speciali necessari o di complemento quando non di diretta competenza di altro contratto.

2. Nell'ambito delle attività di cui all'accordo Quadro l'appaltatore deve predisporre e istituire un servizio tecnico/gestionale e call center che preveda:

- Centrale Operativa /Call Center;

- Sistema informativo;

- Gestione tecnica dell'appalto multiservizio e dei singoli servizi, predisposizione dei documenti contabili e della reportistica mensile;

3. Devono comunque intendersi comprese anche tutte le opere, lavori e magisteri necessari a rendere gli immobili agibili, funzionali in base alle esigenze specifiche della gestione delle strutture sanitarie e rispondenti alle normative vigenti. Resta inteso che l'Appaltatore è obbligato a eseguire tutti i lavori ordinati dalla Direzione Lavori, nessuno escluso, qualunque sia la loro entità, comunque compresi nelle somme stanziare per l'appalto.

4. Ogni onere accessorio conseguente ai lavori e servizi da porre in atto per garantire la continuità della funzione assistenziale delle strutture ove devono eseguirsi gli interventi, si intende compensato con i prezzi applicabili per le prestazioni di cui all'Accordo Quadro e indicati nel presente C.S.A. (sezionamento deicantieri, chiusura delle canalizzazioni dell'aria ecc. e qualunque altra attenzione comunque potrà richiedere la Stazione Appaltante). Tali oneri,

compresi nei prezzi unitari non sono assimilabili agli oneri per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 4. Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo ha una durata di anni 2 (due) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, con eventuale possibilità rinnovo per altri due anni.

2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può attivare il singolo appalto specifico mediante Contratto Attuativo.

3. L'ASL si riserva, ai sensi della normativa vigente, qualora necessario, di affidare lavori aggiuntivi.

4. Ferma restando la validità ed efficacia del presente Accordo e dei Contratti Attuativi, non sarà più possibile stipulare Contratti Attuativi, qualora, anche prima del termine di scadenza dell'Accordo, siano stati emessi Ordini di Lavoro e/o Atti Aggiuntivi agli Ordini di Lavoro per un importo complessivo pari all'importo massimo previsto.

5. I Contratti attuativi di appalto, stipulati dall'Amministrazione mediante Ordini di Lavoro, seguiranno la tempistica indicata nell'Ordine di Lavoro stesso; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine dell'Accordo

Quadro. Gli atti aggiuntivi relativi a modifiche/varianti di un Ordine di Lavoro potranno essere emessi anche successivamente al termine dell'Accordo.

6. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo o di ogni Contratto Attuativo l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la sicurezza nei cantieri.

Art. 5. Importo Massimo e Valore Stimato dell'Accordo Quadro - Categorie SOA

1. L'Importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito dell'Accordo quadro, ammonta complessivamente a **€ 10.409.400,00 (€/ diecimilioni quattrocentonovemilaquattrocento,00) oltre iva di legge.**

L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi, al netto del ribasso offerto, ed ai costi ed oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Inoltre l'importo ivi riferito è così costituito:

- **€ 500.000,00 oltre Iva SERVIZIO TECNICO/GESTIONALE [a canone];**
- **€ 9.500.000,00 oltre Iva per attività di manutenzione edile ed affini;**
- **€ 400.000,00 oltre Iva Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Titolo IV D.Lgs.n.81/08)**

- € 9.400,00 oltre Iva Costi DUVRI non soggetti a ribasso

L'importo biennale a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha determinato essere pari ad € 2.100.000,00 calcolati ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14 del Codice.

Importo biennale a base d'asta soggetto a ribasso € 7.900.000,00 oltre iva.

2. L'Amministrazione non assume alcun impegno, e l'Appaltatore non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie; l'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti d'appalto e/o attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo, non dovesse essere stipulato alcun Contratto Attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati Contratti Attuativi e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto.

3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all'ammontare indicato nel Contratto Attuativo verrà computata di volta in volta, in relazione all'attività da svolgere, all'interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del Punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.lgs. n. 81 del 2008 e ss. mm. ed ii.

4. L'Appaltatore dà atto, come peraltro ha già dichiarato in sede di partecipazione alla gara, di essere perfettamente edotto di quanto espressamente disciplinato nel comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.

5. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente Accordo, saranno richieste e ordinate mediante emissione dell'Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dal presente Accordo.

6. L'operatore economico, per svolgere le proprie attività dovrà essere in possesso delle seguenti categorie e classifiche SOA, determinate in funzione della specificità del patrimonio, della specialità delle attività in essere all'interno dei singoli immobili, delle precedenti casistiche rilevate.

CATEGORIA	CLASSIFICA
OG1 (€ 4.750.000,00)	V
OG2 (€ 3.325.000,00)	IV Bis
OG11(€ 1.425.000,00)	III Bis

**PARTE II – AFFIDAMENTI BASATI
SULL'ACCORDO QUADRO**

Art. 6. Procedura per l'aggiudicazione dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro e Oggetto del Contratto Attuativo

1. L'ASL Roma 1, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte di una o più richieste di interventi manutentivi o sulla base del piano operativo di manutenzione predisposto dalla Direzione Lavori, affiderà tramite il Direttore dei Lavori ciascun appalto attuativo sulla scorta delle seguenti attività:

a) L'ASL Roma 1, preliminarmente definito l'oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere e servizi accessori ad esso connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro, provvederà a inoltrare l'Ordine dei Lavori comprensivo del computo metrico relativo all'intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse o da fissare) previste nell'Accordo Quadro (ribasso sui prezzi unitari di riferimento ed eventuale offerta su prestazioni e forniture, ecc.); Il computo metrico estimativo potrà essere redatto in forma di preventivo dall'appaltatore con successiva verifica a consuntivo da parte della Stazione Appaltante.

b) Entro e non oltre 2 gg. dal ricevimento dell'Ordine di Lavoro, l'Appaltatore dovrà presentare la propria accettazione, tramite sottoscrizione dell'Ordine stesso.

2. A titolo indicativo e non limitativo, nella parte VIII del presente Capitolato Speciale verranno esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qualvolta il R.U.P. o la D.L. ne ravveda la necessità.

3. L'Ordine di Lavoro è da considerarsi contratto in favore dell'Appaltatore che si è aggiudicato l'Accordo Quadro. L'O.d.L. verrà quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento dell'Accordo Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di accordo quadro e quantificando eventuali opere in economia e forniture; queste devono essere oggetto di specifico preventivo concordamento.

4. L'Ordine di Lavoro, redatto in maniera da poter essere considerato contratto relativo ad ogni singolo affidamento, indicherà come Parti del contratto l'ASL Roma 1, da una parte, e per essa il RUP dell'Accordo quadro, e l'Appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, dall'altra.

5. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, necessarie per eseguire e realizzare compiutamente l'oggetto contrattuale secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato dalla Amministrazione.

6. L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata sempre secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

7. L'appaltatore, con la stipula del Contratto attuativo/sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro, dà atto espressamente:

- di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
 - di avere preso esatta cognizione della natura dell'intervento e delle condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti il Contratto Attuativo

1. La sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori e servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni richieste, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione del Contratto Attuativo.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare col proprio personale dipendente o con propri consulenti incaricati l'esecuzione delle attività contrattualmente previste e il rispetto delle norme igienico- sanitarie nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

4. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte al responsabile tecnico dell'impresa in loco avranno lo stesso valore come fossero fatte direttamente all'appaltatore.

5. I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno in ogni momento essere accessibili ai funzionari della Amministrazione per tutti i controlli e interventi che la stessa riterrà di effettuare sia a mezzo del personale dipendente che da parte di incaricati di sua fiducia.

Art. 8 Sicurezza nell'esecuzione degli affidamenti specifici

1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii., a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli Contratti attuativi, l'Appaltatore dovrà prendere contatti con il Responsabile per

la Sicurezza dell'Amministrazione, per verificare quanto contenuto nel DUVRI e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.

2. Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro è finalizzato all'aggiudicazione di Contratti Attuativi, in via preliminare si sono individuate come interferenze quelle contenute all'interno del DUVRI.

3. Avuto riguardo alla circostanza che al momento della stipula dei Contratti attuativi potrebbero essersi modificate le condizioni legate ai rischi interferenti, l'Amministrazione, al momento della stipula del singolo Contratto Attuativo potrà procedere, se necessario, ad aggiornare il DUVRI tramite il Responsabile della Sicurezza individuando, tra l'altro, i relativi costi della sicurezza. L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato), da allegare alla documentazione dell'appalto specifico, quale parte integrante dello stesso.

4. In generale l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione.

5. L'appaltatore garantisce, inoltre, che il personale, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto Attuativo, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

6. L'Appaltatore garantisce, pertanto, che il personale che esegue le prestazioni venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e di consegnare all'Amministrazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro un Piano Operativo di Sicurezza (redatto in conformità all'allegato XV del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto dei contratti attuativi e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al DUVRI.

8. Rimane inteso che nel caso di contratti attuativi aventi ad oggetto lavori vale quanto previsto dal Titolo IV del TUSL n.81/08 e ss.mm.ii. e conseguentemente, successivamente all'atto di stipula di ciascun Contratto Attuativo e comunque prima dell'inizio delle attività previste nel singolo ordinativo, l'Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio P.O.S. (stilato entro i trenta

giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo), complementare e di dettaglio sulla base dello specifico PSC che sarà fornito dalla Amministrazione tenuto conto del DUVRI, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all'Accordo ed al singolo appalto specifico.

9. Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli artt. 108 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato).

10. L'Appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al Responsabile della Sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (quando nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C.

11. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

PARTE III – REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

CAPO 1- Disposizioni introduttive

Art. 9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

1. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 Documenti che fanno parte del Contratto Attuativo

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto Attuativo i seguenti documenti:

- a) Il presente Capitolato Speciale compresi gli allegati collazionati alla lettera di invito;
- b) L'offerta tecnica economica dell'Affidatario e i suoi allegati;
- c) La Tariffa dei Prezzi Regione Lazio (anche se non materialmente allegata) vigente all'atto della indizione della gara; tale tariffa è il primo e principale

riferimento di tutti gli affidamenti, e sui prezzi di essa verrà applicato il ribasso offerto in sede di procedura “Accordo Quadro”;

d) I Prezzari editi dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di validità al momento dell’aggiudicazione dell’accordo Quadro; tale prezzario verrà utilizzato solo ed esclusivamente nei casi in cui non venisse rinvenuta nel prezzario di cui al punto precedente la voce di elenco oggetto di valutazione, o voce comunque simile e/o assimilabile;

e) per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; ovvero per cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 il piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;

f) il documento unico di valutazione dei rischi interferenti ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;

g) h) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto

h) 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

i) Il cronoprogramma di ciascun contratto attuativo;

j) Polizze di garanzia;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme in materia di contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare:

- a) il Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione i Contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 ed i suoi allegati;
- b) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Le vigenti Norme Tecniche sulle costruzioni (NTC 2018) ed ogni successiva modifica ed integrazione;
- d) Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale ” (G.U. n. 47 del 26/2/2011 S.O.) ed ogni successiva integrazione e modifica;
- e) Tutte le norme comunque vigenti nell’ambito del settore dell’opera da realizzare siano esse generali che di indirizzo;
- f) Le norme UNI, CEI ed in genere le specifiche norme o regole tecniche o norme verticali, anche volontarie, che individuino e garantiscano la realizzazione secondo la perfetta regola dell’arte;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo se non espressamente richiamati nello specifico contratto attuativo.

Art. 11 Disposizioni particolari riguardanti il Contratto attuativo

1. La sottoscrizione del Contratto Attuativo e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto e del progetto esecutivo, ove esistente, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Nell'accettare i singoli lavori di cui ai Contratti Attuativi oggetto dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà dichiarare:

- a) di aver preso approfondita ed esaustiva conoscenza degli interventi da realizzare e delle opere da eseguire, di aver approfonditamente preso visione dei luoghi interessati dai lavori, di tutte le interferenze comunque connesse con essi ed i lavori da eseguire e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, avendo quindi valutato preliminarmente la fattibilità dell'intervento, con garanzia assoluta della conservazione dei livelli di esercizio della struttura sanitaria, e di aver preso esatta conoscenza della condizione e della situazione riguardante gli impianti che comunque interagiscono con i lavori da eseguire;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica.

d) di rinunciare quindi, già in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti;

3.L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1.Nell'esecuzione dei lavori, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto del Contratto attuativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti prestazionali e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

2.Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultima, si applicano le normative vigenti sul tema.

3.L'Appaltatore sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione come trasposti nel D.lgs. n.106 del 16.06.2017.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» come precedentemente richiamate.

5. L'accettazione di materiali, apparecchiature, impianti da parte della Direzione Lavori avverrà solo a seguito della consegna e verifica di tutta la documentazione obbligatoria o necessaria per valutarne la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e alla normativa vigente in materia. In assenza di tali documentazioni i materiali, le apparecchiature, gli impianti non potranno essere accettati e pertanto messi in opera.

6. L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad effettuare, a proprie spese ed oneri, le verifiche su materiali, componenti ed elementi finiti, per i quali, i Capitolati speciali-parte tecnica (edile, strutturale, elettrico, meccanico), prevedano prestazioni e caratteristiche misurabili attraverso prove e controlli, secondo le indicazioni delle specifiche normative di settore (UNI, direttive, verifiche secondo prassi consolidate). I risultati ottenuti dalle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e all'organo di collaudo per la loro validazione.

Art. 13 Disposizione in materia di criteri ambientali minimi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi

per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii., se e nella misura eventualmente applicabili.

2. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

Art. 13 bis La Direzione Lavori

1. Per la corretta esecuzione degli affidamenti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione, trattandosi di lavori di manutenzione, nomina un proprio Direttore lavori che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell'Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Appaltatore. La Direzione Lavori presiederà tutte le fasi degli interventi dalla stipula del Contratto Attuativo (invio delle richieste) al controllo finale dell'operato che sarà comunicata all'Appaltatore con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail).

2. Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più edifici la Struttura della Direzione Lavori che dovrà interloquire ed interfacciarsi con l'utenza e con l'Appaltatore potrà, quindi, essere costituita da più direttori operativi (assegnati a più edifici) facenti capo ad un unico Direttore dei Lavori.

3. Resta chiaro che prima dell'inizio dei lavori o comunque alla consegna degli stessi verrà comunicata all'Appaltatore, da parte del Direttore Lavori la composizione dell'ufficio di direzione dei lavori.

4. L'Appaltatore dovrà, d'altro canto, provvedere per proprio conto a designare una propria sede operativa nel Comune di Roma o Provincia indicandone indirizzo, telefoni, fax ed e-mail da utilizzare per ogni evenienza dotata di persone qualificate (presidio minimo di due persone) volto ad intervenire e/o assistere e/o smistare le richieste di intervento provenienti dalla D.L. e/o Struttura dell'Amministrazione.

L'Appaltatore all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del Direttore Tecnico che dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali e del suo sostituto.

5. Il Direttore Tecnico e il suo sostituto designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

CAPO 2 – Termini per l'esecuzione dei contratti attuativi

Ferme restando le norme e le regole sulla esecuzione dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati si precisa a titolo indicativo:

Art. 14 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio nei tempi indicati nell'Ordine di Lavoro, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Art. 15 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori e le attività compresi in ciascun Contratto attuativo è indicato nell'Ordine di Lavoro.

2. Sempre nell'Ordine di Lavoro sono indicate eventuali sospensioni delle lavorazioni già previste nel progetto. La sospensione dei termini di cui al

presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 17 presente Capitolato.

3. L'appaltatore è perfettamente edotto del fatto che gli interventi potranno essere eseguiti in maniera frammentaria, su aree non perfettamente delimitate e che gli stessi dovranno essere realizzati con le cautele e le modalità necessarie per garantire lo svolgimento (senza interruzioni e/o rallentamenti) delle attività sanitarie; il medesimo appaltatore è obbligato, ove risulti necessario, ad eseguire le opere in giornate prefestive e festive e/o in orari al di fuori di quelli in cui è presente l'attività sanitaria, senza che questo possa comportare richieste di maggiori compensi e/o proroghe dei termini di ultimazione dei lavori. Di ciò il medesimo appaltatore dichiara di averne tenuto conto in sede di formulazione dell'offerta.

4. L'Appaltatore può elaborare il Programma dei lavori di cui al successivo articolo tenendo conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive e pertanto l'Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi per l'utilizzo di mano d'opera in queste giornate.

5. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

6. Al termine dei lavori tutte le attività e documentazioni di cui all'art. 1, comma 5, per quanto non ancora sia stato possibile consegnare durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento.

Art. 16 Proroghe nell'esecuzione dei lavori

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini indicati nell'Ordine di Lavoro, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con un anticipo di almeno un terzo del tempo assegnato. Ad esempio per un lavoro di durata 30 giorni la proroga dovrà essere richiesta con un anticipo di almeno 10 giorni. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese subappaltatrici o sue fornitrici.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di un terzo dei giorni alla scadenza del termine indicato nell'Ordine di Lavoro comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine indicato nell'Ordine di Lavoro, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a eventuali proroghe parziali relative alle eventuali soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 16; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 11 si intende il termine intermedio previsto dall'Ordine di Lavoro e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 17 Sospensioni .

Vale quanto all'All.II.14 D.Lgs. n. 36/2023, articolo 8.

Art. 18 Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale di valore pari all'1 per mille dell'importo del contratto attuativo. Se il progetto prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 21, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori ed indicate nell'Ordine di Lavoro;

L'applicazione della penale di cui al presente comma e al comma 1 non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, c.1, del Codice Civile.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) lettera b) e lettera c) è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

4. La penale per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale dell'Appaltatore, a termini del precedente comma 1, anche nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo dei lavori del contratto attuativo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:

- a. mancata consegna, nel termine stabilito dal presente capitolato, di elaborati, atti tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualità dei materiali anche nel rispetto della normativa antincendio, ecc e quanto previsto all'art. 1, comma 5;
- b. mancato rispetto di scadenze nella consegna elaborati riguardanti il "as built" e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera a).

Anche per tali ipotesi di ritardo, l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore; in particolare, qualora il ritardo sia tale da pregiudicare l'ottenimento di autorizzazioni, nullaosta, o qualsiasi altra condizione di fatto o di diritto per la completa fruibilità dell'opera, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire da soggetti terzi atti, documenti, campioni, ecc.; addebitando i relativi oneri all'Appaltatore.

5. La penale di cui al comma 2, lettera a) è applicata all'intero importo dei lavori, la penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori per la cui ultimazione è prevista la scadenza.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi del ritardo ovvero in sede di conto finale.

7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1, 2 e 4 nonché del successivo art. 34 non può superare il 10 per cento dell'importo del contratto attuativo; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la procedura prevista dal Codice dei Contratti materia di risoluzione del contratto.

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Entro il termine stabilito nell'Ordine di Lavoro, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, ove richiesto, un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree e comunque

interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 20 Inderogabilità dei termini per l'esecuzione dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; nel caso che gli accertamenti siano ordinati dalla direzione dei lavori potrà essere motivatamente concessa una proroga;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario alla Direzione Lavori per l'approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;
- f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

i) gli scioperi a qualunque titolo organizzati

j) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale

k) il tempo necessario alla Direzione Lavori ed alla Stazione appaltante per l'esame e l'approvazione delle eventuali proposte di variante dell'Appaltatore

l) l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti.

m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

n) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva se redatta dall'Impresa.

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'esecuzione dei servizi o per l'ultimazione dei lavori superiore al 30% dei tempi indicati nell'Ordine di Lavoro e l'infruttuoso decorso del termine perentorio per l'ultimazione assegnato dal Direttore dei lavori, produrrà la risoluzione del contratto attuativo ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti.

2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo trova comunque applicazione la penale di cui all'articolo 19, comma 1, che viene computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto cronoprogramma o al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 3 – Disciplina Economica

Art. 22 Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori

1. Le rate di acconto sono dovute, con le limitazioni di cui al comma 7, ogni trimestre a prescindere dall'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 27, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2,

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il..» con l'indicazione della data di chiusura ed il RUP emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini di legge, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, al termine dei lavori può essere emessa una rata di acconto per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1. In tal caso, l'importo complessivo delle rate di acconto liquidabili prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione non potrà superare il 95% dell'importo

contrattuale. L'importo dei lavori residui, pari al 5% dell'importo contrattuale, sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 23. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo dell'Ordine di Lavoro originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti aggiuntivi.

7. Ai sensi degli art. 119, commi 6 e 7 9 del Codice dei contratti e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

8. I pagamenti sono subordinati all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 23 Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed

erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i termini di legge dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, del Codice dei contratti emessa con le seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'Appaltatore e il direttore di cantiere devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 105, comma 9 del Codice dei contratti e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

9. I pagamenti sono subordinati all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 24 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Vale quanto all'art.125 del Codice dei Contratti, fatta salva ogni diversa pattuizione in sede di contratto dovuta alla specificità della Stazione Appaltante.

Art. 25 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Come all'articolo precedente.

Capo 4 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 26 Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed incluso nelle generalità e specifiche della Tariffa dei Prezzi 2 Regione Lazio nei Prezzi Informativi per l'edilizia – Impianti Elettrici, Impianti Tecnologici, Recupero Ristrutturazione Manutenzione pubblicati

semestralmente dalla casa editrice “DEI – Tipografia del Genio Civile vigenti al momento dell’aggiudicazione dell’Accordo quadro.

2. Per ogni maggiore dettaglio sulla misurazione delle opere si farà riferimento all’art. 72 del “Capitolato speciale tipo per appalto lavori edilizi” pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. (ex Ministero Lavori Pubblici).

3. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e concretezza del lavoro appaltato secondo la regola dell’arte.

4. Il computo delle forniture ed opere viene eseguito, in dipendenza delle esigenze di condotta dei lavori, a misura o ad economia, applicando i prezzi unitari degli Elenchi Prezzi citati, al netto del ribasso offerto in sede di gara; tuttavia per ogni singolo ordine di lavoro, l’importo delle opere in economia non può essere superiore al 20% del valore totale dell’ordine stesso (al netto del ribasso).

Art. 27 Prezzi della manodopera

1. Per ogni ordinativo, i lavori in economia, preventivamente approvati dalla Direzione Lavori, saranno inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, la tipologia di lavoro e del personale dell’Aggiudicatario che le ha eseguite.

2. Il costo della manodopera liquidato è quello aggiornato bimestralmente a cura dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e comprendente le seguenti voci di:

- **Materiali** – Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, i dazi, i noli, le perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto dei lavori.
- **Operai e Mezzi d'opera** – Tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera dovranno trovarsi nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali oneri.
- **Lavori** – Tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

3. Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d'impresa pari al totale percentuale del 25% che sarà assoggettato al ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

4. La quota contrattuale relativa agli oneri della sicurezza verrà liquidata tenendo conto degli importi della sicurezza di ogni singolo Contratto Attuativo.

I prezzi stabiliti nel presente Capitolato, infine, si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e sono invariabili per tutta la durata dell'Accordo.

CAPO 5 - Garanzie

Art. 28 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione di lavori

1. Ai sensi dell'articolo 117 , del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, salvo che il ritardo nel perfezionamento delle operazioni di collaudo non sia imputabile all'Appaltatore; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle

parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata conformemente a quanto previsto dal DM delle Attività Produttive n°123 del 12/05/04 e a quanto indicato nell'Ordine di Lavoro e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto attuativo e suddivisa in: partita 1) opere oggetto del contratto
partita 2) opere preesistenti
partita 3) demolizioni e
sgomberi

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 5.000.000,00 euro e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi collaboratori.

Si richiede inoltre che la polizza assicurativa comprenda le seguenti tipologie di rischio:

- danni a cose dovuti a vibrazioni;
- danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia la causa;
- danni a cavi e condutture sotterranee;

- danni da azioni di terzi;
- danni per cause di forza maggiore.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

PARTE IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Capo 1 – Modifiche contrattuali, prezzi e oneri dell'appaltatore

Art. 29 Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto le varianti che ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione nelle forme e modalità di cui all'art. 44.

4. Le modifiche che comportino aumento dell'importo del contratto attuativo vengono effettuate mediante atto aggiuntivo all'Ordine di Lavoro.

5. Per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché l'adeguamento dei piani operativi.

6. Per cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal RUP, l'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 30 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Ferma restando la vigenza dell'art. 60 D.lgs. n.36/2023 in materia di revisione prezzi, le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 26.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 26, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto, oppure, ove questo non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. In questo caso le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta.

Art. 31 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione dei progetti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità ai patti contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere di ogni singolo Contratto Attuativo. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di modifiche o varianti non ordinate per iscritto;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati e da impiegarsi;
- e) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all'interno dell'attività oggetto di Contratto Attuativo;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono, a norma di Contratto Attuativo all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- g) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati i lavori di altro tipo, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che l'impiego di personale addetto ad

impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto e sia richiesto dalla Direzione lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

m) la consegna (di volta in volta precisato dalla Direzione dei lavori con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall'area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive opere e manutenzioni;

n) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione dei danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell' Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

o) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell' Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

p) gli oneri tutti, nessuno escluso, per garantire l'esercizio sanitario assistenziale della struttura ospedaliera, e pertanto l'Appaltatore dovrà attenersi, senza ulteriori oneri per la Amministrazione a tutte le prescrizioni ed a tutte le richieste che la Direzione Lavori e la Direzione Sanitaria ritenga

comunque utili ed opportune, per la salvaguardia della salute di operatori e pazienti.

2.L'Appaltatore è tenuto a predisporre a proprio esclusivo carico, quanto necessario per l'ottenimento di autorizzazioni per la realizzazione delle prestazioni ad esso affidate; presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Consorti privati, Comune, Provincia, Regione, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, VV.F., ASL Competente, ecc.) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere ad ottenere e ritirare materialmente tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni eventualmente emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione alle opere e alla conduzione del cantiere.

3.Nei casi in cui l'affidamento comporti variazioni di distribuzione planimetrica degli impianti, sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore l'esecuzione di tutte le pratiche necessarie all'aggiornamento delle documentazioni tecniche ed alle denunce agli Enti comunque Preposti al controllo degli impianti (INAIL, Arpa Lazio ecc.). Non potrà essere liquidata la rata finale dei lavori se non vi è adeguato riscontro degli oneri di cui al presente punto.

Art. 32 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1.L'Appaltatore è obbligato:

- a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della Direzione Lavori, in distinte ubicazioni e sedi afferenti all'Amministrazione. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di tre unità e comunque deve rispettare tutte le precauzioni eventualmente necessarie al rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza (eventuale assistente aggiuntivo per i casi che prevedono la presenza di più persone). L'Appaltatore, pertanto, dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente;
- b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- d) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal Direttore dei Lavori, che, per loro natura, si giustificano mediante fatture;
- e) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa), nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori anche mediante l'ausilio di software e strumenti informatici.

Art. 33 Penali per inadempienze

1.L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 126 del codice dei contratti, sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille di ciascun Contratto Attuativo per riscontrato inadempimento nelle seguenti ipotesi:

- per mancato rispetto delle clausole e condizioni del contratto attuativo concernente le opere da realizzare;
- per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alle necessità di ogni singola opera;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l'urgenza di esecuzione;
- nella esecuzione di ordini di servizio impartiti nell'ambito del contratto sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte.

2. Verranno applicate, invece, le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:

- nel caso di "Pronto Intervento" (**Priorità 01: in emergenza – lavoro immediato**), qualora l'Appaltatore, non appena ricevuto l'ordine dalla Direzione Lavori e senza aspettare la regolarizzazione con un ODL specifico, non intervenga entro un'ora dalla comunicazione od ordine impartito dalla D.L., verrà applicata una penale di € 150,00/ora conteggiata a partire dall'ora successiva al ricevimento della comunicazione;
- nel caso in cui l'Appaltatore sospendesse l'esecuzione dei lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della Direzione Lavori è soggetto ad una penale di € 1000,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

5. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il presente Accordo e/o con i contratti attuativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi vengono addebitate all'appaltatore con una maggiorazione del 10% per cento a titolo di penale.

6. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi dell'evento ovvero in sede di conto finale.

7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.

8. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste agli articoli 21 e 50 in materia di risoluzione del contratto.

Capo 2 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 34 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81.

2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2009.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2009;

c) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 39.

d) L'appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso il certificato di cui al comma 1, lettera c), deve essere presentato comunque qualora siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza;

e) Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

f) L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 35 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 34, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 36, 37, 38 e 39.

4. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 36 Piano di sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo

1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008 è fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Nella redazione del piano sostitutivo l'Appaltatore dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto e messo a disposizione dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall' art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento:

- eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal Coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 37.

- predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e ai punti 1 e 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto allegato all'Ordine di Lavoro.

- redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante su indicazione dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 1 e 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell'appaltatore.

3. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 37.

Art. 37 Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza

1. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima disciplina dell'articolo 35.

3. Qualora si sia resa obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, si applicano anche i commi seguenti.

4. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria

esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

5. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

6. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

8. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 38 Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 42, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo o del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 36.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto.

Art. 39 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore della sicurezza, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo (a seconda dell'entità e tipologia del cantiere) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto attuativo. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore, redatto in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'Appaltatore e/o dalla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 37 e 39; contestualmente all'invio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore invierà il piano anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

6. La presentazione e approvazione del Piano Operativo di Sicurezza è necessaria anche per i lavori autonomi o per le imprese esecutrici che fanno il loro ingresso in cantiere a titolo di cosiddetto "subaffidamento" ex art.105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei Contratti; i subaffidamenti, costituiti dalle forniture con posa in opera ed i noli a caldo, rientranti nelle specifiche

caratteristiche di cui alla citata norma, vengono semplicemente comunicate alla Stazione appaltante e alla Direzione Lavori; in questo caso la comunicazione di subaffidamento dovrà contenere la specifica che “*Il Piano Operativo di Sicurezza è stato inviato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l’approvazione*”, mentre il relativo documento sarà inviato esclusivamente al Coordinatore per la sicurezza.

7. Per l’ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all’autorizzazione della Stazione appaltante, anche l’approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere; l’approvazione del Piano Operativo di Sicurezza sarà contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all’Appaltatore, alla Stazione appaltante e alla Direzione Lavori.

8. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all’Appaltatore di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si rivolgerà direttamente all’Appaltatore, ed il piano così modificato ed approvato rimarrà depositato presso il cantiere; alla Stazione appaltante dovrà pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

Art. 40 Accesso ai luoghi d’intervento

1. L'accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione degli interventi è riservato agli addetti ai lavori ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e sorveglianza.

2. L'Appaltatore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Tecnica.

3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc.).

Capo 3 – Disciplina del subappalto

Art. 41 Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, le prestazioni oggetto di ogni singolo Contratto Attuativo sono subappaltabili come di seguito:

n.	Descrizione lavori	P (principale) S (secondaria)	Cat e classifica	Subappaltabile
1	Edifici civili e industriali	P Qualificazione SOA obbligatoria	OG 1 Classifica V	Fino al 50%
2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	S Scorporabile	OG 2 Classifica IV bis	Interamente

3	Impianti tecnologici	S Scorporabile	OG 11 Classifica III bis	Interamente
/	Servizio tecnico/gestionale canone	a /	/	Fino al 50%

Le opere oggetto di subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ai sensi del comma 17 del richiamato Codice dei contratti, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della complessità delle lavorazioni da effettuare.

2. Il subappalto sarà autorizzato dall'Amministrazione a condizione che l'Appaltatore provveda a titolo indicativo e fermo restando quanto previsto dall'art. 119 Codice:

- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni;
- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta le parti di prestazioni che intende subappaltare;
- a non subappaltare o affidare a cottimo prestazioni/categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- ad indicare all'atto dell'offerta per ciascun ordinativo specifico le parti di prestazioni che intende subappaltare;

- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Amministrazione che provvederà al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando una copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo paragrafo;
- ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla legge;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che, da parte dei subappaltatori o cottimisti, venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L.

nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;

- a trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza per la sicurezza fisica dei lavoratori;

- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Aggiudicatario stesso;

- a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

3. Il subappalto potrà essere vietato dall'Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

Art. 42 Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice di contratti, l'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore, l'importo dovuto per le prestazioni, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.

2. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 1, l'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, con le eccezioni di cui al presente articolo.

a) In tutti i casi, per ogni Stato di Avanzamento Lavori, alla fattura dovrà essere allegato un prospetto dal quale risulti l'elenco dei subappaltatori che hanno eseguito prestazioni nel SAL di riferimento, con l'importo delle attività eseguite da ciascuno. Il prospetto dovrà essere controfirmato dal Direttore dei Lavori, e da tutti i subappaltatori presenti nell'elenco.

b) Quando l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto al comma 2, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Appaltatore è tenuto a far pervenire alla Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascun pagamento, le fatture quietanziate dei subappaltatori che hanno eseguito attività nel SAL di riferimento. In caso di inadempimento, a prescindere dai termini di pagamento eventualmente pattuiti tra appaltatore e subappaltatore,

la amministrazione procederà a pagare direttamente il subappaltatore, ai sensi del Codice dei contratti.

c) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti di subappaltatori, cottimisti, subaffidatari, ovvero componenti dell'A.T.I. appaltatrice, la Amministrazione può provvedere, sentito l'appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto ai subappaltatori, cottimisti, ovvero alle mandanti dell'A.T.I. ed alle società anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione dell'appalto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Amministrazione la parte di prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti ovvero dai mandanti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

d) Le somme direttamente corrisposte al subappaltatore in attuazione dei commi 4 e 5 saranno detratte dall'importo della rata di acconto o di saldo successiva al pagamento stesso.

CAPO 4 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 43 Riserve e domande dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio secondo le puntuali indicazioni di cui all'art.7 dell'All.II.14 del Codice dei contratti.

Art. 44 Accordo bonario

1. Qualora durante l'esecuzione del singolo appalto specifico, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile di Progetto deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di cui all'art. 210 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Si procede a norma degli artt. 210 e 211 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Art. 45 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) all'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto dei Contratti Attuativi ricadenti nell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di lavoro in vigore;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2.In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 47 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;
- e) Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
- f) Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

g) A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Accordo.

h) I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 48 Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. All'ultimazione delle prestazioni oggetto di ciascun Contratto Attuativo la Direzione Lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno, pertanto, rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sua cura e spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione.

2. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte delle attività che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. In carenza totale di intervento da parte dell'Appaltatore, trascorsi

inutilmente cinque giorni dall'ordine di ripristino/aggiustamento, la Amministrazione è di diritto autorizzata a far eseguire riparazioni e ripristini "in danno" con conseguente totale addebito dei costi all'appaltatore. Restano ferme le condizioni di garanzia sulle opere eseguite, previste dalle vigenti norme e come regolate dal contratto e dai suoi allegati.

Art. 49 Danni alle opere

1. In caso di danni alle opere, l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

2. Ove i danni dipendano da cause di forza maggiore, l'Appaltatore sarà tenuto a farne denuncia alla Direzione Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia la Direzione Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Art. 50 Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ferme tutte le previsioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice dei Contratti, l'amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti Attuativi, ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi di seguito elencati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro

- a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”;
- b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
- c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;
- d) provvedimento definitivo, a carico dell’Appaltatore, dell’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste negli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- f) cessione, da parte dell’Appaltatore, dell’Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;

- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti Attuativi;
- j) risoluzione di anche uno solo Contratto Attuativo;
- k) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Risoluzione dei Contratti Attuativi

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione dell'Ordine di Lavoro specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del ordinativo specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo ODL;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

2. La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nei casi succitati nonché nelle ipotesi di cui all'art. 21, sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli contratti, saranno contestate all'Appaltatore dal R.D.P. con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che

l'inadempienza sia sanata, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo contratto.

3. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'interpello secondo le modalità di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 36 del 2023, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore.

4. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

5. Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

6. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo, in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in

manca di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi effettuati, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione di ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

7. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta anche la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi in corso, stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione stessa. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.

8. In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere. L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose.

CAPO 5 - Disposizioni per l'ultimazione

Art. 51 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta Appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore

dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 52 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione all'appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione si produrranno a decorrere dalla data di emissione del certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine. Si dà atto sin d'ora che il collaudo specialistico funzionale degli impianti termici o di condizionamento deve comunque effettuarsi in condizioni climatiche adeguate, che potrebbero risultare assenti nei tre/sei mesi successivi all'ultimazione di lavori: in tal caso, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sarà emesso contestualmente al collaudo degli impianti, appena si verificano le relative condizioni.

2. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle

caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nell'Ordine di Lavoro.

Art. 53 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RDP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 54 Garanzia

1. L'Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per due anni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione tutti gli impianti e opere realizzati; l'Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.

CAPO 6 Norme finali

Art. 55 Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla Normativa Nazionale vigente, nonché di quanto disposto all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora l'Appaltatore sia costituito sotto forma di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 16 e 17 dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE V – SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

Capo 1 – Manutenzione opere edili

Art. 56 Prestazioni esigibili ed interventi richiesti all'Appaltatore

1. A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano nel seguito le principali prestazioni esigibili all'Appaltatore dell'Accordo Quadro:

- la manutenzione straordinaria di natura civile da eseguirsi presso gli edifici di cui allo “Stato Patrimoniale” allegato al presente capitolato e nel compendio del complesso ospedaliero ASL Roma 1 a seguito di richieste dell'Amministrazione meglio descritte nel seguito;
- lavori di pronto intervento (in Somma Urgenza ed in Urgenza) potenzialmente esigibili in tutte le ore della giornata (h24);
- la “rendicontazione” degli interventi eseguiti all'interno di ciascun appalto specifico stipulato all'interno dell'Accordo Quadro: l'Appaltatore dovrà presentare un rapporto di lavoro o consuntivo con relativo bilancio per ogni singolo intervento indicante il numero di ODL specifico in cui l'intervento ricade, la descrizione dell'intervento, l'ubicazione delle prestazioni eseguite ed i singoli importi divisi rispettivamente per lavori “a misura”, per “opere in economia” (se preventivamente autorizzate dalla D.L. e nei limiti consentiti) e per provviste e/o materiali eventualmente occorsi e non previsti nelle Tariffe e nei Prezzari di contratto. Ogni rendicontazione dovrà permettere di

individuare l'Edificio, il Piano, il Locale o i Locali, la Struttura dell'Amministrazione e la tipologia dell'intervento eseguito, al fine di poter utilizzare tale reportistica per eventuali indagini statistiche. Tale rendicontazione, infatti, specifica di ciascun intervento, dovrà far parte, al termine di ciascun ordinativo, di una rendicontazione complessiva in cui sarà possibile ricavare, tramite il software di gestione, la reportistica inerente l'analisi economica che permetta, con opportuni filtri, di ottenere la rendicontazione per ordinativo, per edificio, per struttura richiedente, per categoria di lavoro, etc.)

Tali rendicontazioni, infine, se richiesto dal D.L., dovranno essere corredate da una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico dell'Appaltatore e descrittiva dei lavori eseguiti (con eventuali allegati: disegno costruttivo, foto, etc.). Tali rapporti dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore e visti dalla Unità Operativa richiedente l'intervento e/o dalla Direzione Lavori.

Art. 57 Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi

1. In generale le attività di manutenzione ordinaria edile sono ricomprese in affidamenti specifici, pertanto, gli interventi che potranno essere oggetto di singoli affidamenti specifici stipulati durante il periodo contrattuale di durata dell'Accordo Quadro sono ricompresi nelle attività escluse dai suddetti affidamenti, in particolare, le manutenzioni straordinarie dovranno secondo

programmi condivisi con gli affidatari delle suddette attività. In funzione dell'urgenza di un'attività manutentiva di tipo straordinario, infatti, l'Amministrazione, tramite la propria Direzione Lavori incaricata, potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione delle seguenti tipologie di intervento:

a) Priorità “01” – Lavori urgenti su chiamata per guasto o manutenzione correttiva – lavoro immediato

Tale tipologia di manutenzione è quella relativa agli interventi da effettuare immediatamente, a seguito di un guasto o mal funzionamento verificatosi presso le strutture in uso all'Amministrazione: da tale tipologia di intervento potrebbero, infatti, scaturire, a seconda dell'urgenza richiesta, un pronto intervento da eseguirsi entro due ore dalla chiamata oppure un intervento a breve termine da eseguirsi entro le 24 ore successive, come meglio descritto nel seguito.

Risulta evidente che per entrambe le suddette tipologie di intervento (di somma urgenza ed urgenti), come già accennato in precedenza, le attività verranno contabilizzate a consuntivo e regolarizzate mediante la stesura di un appalto specifico stipulato successivamente all'esecuzione delle opere, secondo le condizioni ed i dettami previsti nell'Accordo Quadro.

Per maggiore chiarezza si descrivono, qui di seguito, i lavori classificabili in “pronto intervento” o di “somma urgenza” e quelli “urgentissimi” o da eseguire nel breve termine.

Lavori di pronto intervento o di somma urgenza

Sono considerati lavori di “pronto intervento” tutte quelle opere di manutenzione che si rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per eliminare rischi connessi con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria le opere che richiedono l'intervento entro le due ore successive alla richiesta trasmessa all'Aggiudicatario (anche in orari extra lavorativi: serali, notturni, prefestivi e festivi).

L'intervento, in tal caso, dovrà prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro, ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare l'interruzione dei servizi erogati all'interno delle strutture aziendali, anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le successive attività dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite la Direzione Lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine.

Nei casi di “somma urgenza”, sarà l'Appaltatore, con la propria organizzazione, che dovrà garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea di più interventi dove per “organizzazione” si intende la capacità dell'Aggiudicatario di eseguire con manodopera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, l'esecuzione contemporanea di più opere, nei tempi prefissati dalla Direzione Lavori, come meglio specificato all'interno del presente Capitolato.

L'Appaltatore sarà ritenuto, pertanto, responsabile per ogni danno derivante all'Amministrazione per la mancata tempestività degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell'adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell'intervento.

Resta ben inteso che la coincidenza di uno o più interventi da eseguire, in nessun modo, giustificherà eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore, in tutti i casi di emergenza ravvisati dalla Direzione Lavori, dovrà garantire l'intervento in orario notturno o nei giorni festivi, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di sicurezza evitando l'interruzione dei servizi e l'interruzione del normale svolgimento delle attività presso le strutture.

b) Priorità "02" - Lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere di manutenzione che richiedono l'intervento sul posto e la chiusura delle operazioni necessarie al massimo entro le 24 ore successive a decorrere dalla comunicazione di richiesta da parte della Direzione Lavori.

Nel caso in cui l'esecuzione dell'attività manutentiva nelle 24 ore preveda delle soluzioni temporanee e non risolutive e la risoluzione definitiva del problema richieda interventi complessi e/o l'allestimento di un cantiere, gli interventi successivi a quelli urgenti ricadranno nei lavori di manutenzione da eseguirsi all'interno di un altro ordinativo specifico stipulato a seguito della stesura di un'offerta e di un cronoprogramma concernenti le attività da eseguire alla stessa stregua di tutti gli interventi di manutenzione predittiva e/o migliorativa meglio descritti di seguito.

Non sembra superfluo ribadire che è piena ed esclusiva facoltà del R.D.P. stabilire se un'opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di "somma urgenza" od "urgenza" e pertanto da eseguire immediatamente.

L'altro tipo di manutenzione potenzialmente richiedibile all'Appaltatore del presente Accordo Quadro è la manutenzione predittiva e/o migliorativa, comunque straordinaria: fanno parte di queste tipologie di manutenzione tutti quei lavori a medio e lungo termine la cui esecuzione avverrà esclusivamente in seguito ad una specifica stipula di contratto all'interno dell'Accordo Quadro, richiamante le condizioni del medesimo accordo.

c) Priorità "03" – Lavoro programmato – Manutenzione predittiva e/o migliorativa, comunque straordinaria

Tali tipologie di manutenzione verranno espletate nei seguenti casi:

- c.1) se si è a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell'elemento o manufatto per cui si può decidere la sostituzione dello stesso;
- c.2) il grado di ripetibilità di un certo guasto sullo stesso elemento mantenuto (anche da altre ditte ed altri affidamenti) risulta elevato per cui si è nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del guasto;

c.3) lavori individuati secondo le esigenze e le priorità stabilite dall'Amministrazione che definisce, di concerto con l'Appaltatore, i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi.

Art. 58 Modalità di ordinazione dei singoli affidamenti

1. Gli interventi di manutenzione come precedentemente descritti, oggetto di singoli affidamenti specifici, saranno ordinati tramite la stipula di specifici contratti di appalto (od ordini di lavoro) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell'Accordo Quadro stipulato con l'Appaltatore dello stesso.

2. L'ordine di lavoro verrà sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione (aventi potere di firma) e dall'Appaltatore a seguito di una richiesta di intervento e di una relativa offerta (stilata dall'Appaltatore) approvata dalla D.L, o nelle modalità offerte nel servizio di gestione e call center di cui al capo 2 della presente parte.

3. La richiesta di intervento verrà compilata e spedita dalla Direzione Lavori all'Appaltatore tramite fax, email o a mezzo telefono (nel caso di interventi di somma urgenza). All'interno della richiesta vi saranno indicati una serie di dati minimi (riportati nel seguito), necessari all'appaltatore per individuare l'intervento o gli interventi da realizzare e stilare la relativa offerta.

4. I Dati minimi contenuti nella richiesta di intervento:

- codice o numero di riconoscimento della richiesta (numero progressivo – codice dell'intervento)
- la data della richiesta dell'intervento;
- la tipologia dell'intervento da effettuare;
- la descrizione dell'eventuale guasto;
- l'oggetto su cui effettuare l'intervento;
- il riferimento alla localizzazione fisica (ad es.: codice edificio, piano, locale);
- il riferimento dell'utenza (Nome, Cognome, Telefono) da cui è partita la richiesta;
- il tempo utile di esecuzione, tenendo conto della tipologia ed entità del singolo intervento da svolgere (pronto intervento, urgente, programmato, etc.);
- eventuali riferimenti ad allegati (lay-out, planimetrie costruttive, relazione, etc.).

5. L'Appaltatore, ricevuta la richiesta di intervento, nel caso in cui si tratti di interventi eseguibili a medio e lungo termine (non urgenti), provvederà a stilare e spedire alla Direzione Lavori (tramite e mail, etc.) preventivo redatto sulla base di specifico progetto esecutivo in merito all'intervento od agli interventi da realizzare nel rispetto di quanto già contenuto nell'Accordo Quadro in termini di prescrizioni e condizioni economiche. Il preventivo verrà

analizzato dalla Direzione Lavori e, se approvata, comporterà l'emissione dell'ODL specifico da sottoscrivere a cura di entrambe le parti (Appaltatore e RDP).

6. Nel caso di interventi in "somma urgenza" ed "urgenti", l'attività verrà regolarizzata a consuntivo mediante un ordinativo specifico e non vi sarà, pertanto, la fase di richiesta d'offerta.

7. Ogni ordinativo specifico dovrà contenere, oltre che il riferimento all'Accordo Quadro, anche tutte le seguenti informazioni:

- la data di stipula dell' ODL;
- la descrizione sommaria delle opere contrattualizzate con i riferimenti (numero) alla/e richiesta/e ed all'offerta o consuntivo (nel caso di interventi in "somma urgenza" ed "urgenti"), da allegare all'ordinativo, che hanno generato il contratto medesimo;
- l'importo contrattualizzato;
- la tipologia dell'intervento o degli interventi da realizzare o realizzati (nel caso di interventi in "somma urgenza" ed "urgenti") e, pertanto, anche i tempi necessari per l'esecuzione;
- le firme dei rappresentanti dell'Appaltatore e dell'Amministrazione.

8. Nell'ordinativo specifico è, quindi, indicata dalla Direzione Lavori anche la tipologia dell'intervento in funzione dell'urgenza della richiesta di intervento.

9. All'Appaltatore potranno, infatti, essere richieste opere di pronto intervento oppure interventi a breve termine le cui tempistiche e modalità sono state già descritte all'interno del presente Capitolato.

10. L'ordinativo, inoltre, sarà utilizzato per l'applicazione di eventuali penali dovute a ritardi rispetto ai tempi stabiliti dalla tipologia dell'intervento, calcolati sulla base dell'orario di invio dei fax o e-mail di richiesta e/o di inizio e fine dell'intervento.

11. La Direzione Lavori provvederà a contabilizzare l'intervento o gli interventi ricadenti all'interno dell'ordinativo specifico secondo quanto stabilito all'interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall'Accordo Quadro.

12. In merito alla consuntivazione, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori i seguenti dati aggiuntivi:

- la data di inizio e di fine del lavoro effettiva (chiusura effettiva dell'intervento);
- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per l'intervento;
- la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito;
- allegati (lay-out modificati, foto ante e post intervento, etc.).

Art. 59 Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportate in tariffa

1. Per tutte le opere dell'Accordo le varie quantità di lavoro vengono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e per tutte, risultano comuni le considerazioni e le norme generali riportate nelle "prescrizioni generali" della Tariffa dei Prezzi Regione Lazio e qui nel seguito elencate.

a) Criterio generale

Per tutte le opere in relazione alla qualità e provenienza dei materiali, alle caratteristiche costruttive, alle normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento alle descrizioni e condizioni generali nel seguito elencate e contenute in Elenco Prezzi, che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

b) Metodo di calcolo

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,5 (spese generali 15% - utili 10%). Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. L'IVA è in ogni caso a carico dell'Amministrazione. I prezzi riportati nei singoli capitoli comprendono in linea generale tutte le misure di sicurezza collettive e personali, i relativi apprestamenti, previsti nelle norme vigenti in materia, salvo le eventuali indicazioni particolari contenute nelle singole voci di tariffa e nei piani di sicurezza. I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte ed eseguiti

secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. I prezzi sono stati calcolati effettuando, per un campione rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un'analisi dei prezzi ricavata dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) secondo lo schema allegato in tariffa. Per le restanti voci si è proceduto attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o facendo riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori.

c) Obiettivi ed ambito di applicazione

Le tariffe dei prezzi si riferiscono a condizioni definibili come “medie”, per quanto attiene sia alla dimensione e alla composizione del costruendo, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali. I prezzi si riferiscono a lavori pubblici.

I prezzi riportati, non potendo comprendere e prevedere l'ampia casistica di tutte le lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento a quelle lavorazioni e a quei prodotti più utilizzati e più rappresentativi nelle costruzioni medie, come sopra definite, selezionandoli dall'ampia gamma esistente, e ponendo l'obiettivo di evitare la pubblicizzazione dei materiali e dei marchi esclusivi delle aziende. Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee

della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

d) Opere compiute

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori e ogni altra condizione prevista dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte ed in piena efficienza, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di elenco, salvo quanto esplicitamente escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere all'esterno degli edifici.

e) Opere in economia

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi e strumenti d'opera.

Il soggetto Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

f) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le

ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

g) Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per opere in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.

Art. 60 Requisiti dei materiali e componenti – Norme generali

a) Specifiche dei materiali

1. I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e degli organi di controllo preposti essere riconosciuti della migliore qualità ed essere il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche ed estetiche dei manufatti da risanare.

2. L'Appaltatore è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla Direzione

dell'esecuzione sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed in genere, su tutte le forniture previste dall'Accordo.

3. L'eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio con l'appaltatore e sarà appositamente verbalizzato.

4. I materiali non accettati dalla Direzione Lavori devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. Il soggetto Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti.

b) Presentazione dei campionari

1. L'Appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, dovrà presentare la tipologia dei materiali che intenderà utilizzare nell'esecuzione dell'opera.

2. Ogni campione dovrà essere numerato e dovrà portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice e della Ditta Appaltante, inoltre, dovrà essere elencato in apposita distinta che dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori per ottenere l'approvazione.

3. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, dovranno essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.),

nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia al momento dell'impiego (art. 37 del 22 gennaio 2008).

4. Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della Direzione Lavori.

c) Corrispondenza dei materiali e delle forniture

1. I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente Capitolato, nonché alle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi.

2. La Direzione Lavori ha la facoltà di rifiutare in qualsiasi momento i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.

3. L'Appaltatore deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei. Detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove l'Appaltatore non

effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

4. Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

d) Materiali forniti in economia

1. I materiali forniti in economia debbono essere consegnati a piè d'opera nei luoghi indicati dalla Direzione dei lavori.

2. Il materiale risponderà sia nella qualità che nella quantità a quanto richiesto dall'Amministrazione e sarà fornito e disposto secondo i razionali criteri di cantiere e cioè in cumuli prismatici, in pacchi, fasci, sacchi e recipienti, così da essere geometricamente e ponderalmente commensurabile. Le sostanze ed i materiali originariamente contenuti in recipienti, involucri o sacchi chiusi o sigillati saranno contabilizzati per l'unità di origine, ritenendo non più utilizzabili gli eventuali residui.

3. La lista dei materiali forniti dall'Amministrazione sarà compilata settimanalmente a cura dell'Impresa. I prezzi unitari saranno quelli di elenco, se esistenti, o quelli concordati al momento dell'ordine.

4. Si rammenta che per ogni maggiore dettaglio sulla misurazione delle opere si farà riferimento all'art. 72 del "Capitolato speciale tipo per appalto lavori edili" pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. (ex Ministero Lavori Pubblici).

CAPO 2 – SERVIZIO TECNICO GESTIONALE

Art. 61 Oggetto del servizio tecnico gestionale

1. Il servizio comprende tutte le attività tecniche e gestionali necessarie alla gestione di tutti i servizi indicati nelle sezioni successive del capitolato e rappresenta il "cervello" del servizio integrato, ovvero la funzione di direzione generale e di coordinamento dell'intero appalto per consentire l'attuazione della logica generale del Servizio Integrato, creando un'opportuna integrazione informativa tra il Committente, l'Utente Interno e l'Assuntore.

Il servizio dovrà garantire:

- la riduzione al minimo dei disagi arrecati a seguito di guasti e/o danni agli immobili oggetto del servizio;

- un costante flusso di informazioni, preventive ed a consuntivo, riguardante l'andamento delle varie attività di servizio;
- il più rapido controllo e la valutazione da parte della Committente del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi dall'Appaltatore al fine di definire le politiche e le strategie di gestione del patrimonio;
 - un supporto logistico, tecnico, amministrativo ed informatico alle attività del Committente.

Art. 62 Descrizione Servizio

All'interno del servizio globalmente inteso dovranno essere fornite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

- progettazione e gestione della Centrale Operativa [Call Center];
- gestione del Sistema Informativo;
- monitoraggio - verifica ed analisi tecnica dello stato manutentivo;
- monitoraggio - verifica ed analisi tecnica delle condizioni statico strutturali (quadro fessurativo);
- monitoraggio - verifica dei requisiti normativi di legge;

- segnalazione guasti alla Centrale Operativa;
- assistenza all'informazione interna / attività intera;
- Contabilizzazione e fornitura costante e periodica della situazione contabile.

Per la totalità delle prestazioni s'intende inclusa la programmazione del servizio nonché la gestione ed esecuzione dei servizi **ed i relativi software, che rimarranno di proprietà della ASL Roma 1 a contratto compiuto.**

Art. 63 Centrale operativa

1. Il servizio consiste nell'attività di raccolta delle richieste di intervento e delle segnalazioni di anomalie da parte degli Utenti Interni, nell'alimentazione del Sistema Informativo, nella programmazione e nella comunicazione agli interessati dei tempi di sopralluogo/intervento.

2. Il servizio deve raccogliere le segnalazioni e le richieste d'intervento degli Utenti Interni, consentendo il più ampio accesso possibile e la massima reperibilità (24 ore). L'Utente interno sulla base delle procedure e norme stabilite dal Committente potrà accedere a ciascuno dei canali di comunicazione predisposti dall'Appaltatore.

3. Tutte le segnalazioni ricevute dalla centrale operativa dovranno essere registrate nel Sistema Informativo dell'Appaltatore in contemporanea alla ricezione. Ad ogni segnalazione effettuata l'Appaltatore dovrà rispondere con la presa in carico del problema, la definizione della data e ora del sopralluogo e/o intervento e la comunicazione all'interessato secondo le modalità definite dal Committente.

Art. 64. Sistema informativo

1. La corretta impostazione di un costante flusso di informazioni riguardante l'andamento delle varie attività di servizio, consentirà al Committente e all'Appaltatore un puntuale lavoro di progressivo perfezionamento della collaborazione e, quindi, un migliore risultato in termini di raggiungimento degli obiettivi proposti.

2. Poiché questo Appalto premia la capacità progettuale delle Imprese, consentendo una progressiva costruzione di un modello organizzativo finalizzato all'efficienza del Servizio, si lascia libero l'Appaltatore di proporre il Sistema che riterrà opportuno, fermo restando la garanzia della gestione degli interventi di manutenzione programmata, gestione degli interventi di manutenzione correttiva con registrazione dei dati di apertura della chiamata, risoluzione e chiusura del guasto, segnalazione ritardi.

3.L'aggiudicatario è tenuto a garantire, durante tutta la durata contrattuale e a propria cura e spese, idonea manutenzione, implementazione e aggiornamento del Sistema Informatico nonché garantire la sicurezza fisica e informatica dei dati. E' posta a carico dell'aggiudicatario ogni eventuale variazione del Sistema Informatico (Hw e Sw) che nel corso del contratto dovesse rivelarsi necessaria.

4.Il Sistema, le informazioni e le elaborazioni condotte dall'Appaltatore resteranno di esclusiva proprietà della ASL Roma 1 e, allo scadere del contratto, il Sistema con i relativi Archivi dovranno risultare perfettamente funzionanti e, inoltre, la licenza software dovrà risultare aggiornata all'ultima versione. Al termine del contratto dovrà essere consegnata alla ASL Roma 1 una copia del Data Base in formato elaborabile.

Art. 65. Monitoraggio del patrimonio

1 Il servizio consiste nel monitoraggio degli immobili al fine di segnalare alla Centrale Operativa, in particolare per aree comuni, per situazioni di degrado, malconservazione dell'immobile o comunque non rispondenti allo standard qualitativo richiesto esplicitamente nel presente capitolato relativamente a ciascun servizio;

2. Per gli spazi comuni è richiesto un servizio di segnalazione che sia sostitutivo del personale del Committente. Il livello di servizio da garantire è la riduzione a zero delle segnalazioni effettuate dagli Utenti Interni sugli spazi comuni. Il servizio dovrà essere espletato con tempi e modalità opportune affinché

l'inconveniente sia risolto in tempi e modi conformi a quanto descritto nel presente Capitolato.

3.L'Appaltatore autonomamente ed anche su richiesta del RDP, del Direttore dei lavori o degli addetti alle attività, dovrà effettuare verifiche alle componenti edilizie degli edifici e delle strade al fine di prevenire danni e pericoli per la pubblica incolumità.

4.L'Appaltatore autonomamente ed anche su espressa richiesta del RDP o del DL dovrà esperire appositi collaudi statici nei casi in cui la sola verifica visiva non consenta di superare incertezze nella valutazione sullo stato di pericolosità dei fenomeni di fessurazioni o dissesti.

5.Di ogni ispezione dovrà essere redatto apposito verbale scritto contenente i risultati della visita e delle prove eseguite nonché gli eventuali accorgimenti e provvedimenti che si ritiene debbano essere adottati.

6.La parte tecnica delle verifiche, così come le restanti attività progettuali integrative di cui al Capitolato d'oneri sono compensate all'interno del servizio tecnico-manutentivo previsto nell'offerta di gara con corrispettivo a canone, e quindi non darà luogo a compensi aggiuntivi.

7Il Committente si riserva comunque il diritto di indicare a quale livello scientifico debbano essere condotte le indagini strutturali, nonché di approvare o meno le strutture professionali, di livello anche universitario, a cui verranno

affidate le indagini, o di sceglierle direttamente qualora le professionalità proposte fossero giudicate inadeguate.

8 In ogni caso, salvo in quello di scelta da parte del Committente, l'Appaltatore rimane responsabile dell'attendibilità scientifica delle indagini eseguite dalla struttura professionale utilizzata. Le prestazioni del personale tecnico operativo dei mezzi d'opera e l'esecuzione di eventuali interventi saranno contabilizzati con i prezzi unitari di Capitolato e/o in economia.

10. Oltre a quanto indicato nelle sezioni precedenti relativamente al controllo degli standard qualitativi del servizio, l'Appaltatore, sulla base di quanto proposto in offerta, e nei tempi ivi previsti, predisporrà **un sistema di controllo (Project Control)** incluso nel sistema informativo che preveda la registrazione degli stati quantitativi di previsione e di effettivo sviluppo del Servizio, al fine di consentire sia di ottenere le informazioni oggettive sulla gestione complessiva del servizio integrato, sia di formulare previsioni coerenti con quanto precedentemente pianificato e programmato in ordine ai tempi ed ai costi.

11. Il sistema, articolato per i diversi servizi forniti, fatte sempre salve le migliorie contenute nell'offerta, dovrà comprendere:

- l'impostazione di un sistema di controllo dei costi e la messa a punto delle procedure per trattare i dati necessari per tale controllo e per la gestione del sistema;

- la gestione della contabilizzazione dei lavori eseguiti in modo da consentire al LL dell'appalto, la corretta e corrente verifica di ogni singola esecuzione e la conoscenza analitica di tutte le attività, eseguite per categoria e tipi di intervento, anche selezionate per sistemi, per classi di sistemi e per gestioni di servizio;
- l'impostazione delle procedure atte a controllare l'emissione ed il pagamento delle fatture e lo stato delle garanzie; l'impostazione della struttura di controllo dei tempi e la messa a punto delle procedure di acquisizione e di elaborazione dei dati necessari al controllo ed alla gestione di tutti i servizi;
- l'impostazione del controllo dell'esecuzione delle singole operazioni interne ai servizi con le metodologie previste ed ai fini dei reports statistici (per tipo di intervento, professionalità, caratteristiche dei materiali, importi, etc.)
- le informazioni concernenti i potenziali costi addizionali e le conseguenze che gli scostamenti già identificati, rispetto alla programmazione generale del servizio, possono determinare sul suo successivo sviluppo.

Competerà pertanto all'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, evidenziare al Committente i problemi e le difficoltà incontrate, o che si prevede possano emergere, proponendo le eventuali azioni correttive.

ASL PROVENIENZA	INDIRIZZO	CATEGORIA CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	RENDITA CATASTALE	SUPERFICIE IN MQ	TITOLO GIURIDICO	PROPRIETARIO	
ASL Roma A	Via Ariosto 3/9	B/4	501	254	2	26.544,88	6.851	occupazione ex L. 833/78	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Galileo Galilei 9/13	A/4	501	247	1	662,36	1.852	occupazione ex L. 833/78	Roma Capitale	
		B/4	501	247	2	6.267,67		occupazione ex L. 833/78	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Canova 18 - 19 - 20	B/4	470	39	501	4.105,83	931	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Morosini 30 - via Roma Libera 76 - Ospedale Nuovo Regina Margherita	B/2	505	114 - 115 - 116 - 118 - 119 - 124 - 125		122.889,49	21.311	proprietà	ASL Roma 1	
				126	25 - 36 - 37 - 38 - 46 - 47 - 48 - 57 - 69 - 70 - 71 - 72 - 78 - 79 - 87					
				127 - 346 - 428 - 463 - 464 - 465						
ASL Roma A	Viale Regina Elena - Ospedale Odontoiatrico George Eastman	B/2	593	65	1	67.196,60		Concessione ad Azienda Policlinico Umberto I	ASL Roma 1	
				72						
				157						
				158						
				159						
ASL Roma A	Via Treviso, 36 bis	C/6	593	65	3	746,28		concessione attiva ad ARES 118	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Treviso, 36 A	C/6	593	65	4	746,28		concessione attiva ad ARES 118	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Treviso, 46	A/4	593	65	2	469,98		concessione attiva ad ARES 118	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Piazza Castellani, 23 - La Scarpetta	B/4	498	120	501	2.902,91	1.475	proprietà	ASL Roma 1	
				119	502					
ASL Roma A	Via Baccina 81 int. 2	A/2	493	207	3	2.614,56	172	locazione passiva	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Baccina 81 int. 4	A/2	493	207	5	2.614,56	173	locazione passiva		
ASL Roma A	Via Boncompagni 101	B/4	473	56	503	7.731,36	1.254	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via dei Cappellari, 100	A/2	485	624	19	3.633,27	358	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
		C/1	485	624	1	6.049,52		comodato d'uso gratuito		
ASL Roma A	Via dei Riari, 48	B/2	489	97		3.919,29	612	occupazione ex L. 833/78	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via G. B. Piatti, 19	A/7	511	47 - 122 - 123	1	3.222,69	788	proprietà	ASL Roma 1	
		A/7	511	47 - 48	2	3.491,27				
ASL Roma A	Via Luzzatti, 8	B/4	503	178	501	23.339,73	3.237	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Palestro, 39	B/2	474	145 - 146		8.352,50	1.344	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Montecatini, 8	A/10	486	51	5	6.533,18	124	comodato d'uso	Roma Capitale	
ASL Roma A	Piazzale Porta Pia, 121	A/2	578	177	30	4.325,33	350	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Forte Antenne	non individuato al Catasto Urbano					4.532,00	432	occupazione ex L. 833/78	Roma Capitale
ASL Roma A	Via Garigliano, 55	D/4	unità immobiliare risulta soppressa al Catasto Urbano					4.532	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma A	Via Sabrata, 12	D/4	566	92 - 189 - 190		2.254,00	2.254	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Tagliamento, 19	B/4	576	90 - 516		8.030,08	2.611	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Tanaro, 5	A/1	576	106 - 223	1	11.134,81	598	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Turchia, 7	A/3	529	229	74	1.265,32	122	concessione d'uso	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Tripoli, 39	risulta soppresso al Catasto Urbano						388	concessione d'uso	Roma Capitale
ASL Roma A	Via Salaria, 140	A/10	577	25	514	5.577,73	181	occupazione ex L. 833/78	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via dei Frentani, 6 piano terra	A/10	596	203	29	11.017,32	2.057	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via dei Frentani, 6 primo piano	A/10	596	203	3	10.059,29		proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via dei Frentani, 6 secondo piano	A/10	596	203	31	16.286,47		proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via dei Frentani, 6 terzo piano	A/10	596	203	32	12.933,37		proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via dei Frentani, 6 quarto piano	A/10	596	203	33	12.454,36		proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via dei Frentani, 6 quinto piano	A/10	596	203	34	9.580,28		proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Boemondo, 21	non risulta censito al Catasto Urbano							1.000	occupazione ex L. 833/78
ASL Roma A	Via Nomentana 2/B		592	52			662	assegnazione provvisoria	Agenzia del Demanio	
ASL Roma A	Largo degli Osci, 22	non individuato al Catasto Urbano						92	occupazione ex L. 833/78	Roma Capitale
ASL Roma A	Circonvallazione Nomentana, 498 - Via Teodorico, 21	B/4	590	143		20.403,30	2.934	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Monte Rocchetta, 14	non risulta censito al Catasto Urbano						2.387	occupazione ex L. 833/78	Roma Capitale
ASL Roma A	Via Ida Baccini, 80 - Via Niccodemi, 95	B/4	264	34		3.201,26	528	concessione d'uso	Roma Capitale	
		A/4	264	35		604,25				
ASL Roma A	Via Dina Galli, 3	B/1	262	585		3.600,74	1.535	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Dina Galli, 8	non risulta censito al Catasto Urbano						385	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma A	Via Farulli, 6 primo piano int. A	A/10	258	487	22	1.491,27		comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	

ASL Roma A	Via Farulli, 6 primo piano int. B	A/10	258	487	23	1.491,27	190	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Farulli, 6 primo piano int. C	A/10	258	487	24	1.491,27		comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Farulli, 6 primo piano int. D	A/10	258	487	25	1.988,36		comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Lablache, 36	C/1	258	485	20	3.867,23	214	locazione passiva	ATER	
ASL Roma A	Via Lablache, 4 piano I int. A	A/10	258	485	33	1.491,27	190	comodato d'uso gratuito	ATER	
ASL Roma A	Via Lablache, 4 piano I int. B	A/10	258	485	34	1.491,27		comodato d'uso gratuito	ATER	
ASL Roma A	Via Lablache, 4 piano I int. C	A/10	258	485	35	1.491,27		comodato d'uso gratuito	ATER	
ASL Roma A	Via Lablache, 4 piano I int. D	A/10	258	485	36	1.988,36		comodato d'uso gratuito	ATER	
ASL Roma A	Via Lampedusa, 23	B/2	270	479		18.613,46	3.333	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Montesacro, 8	non individuato al Catasto Urbano						179	occupazione ex L. 833/78	ATAC
ASL Roma A	Via Monte Tomatico, 9	A/10	278	135	5	4.783,68	656	locazione passiva	Barney SRL	
		A/10	278	135	4	3.189,12				
		C/6	278	135	7	118,53				
		A/10	278	135	501	7.436,98				
ASL Roma A	Via Nomentana 1199	B/4	146	59		3.051,23	606	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Pasquariello, 8	A/10	258	488	21	1.491,27	192	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
		A/10	258	488	22	1.491,27				
		A/10	258	488	23	1.491,27				
		A/10	258	488	24	1.988,36				
ASL Roma A	Via Paolo Monelli snc	da accatastare							verbale immissione in possesso	Roma Capitale
ASL Roma A	Largo Fratelli Lumiere, 36	B/1	263	1787	2	2.255,88	688	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Largo Rovani, 5	B/2	273	474	501	13.138,20	3.708	locazione passiva	L.U.M.A. SRL	
ASL Roma A	Via Salita della Marcigliana, 57	B/4	83	20	1	1.028,52	495	occupazione ex L. 833/78	Roma Capitale	
		A/4	83	20	2	573,27				
ASL Roma A	Via Quarrata, 7 int 1	A/3	134	1816	13	923,17	107	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Quarrata, 7 int 2	A/3	134	1816	14	568,10	57	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Quarrata, 7 int 3	A/3	134	1816	15	923,17	108	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Quarrata, 15 int 1	A/3	134	1816	61	923,17	103	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Quarrata, 15 int 2	A/3	134	1816	62	568,10	57	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via Bramante, 6	A/7	519	287		1.879,00	70	locazione passiva	ATER	
ASL Roma A	Corso Vittorio Emanuele 343/345	C/1	484	9	1	6.479,31	114	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Paola 28	C/2	484	7	1	396,43	23	locazione attiva/Esmeligà SRL	ASL Roma 1	
ASL Roma A	Via Bartolomea Capitanio	B/1	138	33 - 45 - 46 - 49	1	15.552,54	5.525	proprietà	ASL Roma 1	
		B/7	138	33	2	342,93				
ASL Roma A	Via degli Olimpionici, 19	B/4	529	295	503	743,70	130	locazione passiva	Roma Capitale	
ASL Roma A	Via della Dataria, 96	non individuato al Catasto Urbano								
ASL Roma A	Via della Lungara - Regina Coeli	non individuato al Catasto Urbano								Agenzia del Demanio
ASL Roma E	Complesso Ospedaliero S.Spirito - Borgo S.Spirito 3 - Via dei Penitenzieri n. 5 e 12 - Lungotevere in Sassia n. 1 -3 - 5	B/2	484	1 - 2 - 3 - 4 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270		191.387,00	39599	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Ospedale Oftalmico Piazzale Eroi 11	B/2	373	41 - 335 - 336		65.508,94	9867	locazione finanziaria	SANIM	
ASL Roma E	Viale Angelico 20 - ex - IMRE	B/2	402	11		9.073,23	2.339	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Poliambulatorio Via Plinio 29 -31	A/2	406	60	1	1.930,26	1.547	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Via Tornabuoni snc	B/2	349	4737		4.203,96	689	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 1	B/2	188	29			1.468	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 2	B/2	188	10		12.125,03	2.617	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 3	B/2	188	35			2.237	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 4	B/2	188	8		9.110,28	1.634	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 5	B/2	188	34			1.654	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 6	B/2	188	17		7.158,07	1.820	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 7	B/2	188	37			1.175	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 8	B/2	188	7		4.385,02	1.416	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 10	B/2	188	16		7.107,87	1.488	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 12	B/2	188	6		6.730,45	1.120	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 14	B/2	188	5		10.500,99	2.894	proprietà	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 16	B/2	188	15		7.886,90	1.700	Locazione attiva/ Roma Capitale in attesa di consegna totale al Municipio 14	ASL Roma 1	
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 17	B/2	188	41				comodato d'uso gratuito del piano rialzato per durata progetto FARI Dr. Santone	Regione Lazio	

ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 20	B/2						concessione a canone ricognitorio	Regione Lazio
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 24	B/2	188	9		1.730,95	318	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 26	B/2	188	25		20.624,55	3.698	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 27	B/7	188	24		732,40	190	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 29	B/2	188	32		7.960,50	1.595	Locazione attiva a canone ricognitorio (L.R. 12/2016)/ Roma Capitale - Municipio 14	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 30	B/2	188	31		10.318,50	1.933	Locazione attiva a canone ricognitorio (L.R. 12/2016)/ Roma Capitale - Municipio 14	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 31	B/2	188	20		10.131,00	1.309	proprietà - in attesa di sottoscrizione locazione attiva a canone ricognitorio (L.R. 12/2016) in favore di Roma Capitale Municipio 14 (v. Protocollo intesa con R.L. - Roma Capitale - Città Metropolitana - Municipio 14 - ASL Roma 1	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 32	B/2	188	19		3.835,61	1.074	Locazione attiva a canone ricognitorio (L.R. 12/2016)/ Roma Capitale - Municipio 14	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione 36	B/2	188	26 - 27			202	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 41	B/2	188	18		3.072,39	759	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 41 bis	B/2					147	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 90	B/2	188	73			3.300	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 90 bis	B/2	188	310			577	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri Via G. Martinotti 20	B/2	186	13		311.867,01	58.910	proprietà	ASL Roma 1
				14					
				25	1				
				32					
				33					
				34	501				
				67					
				69					
				70					
				88					
				89					
				90					
				91					
				92					
93									
94									
95									
ASL Roma E	Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri Via Barellai - Ex Officine via P.E. Castagnola snc	B/2	221	31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 183		53.003,27			
ASL Roma E	Presidio S. Andrea Via Cassia 721	B/2	211	72	501	12.201,03	1.582	proprietà	ASL Roma 1
				72	502				
				355					
ASL Roma E	Piazza S.Zaccaria Papa 1	B/4	352	1710		15.702,84	2.588	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Via Valfrè 12	A/2	425	701	171	929,62	90	proprietà per 1/3 Eredità Palazzoli	ASL Roma 1
ASL Roma E	Via Aurelia 72 int. 15	A/4	381	57	20	866,36	84	proprietà per 1/3 Eredità Palazzoli	ASL Roma 1
ASL Roma E	Via Aurelia 72 int. 16	A/4	381	57	21	866,36	82	proprietà per 1/3 Eredità Palazzoli	ASL Roma 1
ASL Roma E	Via delle Fornaci 49	A/3	430	100	10	832,24	110	proprietà per 1/3 Eredità Palazzoli	ASL Roma 1
ASL Roma E	Lungotevere della Vittoria 3	B/2	397	158		20.305,12	2.821	proprietà	ASL Roma 1
ASL Roma E	Via Golametto /Varisco - Città Giudiziaria Piazzale	B/4					45	concessione d'uso	Agenzia del Demanio
ASL Roma E	Piazza della Farnesina Ministero Affari Esteri	n.d.					650	concessione d'uso	Agenzia del Demanio
ASL Roma E	Presidio Via Boccea 271						1.296	concessione d'uso	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Timavo 15	A/3	397	42			115	concessione d'uso	ATER
ASL Roma E	Poliambulatorio Tenente Eula Via Ulpiano 8	B/4					514	concessione d'uso	Agenzia del Demanio
ASL Roma E	Via Montesanto 71	B/4	400	75	3		1.041	comodato d'uso gratuito	ATAC
ASL Roma E	Via Catone 20	non censito					116	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Catone 30	non censito					150	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale

ASL Roma E	Via Vittor Pisani 11	B/2	373	42			199	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Angelo Emo N. 11 - 13	A/3	374	277			293	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Silveri 8/10	B/2	430	208			432	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Innocenzo IV 16D	B/7	357	14			119	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Viale di Valle Aurelia 115/A	n.d.	370	853			400	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Viale di Valle Aurelia 256							comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Boccea 625	B/4	344	75	1 - 2 - 3 - 4		409	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Sodini 24 -Casteldiguido	B/4	323	54			472	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Gaetano Sodini 52	n.d.					72	comodato d'uso gratuito - in via di regolarizzazione con R.L. con contratto di concessione a canone ricognitorio - L.R. 12/2016	Regione Lazio
ASL Roma E	Via Pietro Gasparri 21 - 23		352	412			1.223	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Jacobini 6						1.294	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via F. Borromeo, 67	non disponibile	352	1703			1.233	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via S.Igino Papa 282	non censito	352	20 - 206			1.103	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via G.Ventura 60	B/1	367	214			745	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Trionfale 8816	B/5					100	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Cassia 472	n.d.	213	160			917	comodato d'uso gratuito - in via di regolarizzazione con R.L. con contratto di concessione a canone ricognitorio - L.R. 12/2016	Regione Lazio
ASL Roma E	Via Cassia 5	B/1	240	117			171	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Antonino di Giorgio 19 - 25	non disponibile	240	204			914	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via della Stazione di Prima Porta 8/10	non censito	122	14	1		209	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Anguillarese 301	n.d.	28	194	501		211	comodato d'uso gratuito	ENEA
ASL Roma E	Via della Stazione di Cesano 838	non censito	11	430	1 - 2 - 3		127	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via di Casal del Marmo	n.d.					200	comodato d'uso gratuito	Agenzia del Demanio
ASL Roma E	Via Rocco Santoliquido 88 bis	B/2	111		159 - 160 - 746		1.359	comodato d'uso gratuito	Roma Capitale
ASL Roma E	Via Oslavia 37	A/4	400	151			179	locazione passiva	ATER
ASL Roma E	Via Francesco de Sanctis 9	A/10	402	34			612	locazione passiva	Fondo LiGESTRA 2 SRL
ASL Roma E	Viale delle Milizie3	A/2	405	256			78	locazione passiva	ATER
ASL Roma E	Via Corridoni, 27	A/3	397	191			131	locazione passiva	ATER
ASL Roma E	Via Casal Piombino 30	B/4	382	133			1.248	locazione passiva	TIBERIO SRL
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 19	B/2	188	30			1.372	locazione passiva	Regione Lazio
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 28	B/2	188	23			2.657	locazione passiva	Regione Lazio
ASL Roma E	Viale Tor di Quinto 33/A	B/2	251	121	1 - 2 - 3 - 4 - 5		1.608	locazione passiva in fase di rinnovo	F.G. 86
ASL Roma E	Via Clauzetto 12	B/4	117	1094	502		1.394	locazione passiva	ALA 97
ASL Roma E	Via Delle Galline Bianche 82	A/3	122	2177			125	locazione passiva	ATER
ASL Roma E	Via Cristoforo Colombo 112 livello interrato	C/2	827	109	517		1.200	locazione passiva	Alessandrini Antonio & Genesis SPA
	Via Cristoforo Colombo 112 piano II	A/10	827	109	8				
	Via Cristoforo Colombo 112 piano III	A/10	827	109	9				
	Via Cristoforo Colombo 112 piano III	A/10	827	109	10				
ASL Roma E	Santa Maria della Pietà,5 Padiglione 22	B/2	188	21			3.003	Concessione attiva a canone ricognitorio (L.R. 12/2016) ad ANTEA ONLUS	ASL Roma 1

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE
ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO
A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 5

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (____), il _____

residente a _____ (____), Via _____, n. _____

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (____),

Via _____, n. _____, CAP _____, Tel _____,

e-mail _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

DICHIARA

- di offrire un ribasso pari al _____% (____) sui prezzi posti a base di gara (Prezziario della Regione Lazio anno 2024 - I Prezzari editi dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile);
- di offrire un ribasso pari al _____% (____) sui prezzi posti a base di gara per il servizio tecnico gestionale;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

- che in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, ____ = (_____ / ____)
- che il costo della manodopera è pari ad € _____, ____ = (_____ / ____), conforme alle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e congruo rispetto all'entità dei lavori oggetto di gara;
- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara.

VALORE DELL'OFFERTA

Descrizione	Importo a base di gara	Ribasso % offerto	Ribasso in lettere
Manutenzione Edile	€ 9.500.000,00		
Servizio Tecnico Gestionale	€ 500.000,00		

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE,
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER
EMODINAMICA, NON RICOMPRESI NELLA GARA CENTRALIZZATA DELLA REGIONE
LAZIO, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 13

SCHEMA DICHIARAZIONI DI CONCORDATO PREVENTIVO

Oggetto: *procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per emodinamica*

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____ Partita IVA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si avvale della seguente impresa:

Impresa Ausiliaria: _____

Legale rappresentante: _____

Sede Legale: _____

Codice Fiscale _____ P.I. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Requisiti forniti: 1) _____; 2) _____;

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

Ecc....³

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023;
2. attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale nonché delle certificazioni, richiesti dal bando di gara, di cui l'Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE;
4. si obbliga verso la Ditta concorrente e l'A.S.L Roma 1 a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti dell'A.S.L Roma 1 in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

³ La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria

ovvero

nel caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

_____, lì _____ .

Firma del legale rappresentante⁴

⁴ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO,
CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E
ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI
TITOLO ALLA ASL ROMA 1**

**ALLEGATO 7
CRITERI DI VALUTAZIONE**

CRITERIO N°	TITOLO	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	43	1.1	Organizzazione dell'impresa, pianificazione, gestione degli interventi e dettagli sullo svolgimento del servizio. La premialità si basa, sulle modalità ed organizzazione del servizio e tempistica tenendo conto anche dell'esigenza di non interferire con le ordinarie attività dell'ASL e della necessità di accrescere lo standard manutentivo del patrimonio immobiliare dell'ASL Roma 1, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri. Dovranno essere evidenziate le procedure attuate nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.	8		
			1.2	<p>Responsabile tecnico con professionalità ed esperienza nella manutenzione edile con particolare riferimento alle Aziende Sanitarie Locali.</p> <p>La premialità si basa sulla idonea documentazione attestante la formazione del Responsabile, quale ad esempio, curriculum, diplomi, attestati ecc., e sulle qualifiche di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualifiche tecniche almeno di istituto superiore tecnico quinquennale con esperienza minima di 5 anni nel settore delle manutenzioni edili nell'ambito delle ASL = 3 punti (SI/NO) - Ingegnere edile – architetto con esperienza nel settore delle manutenzioni edili nell'ambito delle ASL = 5 punti (SI/NO) - Esperienza maturata presso edifici con valenza storico artistica soggetti a vincolo di tutela = 1 punto (SI/NO) 			6
			1.3	Personale tecnico di campo , nel numero minimo di due unità, da impiegare sui presidi ospedalieri (n.1 unità) e sui presidi territoriali (n.1 unità) con qualifiche tecniche almeno di istituto superiore tecnico quinquennale con professionalità ed esperienza nella manutenzione edile con particolare riferimento alle aziende sanitarie locali.		4	4

			<p>La premialità si basa sulle qualifiche di seguito riportate in ordine crescente di importanza:</p> <p>da 3 a 4 unità = 2 punti</p> <p>da 5 a 6 unità = 4 punti</p> <hr/> <p>–</p> <p>Esperienza maturata presso presidi ospedalieri = 1 punto per ogni figura fino a un massimo di 2 (SI/NO)</p> <p>Esperienza maturata presso edifici con valenza storico artistica soggetti a vincolo di tutela = 1 punto per ogni figura fino a un massimo di 2 (SI/NO)</p>			
		1.4	<p>Attrezzature in dotazione. La premialità si basa sul numero e tipologia di attrezzature messe a disposizione ed impiegate per effettuare il servizio. La Commissione, valorizzerà la “Capacità di esecuzione di indagini specialistiche, rilievi che evidenzino lo stato manutentivo degli immobili”, i mezzi utilizzati per le lavorazioni in quota. Il concorrente dovrà produrre le schede tecniche delle attrezzature idonee a consentire la relativa valutazione.</p>	5		
		1.5	<p>Capacità dell’Impresa, ben dettagliata nella relazione, di gestire più cantieri in contemporanea. La Commissione, partendo dal requisito base che viene determinato nel numero minimo di 3 cantieri, in contemporanea, di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (di durata maggiore a 10 giorni naturali e consecutivi), secondo necessità dell’Amministrazione, attribuirà il punteggio in funzione del numero maggiore di cantieri:</p> <p>Da 4 a 5 cantieri = 4 punti</p> <p>Da 6 a 7 cantieri = 8 punti</p>		8	
		1.6	<p>Squadre dedicate. La Commissione, partendo dal requisito base che viene determinato nel numero minimo di 5 squadre (composta ciascuna da minimo da n. 2 risorse), attive in contemporanea, diverse dalle squadre impegnate su cantieri con durata presunta maggiore di giorni 10 naturali e consecutivi, dotate di adeguate attrezzature, attribuirà il punteggio in funzione del numero maggiore di</p>		8	

				<p>squadre fino ad un massimo di 13 squadre:</p> <p>da cinque a sette squadre: 3 punti</p> <p>da otto a dieci squadre: 6 punti</p> <p>da undici a tredici squadre: 8 punti</p>			
2	GESTIONE DEL SERVIZIO	21	2.1	<p>Gestione delle emergenze. La Commissione, partendo dal requisito minimo che viene determinato nel dovere garantire l'intervento in urgenza entro 60 minuti per qualsiasi emergenza con adeguate attrezzature, valorizzerà la proposta in funzione della riduzione di tempi di intervento e delle giornate durante le quali verrà effettuato l'intervento. Punti totali da 0 a 8 in funzione della esaustività, adeguatezza ed efficacia della proposta.</p>	8		
			2.2	<p>Prestazioni migliorative aggiuntive. Servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel capitolato e forniture aggiuntive aventi correlazione con il servizio oggetto dell'affidamento da descrivere analiticamente nell'offerta tecnica. Adeguatezza e concretezza della proposta.</p>	5		
			2.3	<p>Gestionale. La Commissione valorizzerà la facilità di gestione e tracciamento dello stato di avanzamento dell'intervento, nonché la frequenza di aggiornamento della piattaforma.</p> <p>La commissione valuterà, inoltre, i seguenti punti:</p> <p>a) illustrazione del Sistema Informatico offerto dall'operatore economico (caratteristiche del sistema; format dei rapporti tecnici generati dal Sistema; tipologia di procedure di archiviazione/gestione dati/back-up e protezione dati; modalità di</p>	8		

				<p>aggiornamento periodico del Sistema nel corso dell'accordo quadro;</p> <p>b) criteri e procedure adottare per la presa in carico e per la gestione degli ODS/ricieste di intervento, a partire dal ricevimento fino alla chiusura dell'intervento/riciesta;</p> <p>c) criteri, modalità e procedure proposte per la gestione/archiviazione/tenuta informatizzata dei progetti dei lavori di manutenzione straordinaria svolti nel corso dell'accordo quadro;</p> <p>d) criteri procedure e mezzi software ed hardware offerti e messi a disposizione del DL, per la tenuta informatizzata del Giornale dei Lavori, per la gestione informatizzata dei documenti contabili previsti dall'art.14 del DM 49/2018, da parte del Direttore Lavori;</p> <p>e) criteri e modalità proposte per l'archiviazione della documentazione inerente le Certificazioni dei materiali, prodotti, dei rapporti delle prove funzionali durante e/alla fine dei lavori/manutenzioni/interventi richiesti, delle Dichiarazioni di Conformità DM 37/08 ecc..</p>			
3	CRITERI AMBIENTALI	6	3.1	Gestione della produzione rifiuti. Proposte per la gestione dei materiali di risulta con indicazione delle modalità e dei tempi di smaltimento e la pulizia delle aree. Sarà particolarmente valorizzata la tempistica di pulizia.	2		
			3.2	Certificazioni ambientali. Sarà valutato il possesso di certificazioni attribuendo un punto per ogni certificazione fino ad un massimo di 4.		4	
Totale		70					

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO,
CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E
ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO
ALLA ASL ROMA 1**

**ALLEGATO 7
MODULO ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO**

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

*Spazio per l'apposizione del
contrassegno telematico*

Cognome	Nome		
Nato a	Prov.:	Il	
Residente in	Prov.:	CAP	
Via/Piazza	N.		
Tel.	Fax	Cod. Fisc.	
IN QUALITÀ DI			
<input type="checkbox"/> Persona fisica		<input type="checkbox"/> Procuratore speciale	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Persona giuridica			
DICHIARA			
<input type="checkbox"/> che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____			
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che l'ASL Roma 1 potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.			

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed inserito nella busta amministrativa virtuale, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy ss.mm.ii.

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (di seguito "ASL RM 1" o "Titolare"), in persona del **legale rappresentante pro tempore, il ...**, **Titolare del trattamento dei dati personali**, avente sede legale in Borgo Santo Spirito n. 3 – 00193 (RM),

PREMESSO CHE

- l'ASL Roma 1, con Delibera n. ... del ..., ha adottato la proposta di deliberazione avente per oggetto "...";
- in virtù della summenzionata deliberazione, l'ASL Roma 1 ha aggiudicato il ... all'Operatore Economico ... per ...;
- il suddetto servizio di fornitura comporta, da parte della Società, un trattamento di dati personali di titolarità dell'ASL Roma 1;
- il Regolamento UE 2016/679, all'art. 4 identifica l'attività di trattamento come *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*;
- il Titolare del trattamento, in virtù di quanto sopra, intende designare la Società ... quale Responsabile del trattamento dei dati personali ex art.28 GDPR in relazione all'erogazione dei servizi come delineati nel bando di gara e nel contratto di servizio stipulato in data ... e nel quadro delle relazioni in essere con l'ASL RM 1;
- il Regolamento UE 2016/679 prevede all'art 28 che *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;

NOMINA

La Società ... (di seguito "Responsabile") quale **Responsabile del trattamento dei dati personali** ex art. 28 GDPR poiché ritenuta in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dovrà uniformarsi e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Codice Privacy ss.mm.ii.

Finalità del trattamento:

Servizio di....

Categorie di dati trattati:

- (aggiungere categorie di dati trattati)

Categorie di interessati:

- (aggiungere categorie di interessati)

La Società ..., in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere ad uno o più sub-responsabili del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di quest'ultimo ai sensi dell'art. 28, par. 2, GDPR. Su tali altri sub-responsabili sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserverà l'intera responsabilità dell'adempimento nei confronti del Titolare.

Ad ogni modo, il Titolare del trattamento avrà la facoltà di opporsi, motivando tale opposizione, in merito all'attribuzione di uno specifico trattamento di dati personali ad un determinato sub-responsabile, chiedendone la sostituzione.

Il Responsabile del trattamento rende disponibile al Titolare l'elenco aggiornato dei sub-responsabili e degli amministratori di sistema specificando le attività di trattamento delegate e i dati identificativi dei sub-responsabili. Tale elenco sarà aggiornato in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta e la sostituzione di sub-responsabili.

Il Responsabile manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o della nomina derivante dalla propria condotta, ovvero dalla condotta dei propri dipendenti/sub-responsabili.

Il Responsabile del trattamento è tenuto allo svolgimento dei seguenti compiti e attività:

- Attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Trattare, per conto e in nome del Titolare del trattamento, i dati personali strettamente necessari all'espletamento della nomina;
- Collaborare con altri responsabili del trattamento del Titolare, su richiesta di quest'ultimo, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- Nominare per iscritto le persone fisiche autorizzate per designazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR e *2-quaterdecies* Codice Privacy e ss.mm.ii.;
- Dare istruzioni alle persone autorizzate per designazione in merito al corretto trattamento dei dati personali di titolarità di ASL Roma 1, nonché far rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati da parte dei soggetti che comunque entrano in contatto con i dati e le informazioni oggetto della nomina;
- Assicurarci che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed

utilizzati in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia necessario per l'erogazione del Servizio;

- Assicurarsi che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- Assicurarsi che i dati personali siano archiviati in una forma che ne consenta la rettifica, la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento e la cancellazione su richiesta del Titolare, e che consenta la conservazione in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità trattamentali;
- Procedere al trattamento dei dati personali con la dovuta diligenza e comunque nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, degli atti regolamentari del Titolare del trattamento;
- Collaborare con il Titolare del trattamento al fine di fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari, comunicare qualsiasi mutamento degli elementi della nomina, nonché la cessazione del trattamento di dati e informare tempestivamente di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy e ss.mm.ii. inerenti al trattamento di dati personali;
- Non comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati;
- Adottare politiche interne e *policy privacy* che garantiscano un corretto trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti del responsabile del trattamento, nonché prevedere misure atte a soddisfare i principi di necessità, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza secondo i paradigmi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*);
- Adottare, redigere e aggiornare, in qualità di Responsabile del trattamento, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, par. 2, GDPR per le operazioni di trattamento svolte per conto del Titolare;
- Trasmettere al Titolare una descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per evitare l'accesso non autorizzato, il trattamento non conforme o l'alterazione dei dati personali di cui ASL Roma 1 è Titolare del trattamento.

Tali misure comprendono, qualora fattibile e opportuno:

- la capacità di assicurare con ogni mezzo e misura la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi deputati al trattamento dei dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura adeguata a provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- ove possibile l'utilizzo di tecniche di oscuramento quali l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali;
- Informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del trattamento di ogni violazione dei dati personali (*Data Breach*). Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, in ottica degli adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, per permettere al Titolare di notificare tale violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, entro il termine di 72 ore dalla conoscenza del sinistro privacy, ovvero nei casi più gravi di procedere alla comunicazione all'interessato.
- Fornire al Titolare del trattamento, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, entro 48 ore, i dati e le informazioni necessarie per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali o all'Autorità giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali o comunque per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, dall'Autorità giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine;
- Collaborare con il Titolare del trattamento, qualora necessario, alla redazione della propria Valutazione d'Impatto (DPIA) ovvero fornendo a quest'ultimo ogni assistenza, anche documentale, nella elaborazione e svolgimento della propria Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente a quanto sancito dall'art. 35 GDPR. Il Responsabile del trattamento supporta e collabora con il Titolare nello svolgimento della eventuale Consultazione Preventiva innanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 36 GDPR;
- Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e della presente nomina, oltre a contribuire e consentire a quest'ultima - anche tramite soggetti terzi dalla medesima autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni dei luoghi e *audit* circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente paragrafo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento. A tal fine, il Titolare del trattamento informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi;
- Cancellare o restituire, al momento della cessazione delle attività svolte per conto del Titolare e su esatta indicazione di quest'ultimo, tutti i dati personali oggetto del servizio, avuto riguardo delle esigenze organizzative e della normale operatività del Responsabile del trattamento. Nello specifico il Responsabile si impegna a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono stati memorizzati i dati, nonché procedere alla distruzione di tutte le informazioni registrate su supporti fissi e/o volatili, documentando per iscritto tale operazione;
- Assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti di cui al capo III del GDPR;

- Dare attuazione, in generale, ad ogni altro adempimento stabilito dall'ASL Roma 1 inerenti alle finalità della presente nomina;
- Non procedere per nessun motivo al trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od Organizzazione internazionale, se non in forza degli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR, anche alla luce degli orientamenti della CGUE (Sentenze SCHREMS I e SCHRMES II), nonché preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se il Responsabile del trattamento, ovvero un sub-responsabile, viola le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato un Titolare del trattamento in questione con le conseguenti responsabilità dirette nei confronti del Titolare e/o di terzi;

Durante l'esecuzione del servizio, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione del contratto con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 con effetto dalla data di tale cessazione e si intende revocata di diritto alla scadenza dell'accordo.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice Privacy ss.mm.ii.

Luogo e Data_____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DELTRATTAMENTO

Per accettazione incarico
IL RESPONSABILE

Il legale rappresentante

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO
QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A
QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 9 – INFORMATIVA PRIVACY

Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto ai quali l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
ROMA 1**

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO
QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A
QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 1**

ALL. 10 SCHEMA DI CONTRATTO

FACSIMILE

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 1

TRA

L’ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____, nel seguito “Amministrazione”,

E

L’impresa _____, C.F. n. _____, Partita IVA n. _____, con sede in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____, Registro Imprese _____, nel seguito “Fornitore”, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

PREMESSO CHE

- a.** L’ASL Roma 1, con Deliberazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro, con unico operatore economico, di lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla Asl roma 1
- b.** con Deliberazione n. _____ del _____ la Società è risultata aggiudicataria della procedura di gara;
- c.** il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;
- d.** il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni contrattuali e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE*

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Amministrazione.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

5. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento della fornitura di sistemi analitici automatizzati corredati di apparecchiature in noleggio, reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario alla completa esecuzione delle determinazioni occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica;
6. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire le prestazioni, così come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica e loro allegati, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, __, senza IVA.
7. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni originariamente previste, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, senza che l'aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 3

Durata del contratto

Il contratto avrà una durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile eventualmente per ulteriori 12 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto.

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di modificarne gli effetti per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento delle medesime prestazioni o prestazioni analoghe e qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio/fornitura.

L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata pari a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

La Ditta fornitrice dovrà garantire l'assistenza per riparazioni o la sostituzione immediata in caso di difetto o malfunzionamento delle strumentazioni oggetto della prestazione contrattuale, come meglio specificato nei documenti di gara.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.
3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e da terzi autorizzati.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;

- b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- c. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati;
- d. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- g. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.
- i. osservare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione;
- j. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione di gara, nonché le relative modalità di pagamento, da liquidarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l'avvio di forme di recupero coattivo, anche mediante parziale escussione della garanzia definitiva in quanto specifico inadempimento della prestazione contrattuale.

Articolo 6

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi degli artt. 113 e 116 del Codice, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Amministrazione con cadenza trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente:
 - valore delle fatture inviate all'Amministrazione;
 - dettaglio delle prestazioni erogate;
 - ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione.
3. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 7

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio/fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti espressi nell'offerta economica.
2. I predetti corrispettivi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo

sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.

4. A partire dalla seconda annualità contrattuale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati all'ISTAT.

Se non disponibili, si applicano rispettivamente l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) e per la parte relativa ai costi della manodopera, le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al CCNL utilizzato per il calcolo dei costi della Manodopera.

L'aggiudicatario dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del servizio fornito. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi.

La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 21 marzo 2019 "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata*". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano

pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'Amministrazione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.
6. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Si applicano le previsioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.
7. In difetto di tempestiva comunicazione della variazione delle modalità di accredito di cui all'art. 10, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Amministrazione e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche sono _____.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 10

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11

Penali

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, all'Amministrazione, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero all'Amministrazione non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, all'Amministrazione si riserva l'insindacabilità di applicare le penalità come riportate all'art. 19 del Capitolato Tecnico, da intendersi qui integralmente trascritte.
3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione delle prestazioni deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante del Fornitore; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.
4. L'Amministrazione potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dal Fornitore alla proprietà dell'Amministrazione verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l'Amministrazione non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Amministrazione addebitando le spese al Fornitore.
7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché rivalendosi sulla garanzia definitiva.

Articolo 12

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, ha costituito a favore dell'Amministrazione una garanzia definitiva.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza per via dell'esecuzione contrattuale, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti nazionali ed europei in materia di riservatezza.

Articolo 14

Danni, responsabilità civile

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'A.S.L. Roma 1 o di terzi, che potessero derivare dall'esecuzione contrattuale ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
3. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l'A.S.L. Roma 1. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
4. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Amministrazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
5. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore.
6. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'Amministrazione, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
7. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Amministrazione, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 15

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del Codice;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del presente contratto;
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Amministrazione si rivolgerà per l'esecuzione dell'appalto alla Ditta che ha presentato la successiva migliore offerta.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 98 del Codice.

Articolo 16

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del Codice, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione delle prestazioni, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

5. L'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Articolo 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Amministrazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. Il Fornitore dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto. A tal fine Il Fornitore s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'Amministrazione lo chieda:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
 - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Articolo 18

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 19

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail _____ PEC _____.

Articolo 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'Amministrazione.
3. In ogni caso l'Amministrazione aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 21

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, Codice.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 22

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e preso atto del divieto di affidamento in subappalto dell'integrale esecuzione del contratto, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il Fornitore deve garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
8. Fuori dai casi di cui all'art. 119, comma 11, Codice il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 24

Clausola Antipantouflage

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Amministrazione che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 25

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 26

Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante, disponibili sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it> e di cui dichiara di aver preso visione.

Articolo 27

Allegati

1. Si intendono quali parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: il Bando, il Disciplinare, il Capitolato tecnico di gara e suoi allegati, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore e i loro allegati.
2. Si intendono, inoltre, quali parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: la cauzione definitiva e l'Accordo Trattamento Dati debitamente sottoscritta dalle parti, conservati presso la stazione appaltante

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Il Fornitore

L'Amministrazione

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del C.c. e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 7 Corrispettivi, Articolo 8 Fatturazione e pagamenti, Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 11 Penali, Articolo 12 Cauzione definitiva, Articolo 13 Riservatezza, Articolo 14 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 15 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 16 Recesso, Articolo 21 Cessione di credito e contratto, Articolo 22 Subappalto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 1

**ALLEGATO 11
PATTO DI INTEGRITA’**

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorrruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 1

**ALLEGATO 12
ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUIGO**

ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO

CONFERMA SVOLGIMENTO SOPRALLUOGO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA, INDETTA CON DELIBERAZIONE N.XXXX/XXX, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 1

Con la presente si conferma che in data odierna

il sig. _____ in qualità di

delegato della Ditta (*nominativo concorrente*) (allegare delega/procura)

pec/indirizzo mail (*concorrente*)telefono (*concorrente*).....

ha effettuato un sopralluogo presso:

accompagnato dal sottoscritto, per prendere direttamente visione dei luoghi e delle caratteristiche impiantistiche e di accesso ai locali e di tutte le condizioni indicate nella documentazione di gara, nonché di tutte le circostanze, di luogo e di fatto, generali e particolari, che possono influire sulla determinazione dei prezzi e che potranno incidere sulle modalità di fornitura.

Data _____

Referente Azienda Sanitaria

Per la Ditta

—

	<p>REGIONE LAZIO ASL ROMA 1</p> <p>DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO UOC SICUREZZA QUALITA' E RISK MANAGEMENT DIRETTORE: DR. MADDALENA QUINTILI</p>		
		<p>Rev. 0 del 11.04.2018</p>	<p>Pag. 1/33</p>
	<p>MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA</p>	<p>MOD. B 0 SPRM PRO</p>	



Modello B - DUVRI PRELIMINARE

ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA

➤ Oggetto dell'appalto:

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. SCOPO.....	3
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	4
4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	4
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	6
6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA.....	7
7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA.....	8
7.1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.....	9
8. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO.....	12
8.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE.....	12
8.2 ANAGRAFICA APPALTATORE.....	12
8.3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO.....	13
9. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE....	14
9.1. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMITTENTE: SANITARIA.....	14
9.2. CLASSIFICAZIONE RISCHI GENERALI DELL'APPALTATORE.....	17
10. ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZA NELLE AREE OGGETTO DELL'APPALTO..	18
11. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA.....	30
12. MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 s.m.i.....	32

1. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene le informazioni sui rischi generici nella sede oggetto dell'appalto, da fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attività svolte dalle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a fornire in allegato al contratto il presente documento, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di affidamento dell'incarico.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, da coordinarsi con il DUVRI definitivo predisposto dall'Amministrazione previo sopralluogo presso la sede interessata.

2. SCOPO

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici.

Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, dove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Pertanto questo documento contiene le informazioni da fornire alle imprese appaltatrici in merito a:

- a) rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;
- b) sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività istituzionale aziendale;
- c) sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture dell'ASL Roma 1 (degenti, utenti, visitatori).

TITOLO: MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA	MOD. B 0 SPRM PRO 03	Rev.0 del 11.04.2018	Pag. 3 di 34
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

RSPP:	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SPP:	Servizio di Prevenzione e Protezione
SSL:	Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
RUP:	Responsabile Unico di Progetto
DEC:	Direttore dell'Esecuzione del Contratto
CSA:	Capitolato Speciale d'Appalto

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RSPP: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

CONTRATTO DI APPALTO: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 c.c.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto

TITOLO: MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA	MOD. B 0 SPRM PRO 03	Rev.0 del 11.04.2018	Pag. 4 di 34
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D.lgs. 163/06 s.m.i.).

CONTRATTO D'OPERA: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 c.c.).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

RISCHI DA INTERFERENZA: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. I rischi da interferenza sono quindi:

- quelli esistenti nell'area di lavoro comune ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- quelli immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli derivanti dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

RISCHI GENERALI: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Azienda Sanitaria, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

RUP (RESPONSABILE UNICO Di PROGETTO): assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: soggetto individuato per la fase di progettazione, programmazione ed esecuzione, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

È responsabile della fase di esecuzione del contratto, in particolare svolge tutti i compiti relativi alla vigilanza sulla corretta esecuzione dello stesso.

TITOLO: MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA	MOD. B 0 SPRM PRO 03	Rev.0 del 11.04.2018	Pag. 5 di 34
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Regolamento per la Gestione della Sicurezza per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Deliberazione del D.G. n.1037 del 16/11/2017 ed aggiornamento Delibera 0333 del 08/04/2019);
- Procedura Aziendale “Gestione della sicurezza negli appalti soggetti al DUVRI (Deliberazione del D.G. n.443 del 30/04/2018), che ha come obiettivo la gestione della sicurezza in presenza di contratti di appalto o di opera, per l'adempimento degli obblighi disciplinati dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. in base alla quale sono affidati i compiti relativi all'attivazione del DUVRI, al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della procedura, nelle fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e al RUP dell'esecuzione, per la successiva fase di gestione del contratto, eventualmente in collaborazione con il DEC.
- Verbale di Cooperazione e Coordinamento;
- Modulo di Segnalazione di Non Conformità

TITOLO: MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA	MOD. B 0 SPRM PRO 03	Rev.0 del 11.04.2018	Pag. 6 di 34
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA

La struttura organizzativa della sicurezza dell'Azienda Sanitaria ASL ROMA 1, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 1	
DATORE DI LAVORO	Dott. Giuseppe Quintavalle – Commissario Straordinario ASL Roma 1
DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI ART.16 D.LGS 81/08	All'interno della ASL Roma 1 sono individuati quali Dirigenti delegati i Direttori/Responsabili delle seguenti strutture: UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze: Avv. Serafino Giuliani Area del Farmaco: Dott.ssa Roberta Pavan UOC Progettazione e Direzione Lavori: Ing. Marco Bruschi UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili e Impianti: Ing. Massimiliano Ambrosini UOC Ingegneria Clinica: Ing. Silvia Sergio UOC Logistica: Ing. Paola Brazzoduro
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP	Dott.ssa Maddalena Quintili
ADDETTI SPP	Arch. Fabrizio Fiori, Arch. Carmela Puleo, Arch. Francesca Troiano, Dott.ssa Claudia Cocheo, Dott.ssa Valeria Curatella, Dott. Andrea Parracino, Dott. William Zomparelli
COORDINATORE MEDICI COMPETENTI	Dott.ssa Silvia Raspa
MEDICI COMPETENTI	Dott.ssa Anna Maria Caponi, Dott.ssa Gabriella Campoli, Dott.ssa Anna Letizia Gneo, Dott. Marco Carbone, Dott. Corrado Mazzei, Dott.sa Ilaria Capitanelli
MEDICI AUTORIZZATI	Dott. Marco Carbone, Dott. Corrado Mazzei
ESPERTO QUALIFICATO FISICA SANITARIA	Dott. Auro Ferranti, Dott. Andrea Pentiricci, Dott. Giampaolo Rossi Dott.ssa Rita Consorti, Dott. Marco Bettiol, Dott. Francesco Pio Mangiacotti
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS	Marcello Ruggeri, Claudio Tocci, Stefano Carnassale, Paola Peppoli, Stefania Perocchi, Alfredo Gioiosa, Alessio Tubili, Maurizio Brescia, Angelini Catia, Scacchi Valentina, Fabio Cioffi, Maurizio Sanmartin, Fernando Barberini, Gianni D'auria, Mariangela Foschini, Ivan Matrullo, Roberto Lazzarini, Cinzia Lentulo, Scilla Pompei, Paolo Maggiolini, Matteo Iuliano

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Azienda Sanitaria in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

Fase 1	<p>COMUNICAZIONE DI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADDOTATE</p> <p>In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all'appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del Committente • Le misure di prevenzione adottate • Le misure stabilite per la gestione delle emergenze • Le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori
Fase 2	<p>VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI LORO AFFIDATI.</p> <p>La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali (in via esemplificativa e non esaustiva):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione alla Camera di Commercio • Certificazione sulla regolarità contributiva • Dichiarazione (punto 12) relativa agli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. • Documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
Fase 3	<p>COOPERAZIONE CON GLI APPALTATORI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO, INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI RECIPROCHE.</p> <p>Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'appaltatore (compresi gli eventuali subappaltatori) effettuano, se necessario, sopralluoghi e riunioni specifiche allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p> <p>L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile locale nominato dall'Appaltatore e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.</p> <p>Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'Appaltatore (comprese le eventuali attività subappaltate) fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle attività presso il sito del committente specifico per l'oggetto dell'appalto.</p>

Fase 4	<p>INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D'INTERFERENZA PRELIMINARE E SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI</p>
	<p>Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda Sanitaria integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • luoghi ed attività svolte dal committente • attività svolte dall'appaltatore e degli eventuali appaltatori • rischi derivanti da lle interferenze tra le attività • misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori <p>Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore. Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, l'appaltatore non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente e conseguente attestazione da parte di ogni Subappaltatore dell'avvenuta verifica dei rischi interferenziali e dell'accettazione delle misure definite nel DUVRI, salvo quanto regolamentato dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p>

Atteso il carattere "dinamico" il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

7.1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che:

- le attività oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, così come previsto dal C.S.A.;
- i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio.

L' identificazione delle fonti di rischio da interferenze è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e sono state svolte secondo criteri predefiniti derivati dalle "LINEE GUIDA per la valutazione ed il controllo dei rischi, pubblicate dall'ISPESL e definite ed approvate nel 1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali", pubblicazione INAIL "L'elaborazione del DUVRI e la valutazione dei rischi da interferenze – edizione 2013" La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell'Appaltatore, tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori. Si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima dell'entità delle esposizioni. La stima del rischio è stata effettuata valutando due parametri fondamentali:

- gravità del danno che potrebbe derivare a una o più persone;
- probabilità che il danno si manifesti.

La probabilità, quando possibile, è stata valutata tenendo conto di tre fattori tutti direttamente legati ad aspetti che contribuiscono a causare una situazione potenzialmente pericolosa:

- probabilità che si manifesti l'evento pericoloso;
- probabilità che vi siano persone esposte all'evento pericoloso;

TITOLO: MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA	MOD. B 0 SPRM PRO 03	Rev.0 del 11.04.2018	Pag. 9 di 34
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

- probabilità che le persone esposte riescano a sfuggire i potenziali danni derivanti dall'evento pericoloso. Nelle successive tabelle 1 e 2 sono descritte le scale della Probabilità P e del Danno D ed i criteri per l'attribuzione dei valori.

Tabella 1 - Scala delle Probabilità "P"

4	ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. ➤ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le banche dati delle fonti di danno, infortuni e malattie professionali dell'Azienda, etc.). ➤ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. ➤ È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi. ➤ Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. ➤ Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella 2 – Scala dell'entità del Danno "D"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. ➤ Esposizione cronica con effe letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. ➤ Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile ➤ Esposizione con effetti reversibili
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile

➤ Esposizione con effetti rapidamente reversibili

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula:

$$P \text{ (PROBABILITA')} \times D \text{ (DANNO O MAGNITUDO)} = R \text{ (RISCHIO)}$$

Ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo indicato nell'esempio sotto riportato, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio "R"

Probabilità	4 medio	8 medio	12 alto	16 alto
	3 basso	6 medio	9 alto	12 alto
	2 basso	4 medio	6 medio	8 medio
	1	2 basso	3 basso	4 medio
	Danno			

I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. La valutazione numerica e cromatica indica l'indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata.

Tabella 3 – Scala dell'entità dell'Indice di Rischio "IR"

VALORE	GRADAZIONE	DEFINIZIONE
IR > 8	RISCHIO ALTO	Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione
IR >3 < 9	RISCHIO MEDIO	Il rischio è sotto controllo ma richiede attenzione per contenerne e/o ridurne l'entità
IR > 1<4	RISCHIO BASSO	Il rischio è sotto controllo ad un livello accettabile, conformemente alle norme di riferimento
IR = 1	RISCHIO NON SIGNIFICATIVO	Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro

Si riporta nelle pagine seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto. (da compilare a cura del RUP, in collaborazione con SPP)

8. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

8.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	ASL Roma 1
INDIRIZZO SEDE LEGALE	Borgo S. Spirito, 3 – 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO	06-68351
LEGALE RAPPRESENTANTE / DATORE DI LAVORO	Dott. Giuseppe Quintavalle Commissario Straordinario ASL Roma 1
RESPONSABILE S.P.P.	Dott.ssa Maddalena Quintili
Responsabile del Progetto/ RUP 1 / D.L. COMMITTENTE	Ing. Andrea Annoscia
U.O.C. PROPONENTE IL CONTRATTO	UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti
U.O.C. DESTINATARIA DEL CONTRATTO	ASL Roma 1

8.2 ANAGRAFICA APPALTATORE

DA COMPILARE A CURA DELL'APPALTATORE E DA RIPETERE PER OGNI SUBAPPALTATORE

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO (Via/Piazza, n° civico, CAP, Prov.)	
RESPONSABILE COMMESSA/ REFERENTE C/O I LUOGHI DELLA COMMITTENZA	
RECAPITO TELEFONICO	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE S.P.P.	
RECAPITO TELEFONICO	
ADDETTI GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE)	

8.3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
DURATA DELL'APPALTO	24 mesi + eventuale rinnovo di 24 mesi
AREA D'INTERVENTO	ASL Roma1 Vedesi Bando di gara
INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI	Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 20 comma 3 del D.lgs 81/2008 s.m.i)
INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO	Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dal Committente, dell'apposito verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento. Le attività dovranno essere coordinati con il RUP e/o DEC dell'appalto e dovranno seguire un cronoprogramma condiviso con i Responsabili delle strutture presso cui si svolgono tali attività.
INTERRUZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI/SERVIZIO	Si stabilisce che il rappresentante del Committente ed il rappresentante incaricato della ditta appaltatrice, per il coordinamento delle attività, potranno interrompere tali attività, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. In tale evenienza, si provvederà all'aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all'implementazione del presente documento.

9. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

9.1. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMITTENTE: SANITARIA

La popolazione residente della ASL ROMA 1 è di circa 1.041.220 pari a 36,3% della popolazione complessiva residente nel Comune di Roma (fonte dati: Ufficio di Statistica e Censimento Roma Capitale – anno 2017).

I Presidi Ospedalieri direttamente gestiti dall'azienda sono l'Ospedale San Filippo Neri, l'Ospedale Santo Spirito, l'Ospedale Monospecialistico Oftalmico - Centro di riferimento Regionale. Attività in regime di ricovero diurno sono inoltre presenti presso il Centro per la Salute della Donna Sant' Anna e il Presidio Sant' Andrea di Via Cassia. Inoltre il Presidio Nuovo Regina Margherita è integrato con l'Ospedale Santo Spirito, su specifici percorsi assistenziali medici e chirurgici.

Con un totale di 901 posti letto, di cui 765 posti letto ordinari e 136 posti letto Day Hospital come da Programmazione della Rete Ospedaliera definita con il DCA 257/2017 e s.m.i..

I Presidi aziendale sono 153 distribuiti sul territorio dei Municipi di Roma Capitale 1, 2, 3, 13, 14, 15.

Superficie totale: 524,0 km/q pari a 40,8% della superficie complessiva del Comune di Roma. Il bacino di utenza della ASL Roma 1 è composto in primo luogo dai residenti sul territorio dell'Azienda, ma anche da soggetti stabilmente o temporaneamente presenti e da soggetti altrove domiciliati ma che utilizzano, con diversa regolarità, le strutture di erogazione dell'Azienda.

L'Azienda, al fine di perseguire il percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo e di esercitare, in forma unitaria e coordinata, le attività assistenziali proprie, adotta un modello organizzativo, che attraverso la gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali, garantisca il miglioramento qualitativo e quantitativo delle attività.

La normale attività esercitata all'interno della struttura prevede inoltre:

- attività gestione amministrativa, di controllo, sanitaria, ed indirizzo programmatico delle attività sanitarie, del personale e dei pazienti utenti;
- attività tecnica di produzione e manutenzione di beni e servizi di supporto e sostegno delle parti impiantistiche del calore, del trattamento dell'aria e delle strutture;
- attività di gestione, produzione e distribuzione interna di beni e servizi di ristorazione;
- attività di ricerca e sperimentazione;
- attività di sorveglianza sanitaria, e fisica della radioprotezione degli ambienti, del personale, e della popolazione a rischio radiologico per mezzo degli esperti e medici qualificati secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;
- attività di verifica, controllo e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- attività di acquisizione di beni e servizi e materiali di consumo interno;
- attività di stoccaggio temporaneo e di distribuzione interna;
- attività di controllo dello smaltimento e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili, rifiuti sanitari pericolosi;

- rischio infettivo. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti e rifiuti pericolosi;
- attività di fornitura servizi e supporto all'utenza ed ai dipendenti (bar, banca, mensa, ecc.);
- attività sanitarie, tecniche ed amministrative, in regime di convenzione, per conto di enti, aziende e, soggetti terzi.

Di seguito è riportata la mappa geografica del territorio della ASL Roma 1, articolata territorialmente in sei Distretti.



AREE INTERDETTE ALL'APPALTATORE

Da compilarsi a cura del Committente/RUP/Direzione Sanitaria

Non è previsto l'accesso del personale della ditta in aree diverse da quelle in cui realizzare le attività/il servizio.

AREE CON OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE D'ACCESSO PREVENTIVA

Da compilarsi a cura del Committente/RUP/Direzione Sanitaria

Per l'accesso alle aree dove realizzare le attività la ditta appaltatrice ha l'obbligo di coordinarsi con il RUP e/o DEC dell'appalto che in collaborazione con i Servizi Tecnici Aziendali richiederà l'autorizzazione all'accesso preventivo ai Responsabili/Referenti delle Strutture di interesse

ELENCO LOCALI AD AREE ESTERNE E RELATIVA DESTINAZIONE D'USO CEDUTI ALL'APPALTATORE

Non è prevista la concessione di aree all'appaltatore

IL TIPO DI UTILIZZO È DA INTENDERSI QUALE "ESCLUSIVO", NEL CASO IN CUI L'AREA SIA NELLA PIENA ED ESCLUSIVA DISPONIBILITA' DELL'APPALTATORE NEL CASO IN CUI SIA IL COMMITTENTE, SIA L'APPALTATORE, SIA ALTRI SOGGETTI POSSONO OPERARVI.

Per la descrizione dettagliata dei rischi aziendali si rimanda al Modello C_DUVRI "Fascicolo Informativo sui Rischi"

9.2. CLASSIFICAZIONE RISCHI GENERALI DELL'APPALTATORE

DA COMPILARE A CURA DELL' APPALTATORE E DA RIPETERE PER OGNI SUBAPPALTATORE

ATTIVITA' SVOLTA DALL'APPALTATORE	Descrivere i processi lavorativi effettuati presso la struttura della Stazione Appaltante
NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI	
ORARIO DI LAVORO	

RISCHI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DELL'APPALTATORE, MEZZI E DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE (ESTRARRE DAL DVR DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE)					
FASE LAVORATIVA MANSIONE	RISCHI INTRODOTTI	AREE D'INTERVENTO	PERIODICITA' INTERVENTO	ELENCO ATTREZZATURE/MACCHINARI/AUTOMEZZI	ELENCO SOSTANZE IMPIEGATE

N.B. ALLA PRESENTE SCHEDE SINTETICA PUO' ESSERE ASSOCIATO UNO SPECIFICO ALLEGATO DA PARTE DELL'APPALTATORE

COMPILARE LA TABELLA E/O ALLEGARE INFORMATIVA RISCHI APPALTATORE

TITOLO: MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA	MOD. B 0 SPRM PRO 03	Rev.0 del 11.04.2018	Pag. 17 di 34
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	---------------

10. ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZA NELLE AREE OGGETTO DELL'APPALTO

RISCHIO INTERFER.	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
					SI	NO
RISCHIO STRUTTURALE	Caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro	BASSO	Le strutture dell' Azienda Sanitaria sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	Non è previsto il sovraccarico strutturale per l'attività in appalto, né le attività d'appalto prevedono interventi sulle strutture dell'immobile. Ove presenti l'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni o segnaletica dell'Azienda Sanitaria. Si dispone all'appaltatore l'utilizzo delle strutture in maniera idonea nonché il divieto della modifica degli elementi in modo da mantenere inalterate le condizioni di sicurezza.		X
	Luoghi di lavoro sotterranei e/o semi-sotterranei	BASSO	I locali sono realizzati e mantenuti in conformità alle specifiche norme di riferimento con idonee condizioni d'illuminazione e di microclima			X
	Caratteristiche dei parapetti	TRASC.	Viene effettuata la manutenzione e verifica periodica sullo stato di conservazione e sulla stabilità dei parapetti			X
	Caratteristiche delle scale fisse	TRASC.	Sono realizzate a regola d'arte ed i gradini non sono scivolosi in relazione al loro normale utilizzo.			X
	Caratteristiche delle uscite, porte, finestre e superfici vetrate	BASSO	Le uscite/porte/finestre sono regolarmente mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento. L'azienda, ove necessario adotta idonea segnaletica di sicurezza.			X

RISCHIO INTERFER.	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
					SI	NO
RISCHIO STRUTTURALE	Caratteristiche della pavimentazione	BASSO	Le aree di transito insieme ed esterne sono regolarmente mantenute al fine di evitare il presentarsi di fonti d'inciampo, scivolamento, buche o avvallamenti pericolosi. Il fondo delle aree esterne aziendali è regolare ed uniforme. Nelle aree esterne non sono presenti depositi di materiale di scarto, obsoleti, ecc., ad eccezione di quello appositamente autorizzato ed idoneamente delimitato.	Si dispone all'appaltatore il mantenimento delle aree libere e pulite e l'impossibilità di destinare gli spazi a deposito di materiale di scarto e di risulta se non espressamente autorizzati dell'Azienda Ospedaliera ed opportunamente delimitati e segnalati.		X
	Caratteristiche degli spazi e delle vie di circolazione, esterni	BASSO	Sono adottate idonee misure per i pericoli dovuti a guasti o lavori di riparazione e manutenzione delle aree di transito esterne. Si rappresenta la presenza di altri veicoli circolanti condotti sia da dipendenti aziendali che di altre ditte in appalto e dagli utenti della struttura. E' presente traffico pedonale Delimitazione delle aree di carico e scarico.	L'accesso e la circolazione dei mezzi nelle aree della struttura deve avvenire rispettando la segnaletica esistente e conformemente alle regole generali del codice della strada. All'interno dell'Azienda tutti i mezzi devono procedere comunque "a passo d'uomo". Rispettare il senso di marcia. Aver cura, se opportuno, di delimitare le aree di intervento ed indossare abbigliamento ad alta visibilità. Impegnare le aree di carico e scarico merci solo dopo aver concordato con il DEC dell'appalto e/o Referente di Struttura.	X	
RISCHIO ELETTRICO	Elettrocuzione	BASSO	Gli impianti e le apparecchiature aziendali sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al DM 37/08 s.m.i.	Si dispone all'appaltatore l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica e non il corretto uso degli impianti elettrici dell'Azienda.	X	
	Sovraccarichi e cortocircuiti	BASSO				X
	Assenza impianti di messa a terra e scariche atmosferiche	TRASC.			X	
	Uso di attrezzature elettriche/elettromedicali	BASSO				X
	Blackout	BASSO	Il piano di emergenza disciplina la gestione delle situazioni di emergenza	L'appaltatore deve seguire rigorosamente le procedure previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.	X	

RISCHIO	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI	MISURE DI PREVENZIONE E	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA	COSTO
---------	-------------------	------------	-------------------------	---------------------------------------	-------

TITOLO: MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA	MOD. B 0 SPRM PRO 03	Rev.0 del 11.04.2018	Pag. 19 di 34
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	---------------

INTERFER.		RISCHIO (PxD)	PROTEZIONE ADOTTATE	INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	MISURA	
					SI	NO
RISCHIO MECCANICO	Caduta oggetti dall'alto	TRASC.	Utilizzo di idonee attrezzature/macchinari	Si dispone il corretto posizionamento dei materiali, l'utilizzo idonei contenitori e carrelli per il trasporto. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e movimentazione. Durante la fase di lavoro il mezzo e l'area interessata deve essere transennata. Tutte le operazioni devono essere concordate preventivamente con il RUP e/o DEC dell'appalto.		X
	Da attrezzature per lavori in quota	TRASC.	Utilizzo di idonee attrezzature/macchinari per lavorazioni in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili ecc.) conformi alle normative vigenti, omologate, ben mantenute secondo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione e che consentano all'operatore di lavorare in sicurezza	Evitare, se possibile, lavorazioni che esponano l'operatore al rischio di caduta dall'alto. Organizzazione del lavoro tale da evitare concomitanze/interferenze con altro personale, eventualmente durante la fase di lavoro il mezzo e l'area interessata deve essere transennata. Tutte le operazioni devono essere concordate preventivamente con il RUP e/o DEC dell'appalto.		X
	Per scivolamento / presenza ostacoli	BASSO	Pavimenti antiscivolo regolarmente mantenuti. Disposizioni per il personale aziendale ed altri appaltatori per il regolare utilizzo degli spazi	Attenzione e rispetto della segnaletica mobile per la presenza di rischio scivolamento/ inciampo/ ostacoli. Si dispone l'eliminazione degli eventuali ostacoli al termine delle attività ed ove necessario per le attività l'appaltatore deve apporre idonea segnaletica mobile. Ove necessario definizione con le strutture preposte Aziendali degli idonei percorsi di transito.		X
	Per uso di ascensori e montacarichi	BASSO	Procedura di emergenza per sblocco ascensore. Il piano di emergenza Disciplina la gestione delle situazioni di emergenza	Si dispone il corretto uso degli impianti elevatori dell'Azienda. L'appaltatore deve seguire rigorosamente le procedure di emergenza previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.	X	
	Per uso carrelli manuali e non / attrezzature	BASSO	Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato	Si dispone il rispetto di bassissima velocità di movimento, attivazione di segnalazione sonora e luminosa di presenza e transito. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e di carico/scarico.		X

	Da stoccaggio materiali e attrezzature	BASSO	Sono disponibili, se espressamente autorizzati dall'Azienda, gli spazi e i mezzi per il posizionamento ottimale di materiali ed attrezzature.	Si dispone la predisposizione di aree specifiche per lo stoccaggio e la disposizione di materiali ed attrezzature che non dovranno essere depositati al di fuori di esse, se non per lo stretto necessario per esigenze immediate. Tutte le operazioni devono essere concordate preventivamente con il RUP e/o DEC dell'appalto.		X
	Parti meccaniche accessibili delle macchine	TRASC.	Macchine rispondenti alle norme di sicurezza, marcatura CE. Costante manutenzione periodica formazione degli operatori all'utilizzo	Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica.		X

RISCHIO INTERFER	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
					SI	NO
RISCHIO INCENDIO	Deposito materiali / attrezzature infiammabili	BASSO	L'immagazzinamento e deposito di tali materiali / attrezzature avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza. I locali di deposito sono appositamente segnalati, isolati e delimitati.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.		X
	Impiego di sostanze infiammabili / esplosivi	BASSO	L'utilizzo di tali sostanze da parte degli operatori aziendali, adeguatamente formati, avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza. I locali in cui vengono impiegate sono appositamente segnalati, isolati e delimitati.			X
	Impianti a rischio specifico	MEDIO	Il piano di emergenza disciplina la gestione delle situazioni di emergenza			X
	Legato a mezzi d'estinzione e segnaletica / luci d'emergenza per l'esodo forzato	BASSO	Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (quali estintori, manichette, coperte antifiama) regolarmente mantenuti e sottoposti a verifica periodica. Addestramento antincendio e procedure di Emergenza, effettuati.	Si dispone che il divieto di fumo e l'utilizzo di fiamme libere. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal Piano di Emergenza ed Evacuazione Aziendale		X
	Vie di fuga / Uscite d'emergenza / Compartimentazioni	BASSO	Impianti di illuminazione di emergenza funzionanti regolarmente mantenuti e sottoposti a verifica periodica.		X	

RISCHIO INTERFER.	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
					SI	NO
RISCHIO CHIMICO	Sversamenti e spandimenti sostanze chimiche accidentali	BASSO	L'utilizzo e lo stoccaggio ed il trasporto di sostanze da parte degli operatori aziendali avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza interne. In caso di sversamento sono disponibili procedure di sicurezza per il contenimento dell'evento a cui si deve attenere tutto il personale	Qualora si rendesse necessario utilizzare sostanze chimiche pericolose nello svolgimento dell'appalto, l'impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dell'ASL Roma 1 e si dovranno attuare tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza previste ed informare i Referenti di struttura. Fornire le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e rispettare le modalità di utilizzo. Non abbandonare i contenitori/prodotti utilizzati. Comunicare eventuali limitazioni all'utilizzo dell'area trattata.		X
	Per impiego, trasporto, stoccaggio e somministrazione di gas anestetici / medicali	BASSO				X
	Per preparazione, impiego, trasporto, stoccaggio e somministrazione CTA/Cancerogeni /Mutageni	BASSO				X
RISCHIO FISICO	Contatto improprio ed inalazione delle sostanze criogene	TRASC.	L'utilizzo di tali sostanze da parte degli operatori aziendali, in merito adeguatamente formati, avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza. Per le attività in appalto non ne è previsto l'utilizzo	Si dispone il divieto di utilizzo da parte dell'appaltatore. Qualora si rendesse necessario utilizzare sostanze chimiche pericolose nello svolgimento dell'appalto, l'impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dall'ASL Roma1 e si dovranno attuare tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza previste, procedendo alla relativa formazione del personale.		X
	Condizioni microclimatiche	BASSO	Le aree ospedaliere sono dotate di impianto di regolazione del microclima realizzato secondo le norme vigenti e regolarmente mantenuto	E' previsto che attività manutentive aziendali avverranno in condizione di sfasamento temporale con le attività dell'appaltatore.		X

RISCHIO INTERFER.	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
					SI	NO
RISCHIO FISICO	Utilizzo apparecchiature laser/R.O.A.	BASSO	Impiego di apparecchi laser od attrezzature con emissioni di radiazioni ottiche artificiali pericolosi particolarmente per l'occhio. Apparecchiature utilizzate in sale operatorie, laboratori e ambulatori (oculistica, dermatologia), radiologia e radioterapia e per usi fisioterapici. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.	Si dispone il rispetto della segnaletica e divieto di accesso a zone con luce accesa indicante il funzionamento; prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà istruzioni per interventi in assenza rischio: permesso di lavoro. Si dispone il rispetto delle procedure predisposte dall'Esperto Qualificato Aziendale.		X
	Impianti di Risonanza Magnetica Nucleare	TRASC.	Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO. È presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.	È vietato introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete, in quanto possono verificarsi seri danni alle apparecchiature di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente od il personale. Prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà istruzioni per interventi in assenza rischio: permesso di lavoro. Si dispone il rispetto delle procedure predisposte dall'Esperto Qualificato		X
	Impiego di apparecchiature radiogene	BASSO	Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate). L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi – in forma sigillata e non) avviene nelle aree radiologiche tradizionali (radiodiagnostica e TAC, radioterapia, medicina nucleare). Sono presenti apparecchiature portatili regolarmente mantenute e dotate di specifiche protezioni nonché procedure di sicurezza per l'utilizzo. L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica. Presenza di segnaletica di Sicurezza.	Si dispone il rispetto della segnaletica e divieto di accesso a zone con luce accesa indicante il funzionamento; prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà istruzioni per interventi in assenza rischio: permesso di lavoro. Si dispone il rispetto delle procedure predisposte dall'Esperto Qualificato Aziendale. Le prove ed i controlli dell'apparecchiatura che comportano la generazione di radiazioni ionizzanti vengono svolte dalla consolle collocata all'esterno del bunker (locali debitamente schermati contro la propagazione all'esterno delle radiazioni ionizzanti) in cui sono installate le apparecchiature.		X
	Impiego/stoccaggio di sostanze radioattive	TRASC.	L'utilizzo di tali sostanze da parte degli operatori aziendali, in merito adeguatamente formati, avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza.	In caso di accesso a zone controllate si dovranno attuare tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza previste, procedendo alla relativa formazione del proprio personale secondo le indicazioni dell'Esperto Qualificato Aziendale.		X

RISCHIO INTERFER.	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO		COSTO MISURA	
				SI	NO	SI	NO
RISCHIO FISICO	Campi Elettromagnetici	TRASC.	Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso). Esposizione a campi elettromagnetici, dovuti all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure aziendali e rispetti la segnaletica di sicurezza			X
	Rumore	TRASC.	L'azienda attua le opportune verifiche per eventuale superamento dei livelli inferiori di esposizione fornendo procedure di sicurezza. Presenza di segnaletica di sicurezza nelle zone interessate.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure aziendali e rispetti la segnaletica di sicurezza			X
	Vibrazioni Meccaniche	TRASC.	Verifica di eventuale esposizione a vibrazione ed applicazione di idonee procedure di lavoro con eventuale utilizzo di specifici DPI e relativa formazione del personale. Presenza di segnaletica di Sicurezza.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste ed il rispetto della segnaletica di sicurezza.			X
BIOLOGICORISCHIO	Contaminazione per contatto con arredi, attrezzature e/o dovuti ad impianti di climatizzazione.	TRASC.	Sono applicate in azienda le procedure di prevenzione previste dalle raccomandazioni universali. Precauzioni standard per l'igiene respiratoria e di isolamento. Disponibilità per l'utilizzo di idonei DPI. Uso di appositi contenitori per rifiuti.	Prima di ogni intervento richiedere la formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà informazione su rischi aggiuntivi e istruzioni per interventi: permesso di lavoro. Consigliata la vaccinazione anti-epatite B, oltre alle vaccinazioni obbligatorie. In caso di infortunio o contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura di follow-up post esposizione sotto la sorveglianza del proprio Medico competente. Utilizzo di DPI da parte dell'appaltatore.			X
	Per accesso ad aree a rischio contaminazione, con pazienti infetti/agenti biologici patogeni	BASSO	Sono applicate in azienda le procedure di prevenzione previste dalle raccomandazioni universali. Precauzioni standard per l'igiene respiratoria e di isolamento. Disponibilità per l'utilizzo di idonei DPI. Uso di appositi contenitori per rifiuti.				X
	Contatto improprio, puntura, taglio ed inalazione sostanze biologiche	BASSO	Sono adottate in azienda procedure di sicurezza e di prevenzione. In caso di evento incidentale è prevista l'attivazione di apposito protocollo sanitario.	L'appaltatore deve fornire al proprio personale i DPI eventualmente necessari in funzione del proprio DVR. In caso di infortunio o contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura di follow-up post esposizione sotto la sorveglianza del proprio Medico competente.			X
	Pandemia COVID-19	MEDIO	La ASL ROMA 1, in conformità a quanto previsto nei provvedimenti normativi emessi per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2, ha definito specifiche Procedure Aziendali per lo svolgimento delle attività in sicurezza. Sono adottate in azienda sia misure amministrative e organizzative e sia misure di sicurezza e di prevenzione: - utilizzo di specifica segnaletica per il rispetto delle distanze di sicurezza e opuscoli informativi e/o locandine contenenti informazioni per gli utenti; - disponibilità di gel idroalcolico nei luoghi di lavoro; - igiene delle mani con acqua e sapone da praticare frequentemente o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica (Allegato I e Allegato II sono riportati di seguito gli opuscoli informativi forniti dal Ministero della Salute); - ove necessario, obbligo di mantenere la distanza di sicurezza individuale e di utilizzare mascherine chirurgiche e/o FFP2; - evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; - tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; - rispetto del distanziamento sociale in modo tale da evitare assembramenti all'interno dei presidi aziendali; - rispettare le indicazioni riguardanti le Procedure Aziendali ASL ROMA 1 in particolare la "gestione e sorveglianza dei casi di infezione da nuovo Corona Virus" e di tutti gli aggiornamenti/comunicati sia a livello nazionale, regionale e aziendale tramite il sito aziendale o tramite i preposti/responsabili delle varie strutture;	Si chiede al personale della ditta aggiudicataria di attenersi a misure di prevenzione e protezione adottate in Azienda, di rispettare le indicazioni fornite dalla Procedura per la gestione e la sorveglianza dei casi di infezione da nuovo Corona Virus e dalle comunicazioni di aggiornamento normativo/operativo messe a disposizione dai preposti/responsabili delle varie strutture.		X	

TITOLO: MODELLO B - ALLEGATO AL CAPITOLO

04.2018

Pag. 25 di 34

RISCHIO INTERFER.	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
					SI	NO
RISCHIO ORGANIZZATIVO	Lavori in appalto	BASSO	Esecuzione attività potenzialmente interferenti in sfasamento temporale dalle attività della committenza.	Si dispone l'attuazione di procedure specifiche per il coordinamento rischi atte ad evitare i rischi connessi alle attività interferenti, date le complessità manutentive non devono essere eseguite in contemporanea con altre attività e nello stesso ambiente, locale o area.	X	
	Ergonomia ed organizzazione degli spazi lavorativi	BASSO	Sono rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro.	L'appaltatore deve evitare l'uso promiscuo delle attrezzature di lavoro in quanto non autorizzato. Nel caso di interventi manutentivi sulle attrezzature ad uso del personale aziendale deve essere previsto ove possibile la non contemporaneità o lo sfasamento temporale.		X

	Utilizzo impianti tecnologici	BASSO	Gli impianti presenti nelle strutture dell'ASL Roma1, sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.	Si dispone all'appaltatore l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica e non il corretto uso degli impianti elettrici dell'ASL Roma 1.		X
	Emergenze in genere	MEDIO	Gli operatori aziendali sono stati adeguatamente formati in merito alle procedure di Emergenza. Il piano di emergenza disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste dall'azienda per eventi interessanti il complesso.	X	
	Emergenze sanitarie	TRASC.	Il personale aziendale è formato in merito al primo soccorso in quanto operante in ambito sanitario.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste dall'azienda per eventi interessanti il complesso.	X	
	Presenza di pazienti, visitatori e soggetti terzi	MEDIO	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze del personale	Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti e/o interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. Utilizzo mezzi di contrasto all'aggressione. Non interferire con la normale attività sanitaria, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali dell'ASL Roma 1.	X	
	Presenza di imprese subappaltatrici	BASSO	Organizzazione del lavoro evitando contatti rischiosi con il personale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore	Si dispone che l'appaltatore dovrà attuare procedure specifiche di coordinamento per evitare rischi interferenti con particolare riguardo al personale del subappaltatore. Si dispone che l'appaltatore trasferisca e verifichi la corretta applicazione delle misure di prevenzione presenti in questo DUVRI ai suoi subappaltatori. Si dispone all'appaltatore la redazione di specifici piani di sicurezza per tutte le attività con alta complessità lavorativa/ organizzativa anche in assenza degli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/0/ s.m.i.	X	

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.



Ministero della Salute

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Ufficio 2

stampa

Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it



Ministero della Salute

Previene
le infezioni
con il corretto
lavaggio
delle mani

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

con acqua e sapone

occorrono
60 secondi



- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite



con la soluzione alcolica

occorrono
30 secondi

TITOLO: MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA	MOD. B 0 SPRM PRO 03	Rev.0 del 11.04.2018	Pag. 30 di 34
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------

11. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisico e la personalità morale dei prestatori di lavoro", l'Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi. Il medesimo principio si applica anche alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori che risulta responsabilità ed onere economico dell'Appaltatore. Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d'offerta.

L'Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio. In situazioni particolari od ove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, l'Azienda Sanitaria potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative o con oneri a carico della Stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.

Si rammenta che il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente implementata e aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Considerato che:

- Il presente DUVRI preliminare integrato con il Verbale di Cooperazione e Coordinamento che riporta ulteriori indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, andrà a costituire il DUVRI definitivo, da allegare al contratto d'appalto;
- Sono definiti i seguenti costi annuali per la sicurezza;
- Tutti i costi relativi ad attività proprie dell'appalto o dell'appaltatore saranno a carico dello stesso.

	Descrizione Misure di sicurezza da interferenze	u.m.	Quantità	Prezzo unitario	Totale
1.	Attività d'informazione sulle procedure rischi generali e specifici	Ore	5	€ 100,00	€ 500,00
2.	Nastro di segnalazione, transenne ed eventuale chiusura di aree e passaggi con segnaletica di sicurezza ove necessario				€ 4.000,00
3.	Riunione di coordinamento con RUP e/o DEC. Costo medio procapite per ogni riunione		1	€ 200,00	€ 200,00
Totale costi annuali della sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso d'asta					€ 4.700,00 IVA esclusa

12. MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 s.m.i.

COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL'APPALTATORE

ASSOLVIMENTO, DA PARTE DELL'IMPRESA DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DA ESEGUIRE.
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le
ASL Roma 1
Borgo Santo Spirito 3, 00193 – ROMA

Il sottoscritto _____ (allega doc. identità in corso di validità),
in qualità di _____, della Ditta/Soc. _____
_____ c.f. _____, p.iva _____, con sede in _____,
_____ , esercente l'attività di _____,
in riferimento ai lavori affidati e consistenti
in _____,
nella/e struttura/e _____; consapevole
delle conseguenze penali per chiunque rilasci dichiarazioni false o mendaci, ovvero che sarà punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver
adempito a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e precisamente:

- di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver definito le misure di prevenzione e protezione, anche volte al miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo;
- di aver nominato il medico competente nella persona del Dr. _____ che provvede ad effettuare regolarmente la sorveglianza sanitaria ai lavoratori;
- di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione nella persona di _____;
- che è stato nominato rappresentante per la sicurezza dei lavoratori il sig. _____;
- di aver nominato gli addetti al primo soccorso, all'antincendio ed alla gestione delle emergenze nelle persone di _____;
- che i soggetti di cui ai precedenti tre punti hanno effettuato corsi specifici di formazione;
- che i lavoratori di cui al seguente elenco, sono regolarmente assunti e sottoposti a visite mediche per verificarne l'idoneità alla mansione;
- di dotare regolarmente il personale dei D.P.I. idonei a proteggerli in relazione alla mansione specifica e ai lavori da effettuare;
- di provvedere regolarmente alla formazione e all'informazione del personale lavorante circa i rischi legati alla mansione ed al contesto lavorativo in cui operano.
- che le attrezzature, le macchine e le opere provvisorie che saranno utilizzate per i lavori, sono conformi alle disposizioni normative regolamentari;
- di aver preso atto delle informazioni ricevute in merito ai rischi presenti nella/e struttura/e e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, così come riportato nel piano di sicurezza e coordinamento e nel DUVRI;
- di aver provveduto all'acquisizione del POS della ditta subappaltatrice (qualora presente) e di impegnarsi ad esigerne il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- di possedere l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (si allega), con oggetto sociale idoneo per la tipologia di lavori da eseguire;
- che l'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica, è pari a: _____
- di possedere la regolarità retributivo/contributiva, INPS/INAIL/Cassa Edile;

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL ROMA 1	REGIONE LAZIO ASL ROMA I DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO UOC SICUREZZA QUALITA' E RISK MANAGEMENT DIRETTORE: DOTT.SSA MADDALENA QUINTILI	 REGIONE LAZIO
	MODELLO C - DUVRI FASCICOLO INFORMATIVO SUI RISCHI	Rev. 0 del 11.04.2018
		MOD. C 0 SPRM PRO 03

Modello C - DUVRI

“Sezione Informativa sui rischi, generici e specifici”

Ai fini di orientare le valutazioni dei rischi interferenziali da parte dell'Appaltatore di, lavori/servizi/forniture si riferisce quanto segue.

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi dell'Art. 28 del Dlgs 81/08 e s.m.i.; informazioni in merito possono essere acquisite direttamente presso il **S.P.P. Aziendale**, del quale ne è responsabile la **Dott.ssa Maddalena Quintili** (tel. 06.77307213) e dove sono a disposizione le documentazioni pertinenti.

Qui riportiamo le condizioni di base da rispettare per ogni intervento nelle aree Aziendali, e l'individuazione di rischi tipici ospedalieri e non ospedalieri che possono coinvolgere le attività in appalto, al fine di una valutazione congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari.

Successivamente, se del caso, l'incaricato dell'Azienda ed il Responsabile della Ditta appaltatrice definiranno un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi d'Interferenza (DUVRI)** combinato ed approvato da entrambe le parti.

Deve essere cura della Ditta appaltatrice e del personale esterno in genere, adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'eventuale adozione dei dispositivi di protezione individuale.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze tra le attività del committente e dell'appaltatore, si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AZIENDA	
ATTIVITÀ SVOLTA NEI PRESIDI OSPEDALIERI	<ul style="list-style-type: none"> L'ospedale ingloba una molteplicità di attività e di ambienti, e di conseguenti rischi, ed una notevole differenziazione fra le persone presenti (lavoratori, pazienti, accompagnatori, ditte esterne, studenti etc.) e dove è costante la necessità di erogare nell'arco dell'intera giornata i servizi con il massimo livello di efficienza. Nelle strutture sanitarie ospedaliere si erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e viene ivi svolta in prevalenza attività di assistenza diretta (attività di cura, di diagnostica, di laboratorio etc.) supportate da attività di tipo tecnico/amministrativo.
ATTIVITÀ SVOLTE NEI LUOGHI NON OSPEDALIERI	<ul style="list-style-type: none"> Trattasi di strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale o di Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, dove viene svolta attività di assistenza, attività di diagnostica, prelievi del sangue etc., supportate da attività di tipo tecnico/amministrativo.
ATTIVITA' DI SUPPORTO	<ul style="list-style-type: none"> Viene svolta da: Dipartimento per lo sviluppo organizzativo, del Dipartimento amministrativo e delle risorse umane, del Dipartimento tecnico patrimoniale (Servizio prevenzione e protezione; Direzione amministrativa - ospedaliera e territoriale; Progettazione e direzione lavori; Manutenzioni e sicurezza immobili e impianti; Ingegneria clinica; Acquisizione beni e servizi; Logistica; Sistemi e tecnologie informatiche; Patrimonio aziendale; Qualità appalti etc.).

INFORMAZIONI OPERATIVE E DI SERVIZIO	
COMUNICAZIONI DI ACCESSO E CONTROLLO	<p>In generale il personale incaricato di lavori all'interno di luoghi Aziendali all'arrivo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> presentarsi al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e/o al DEC dell'appalto; presentarsi al/ai Referente/i di struttura (Dirigente, Coordinatore ecc.) nel caso i lavori/servizi debbano svolgersi all'interno di un reparto; spiegare in cosa consiste i lavori/servizi che ci si apprestano ad iniziare e chiedere se sussistono controindicazioni all'inizio dei lavori; rispettare le indicazioni fornite dal personale incaricato (RUP/DEC/Assistente al DEC, referente struttura/Dirigente ecc.) Comunicare tempestivamente al RUP, DEC ogni eventuale infortunio occorso al proprio personale, danni a cose del Committente o di altri. <ul style="list-style-type: none"> Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate con il personale preposto al controllo dell'appalto / dei lavori e del personale preposto di reparto, anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati

	<ul style="list-style-type: none"> Il personale della Ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto, come ad es.: <p>Cognome e Nome del lavoratore n. matricola Impresa Sede P. IVA Tessera di riconoscimento</p> <ul style="list-style-type: none"> Ogni intervento in locali dove si svolge regolare attività sanitaria deve essere anticipato e concordato col personale sanitario ed appositamente autorizzato. E' prevista la presenza di personale dell'Azienda Sanitaria Locale per controllo e supervisione della consegna. Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita con la supervisione delle UOC dell'Area tecnica o con i Referenti incaricati dalla UOC a cui è assegnata la gestione del contratto mediante suoi operatori. Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale individuato preposto.
SERVIZI IGIENICI	<ul style="list-style-type: none"> I servizi igienici per gli operatori della Ditta appaltatrice sono quelli destinati all'utenza, disponibili lungo i percorsi dell'ospedale o Servizi territoriali accessibili al pubblico.
PRONTO SOCCORSO	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le Aziende appaltatrici devono disporre della dotazione prevista da DM 388/2003 in ragione della classe di appartenenza. Negli ospedali è possibile fruire delle prestazioni sanitarie della struttura (per esempio Pronto Soccorso). Nei luoghi non ospedalieri non è presente un pronto soccorso, in caso di necessità rivolgersi al personale sanitario presente. Dovranno essere indicati i nominativi degli addetti alla squadra di primo soccorso, con trasmissione, a richiesta, degli attestati di formazione.
ACCORGIMENTI PRECAUZIONI ANTINCENDIO CARATTERE GENERALE	<p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> In caso di allarme da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio e la segnaletica di esodo verso luogo sicuro. <p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono formare intralcio o impedimento o pericolo di incendio lungo le vie di esodo. Non introdurre, se non autorizzati, fonti di calore all'interno delle strutture sanitarie, diversamente i generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori; speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili. E' vietato l'uso di apparecchi di riscaldamento individuali o portatili se non preventivamente autorizzati. All'interno delle strutture sanitarie vige il divieto di fumare, in particolare non è permesso fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili. I rifiuti e gli scarti di materiali combustibili non devono essere depositati,

	<p>neppure in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato e gli stessi debbono essere rimossi giornalmente e depositati in aree idonee, preferibilmente all'esterno degli edifici. • Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché l'ambiente di lavoro sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali verifiche, in via esemplificativa, possono essere le seguenti: • controllare che le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto; • controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione; • controllare che le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza; • i lavoratori devono segnalare al Referente aziendale per i soggetti esterni ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza. • Occorre che siano disponibili estintori portatili. • Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori.
RIFIUTI	<ul style="list-style-type: none"> • Non si possono abbandonare i rifiuti nell'area ospedaliera e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio dell'azienda. • I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere smaltiti, secondo le norme vigenti, a cura e spese della stessa Ditta, immediatamente.
VIABILITÀ E SOSTA	<ul style="list-style-type: none"> • Per la circolazione nelle aree esterne a strutture sanitarie occorre attenersi alla segnaletica stradale ed a quella specifica. • Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare la necessaria attenzione. • All'interno dell'Azienda la circolazione con mezzi motorizzati deve avvenire a bassissima velocità onde scongiurare incidenti. • Non sostare, non ingombrare e non intralciare le aree di sosta per i mezzi di soccorso. • Individuare preventivamente i percorsi al fine di evitare intralcio per il pubblico o per i pazienti/dipendenti della ASL.
MATERIALI ATTREZZATURE	<p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di assenza temporanea, tutte le attrezzature ed i materiali potenzialmente a rischio devono essere messi in sicurezza. • Al termine dei lavori tutte le attrezzature ed i materiali da smaltire devono essere rimossi. • Il materiale e le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle norme di legge. • L'area di lavoro deve essere mantenuta costantemente in ordine e pulita.
AMBIENTI CONFINATI E/O PERICOLOSI	<ul style="list-style-type: none"> • Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. • L'accesso è sottoposto al permesso di accesso, con rigide condizioni di

	sicurezza, che deve essere rilasciato dall'Area Tecnica o con i Referenti incaricati dalla UOC a cui è assegnata la gestione del contratto mediante suoi operatori
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DESCRIZIONE DELLE AREE

Di seguito si riportano le macro aree delle principali attività Aziendali al fine di esplicitare, in via sintetica, i rischi presenti negli ambienti ove andranno ad intervenire i lavoratori delle ditte appaltatrici.

Nella tabella sottostante è indicata la descrizione di tutte le aree di lavoro presenti in Azienda, mentre nella tabella "1" che segue, sono indicati i potenziali rischi presenti nelle medesime aree.

DESCRIZIONE AREE DI LAVORO	
Area Farmacia	Struttura adibita alla acquisizione, gestione, preparazione, distribuzione di materiale farmaceutico e presidi sanitari. Si considerano appartenenti all'area i seguenti locali: spazio ricezione materiale/registrazione, deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici, laboratorio per preparazioni antiblastici (vedi Tab. 1), sala Infermieri, studi del farmacista, uffici amministrativi, deposito infiammabili (possibilità di innesco incendi).
Area Pronto Soccorso	La struttura assicura gli interventi diagnostico-terapeutici compatibili con le specialità di cui è dotata per fornire la risposta più rapida e completa possibile alle richieste di intervento sanitario. In regime di urgenza ed emergenza. Si considerano appartenenti all'area i seguenti locali: camera calda, accettazione, locale per la gestione dell'emergenza-triage, locale visita-trattamento, locale osservazione e degenza temporanea, locale attesa utenti barellati, stanza di isolamento respiratorio, sezione di radiologia d'urgenza, locale lavoro infermieri, box caposala, locale vigilanza, studio medico, servizi igienici per pazienti e personale, sala salme, deposito pulito, deposito sporco, spazio registrazione segreteria, magazzino, sala gessi.
Area Diagnostica per Immagini	Struttura di diagnostica che svolge indagini strumentali utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione dell'immagine. Si considerano appartenenti a detta definizione i seguenti locali: spazi per accettazione, attività amministrative ed archivio, area attesa, sala di radiodiagnostica, locale per esecuzione esami ecografici, locale per la refertazione, area tecnica, area archiviazione tradizionale, medicheria, box caposala, locale di soggiorno e attesa, locale di stoccaggio rifiuti, servizi igienici per pazienti e personale, locali di servizio. Afferiscono a tale area le seguenti attività: Radiologia, Neuroradiologia, Risonanza magnetica, Acceleratore lineare.
Area di Degenza	Locali destinati al ricovero dei pazienti, a ciclo continuativo o diurno strutturati in modo da garantire il rispetto della privacy ed un adeguato comfort alberghiero. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: area attesa, medicheria, box caposala, tisaneria, magazzino, deposito sporco, deposito pulito, locale lava padelle, bagno assistito, area ricreativa, locale di soggiorno e attesa, locale di stoccaggio rifiuti, servizi igienici per pazienti e personale locale medico di guardia, locale per visita e medicazioni, locale per medici/audit clinico, studi medici, locale di servizio, camera isolamento per pz. con malattie trasmissibili. Afferiscono a tale area le seguenti attività: Breve Osservazione, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia Plastica, Chirurgia toracica, Chirurgia Senologica, Chirurgia Vascolare, Day Hospital, Ematologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Medicina Generale, Medicina d'Urgenza, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, Oculistica, Oncologia, One Day

	Surgery, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psichiatria, Radioterapia, Urologia.
Area Ambulatori	Struttura preposta alla erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: area attesa, sala visita per l'esecuzione delle prestazioni, servizi igienici distinti per utenti e personale, locali per deposito di materiale sporco, locali per deposito di materiale pulito, box caposala, sala gessi, sala sterilizzazione e deposito.
Reparto Radioterapia	Attività diretta al trattamento delle malattie neoplastiche e malattie non neoplastiche, a carattere malformativo e/o cronico degenerativo, svolta mediante l'impiego di fonti radioattive e di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Afferiscono a tale area i seguenti locali: area attesa, locali per l'esecuzione delle prestazioni, spazi per attesa, accettazione, attività amministrative, servizi igienici distinti per utenti e personale, studi medici, studi fisici, locale visita, Bunker di terapia, locale per trattamenti farmacologici brevi, sala di simulazione, officina per la preparazione degli schermi e dei presidi di contenzione, locali per deposito di materiale sporco, locale trattamento materiale d'uso, locali di deposito temporaneo rifiuti.
Area Laboratori Analisi	Area in cui si esegue attività di medicina di laboratorio che fornisce informazioni ottenute con metodi chimici, fisici o biologici su tessuti, liquidi o materiali connessi alla patologia umana. Afferiscono a tale area i seguenti locali: area attesa, sala prelievi, locali laboratorio, accettazione, attività amministrative e studi medici, servizi igienici, locali per deposito di materiale sporco, locale trattamento materiale d'uso, locali per conservazione materiale biologico, locali per conservazione reagenti. Afferiscono a tale area le seguenti attività: citopatologia, istopatologia, anatomia patologica, microbiologia, genetica clinica, diagnostica di laboratorio, patologia ultrastrutturale, diagnostica cellulare, diagnostica molecolare avanzata.
Reparto Operatorio	Locali adibiti ad uso medico-chirurgico in cui gli utenti vengono sottoposti a trattamenti chirurgici, o nei quali si svolgono operazioni funzionalmente connesse con detti trattamenti. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: spazio filtro di entrata degli operandi, zona filtro personale addetto, zona preparazione utenti, zona risveglio utenti, sala operatoria, zona lavaggio e sterilizzazione materiale, deposito presidi e strumentario, deposito materiale sporco, deposito materiale pulito, locale spogliatoio personale, servizi igienici, tisaneria-sosta personale. Afferiscono a tale area le seguenti attività: blocco operatorio, sale operatorie.
Reparto Procreazione Medico - Assistita	L'attività di procreazione medicalmente assistita comporta l'utilizzo di metodologie di diversa complessità tecnica, scientifica ed organizzativa. I locali, lo strumentario, le dotazioni d'organico, le apparecchiature e l'organizzazione consentono l'esecuzione di tecniche di procreazione assistita di I e II livello. Si considerano appartenenti ai locali per la PMA: sala per l'assistenza specialistica ambulatoriale, locale per preparazione liquido seminale, locale per la raccolta del liquido seminale, spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico, laboratorio per

	esecuzione tecniche biologiche spazio riservato alla crioconservazione, sala per il trasferimento gameti, sala chirurgica embrionologica/seminologica, sala d'attesa.
Reparto Dialisi	La struttura è dedicata al trattamento dei pazienti in regime ambulatoriale con trattamento sostitutivo della funzionalità renale comportanti l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per mantenere l'equilibrio idro - elettrolitico. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: sala per emodialisi dialisi peritoneale, sala trattamento pazienti, zona lavaggio e sterilizzazione materiale, deposito presidi e strumentario, deposito materiale sporco, deposito materiale pulito, locale spogliatoio personale, servizi igienici, studio medico, tisaneria-sosta personale.
Reparto Emodinamica	Per locali di Emodinamica si indicano quei luoghi dove si effettuano anche le mediche di indagine invasive, quali la coronarografia e non invasive quali l'ecocardiografia color doppler, che consentono uno studio morfologico e funzionale della circolazione cardiaca. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: sala operatoria, zona lavaggio e sterilizzazione materiale, deposito presidi e strumentario, deposito materiale sporco, deposito materiale pulito, locale spogliatoio personale, servizi igienici, tisaneria-sosta personale.
Servizio di Sterilizzazione	Svolge l'attività di sterilizzazione in rapporto alle esigenze specifiche delle attività sanitarie, il servizio di sterilizzazione prevede spazi articolati in zone nettamente separate di cui una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali, una alla sterilizzazione e, infine, una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: locali per ricezione, cernita, pulizia e preparazione zona per la sterilizzazione, filtro per il personale, locale per il deposito materiale sterile, locale deposito materiale sporco, servizi igienici per il personale.
Laboratorio Galenico / UFA	Il laboratorio galenico è l'area destinata all'attività di preparazione dei farmaci in cui il personale, grazie alle proprie competenze, prepara il preparato galenico tra cui le terapie oncologiche. Le preparazioni oncologiche vengono effettuate in un ambiente dedicato denominato UFA (Unità Farmaci Antiblastici). Si tratta di una camera bianca ad atmosfera controllata, ossia un ambiente totalmente sterile e protetto. Giornalmente vengono preparati in sicurezza i chemioterapici antiblastici e tutte le preparazioni centralizzate in farmacia ospedaliera. Sia il laboratorio galenico che l'UFA sono presenti esclusivamente presso il presidio Nuovo Regina Margherita.
Servizio Lavanderia	Il servizio di lavanderia, garantisce la bonifica della biancheria sporca/infetta all'interno della struttura. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: spazi per la raccolta materiale sporco, cernita della biancheria, deposito della consegna pulito.
Reparto Anatomia Patologia	Locali dedicati alle autopsie eseguite su pazienti deceduti al fine di dedurre le cause di morte ovvero la comprensione del decorso di malattie. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: sala settoria,

	locale/osservazione sosta salme, locale conservazione pezzi anatomici, locali per indagini di laboratorio, studi medici di ricerca.
Servizio Mortuario	Locali la cui accessibilità deve essere consentita senza Interferenze rispetto ai percorsi interni della struttura. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: camera udente, locale preparazione personale, celle frigorifere per la conservazione delle salme, servizi igienici per il personale, sala per onoranze funebri, deposito materiale.
Area rianimazione terapia intensiva	Aree dedicate al trattamento intensivo dei soggetti affetti da una o più insufficienze d'areano acute, tali da comportare pericolo di vita ed insorgenza di complicanze maggiori. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: zona filtro per i degenti zona filtro personale addetto, degenze, locale per pazienti infetti dotato di zona filtro, locale medici, servizi igienici per il personale, deposito presidi sanitari e altro materiale, deposito materiale sporco. Afferiscono a tale aerea le seguenti attività: UTIPO, KE UNIT, UTIC Rianimazione, UTIPO CCI-L
Aree tecnologiche	Aree deputate ai sistemi ed impianti deputati al funzionamento delle attività si compongono delle seguenti strutture: centrale termica, centrale idrica, cabina elettrica, centrale telefonica e telematica, centrale frigorifera e di condizionamento, centrale di aspirazione e vuoto, centrale gas medicali, locale telecontrollo e antincendio, zona trattamento rifiuti, locale ascensori, area servizi di pulizia con annessi depositi, etc.
Area cucina e mensa	La cucina è l'area in cui si predispongono i pasti per il personale dipendente e per i pazienti; sono previsti spazi per la ricezione derrate, dispensa, celle frigorifere, preparazione, cottura, distribuzione, cucina, dietetica, lavaggio e deposito per stoviglie e carrelli e locali servizi per il personale. La mensa è l'area in cui vengono serviti. I pasti per i lavoratori; è, di norma, prevista la zona di tavola calda per lo smistamento dei pasti con locale sporzionamento, zona di refezione, zona di raccolta rifiuti e lavaggio, etc.
Area economale magazzini	Struttura adibita a ricevere, custodire, conservare e rendere disponibili materiali atti al funzionamento dell'azienda. Si compone normalmente di area di ricezione e consegna merci, zona ufficio, servizi igienici per il personale area magazzino, etc.
Area uffici	Locali in cui vengono svolti lavori intellettuali è pratiche amministrative, dotati di arredi quali scrivanie, mobili di varie misure, classificatori, video terminali, accessori opzionali, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc.
Aree e locali comuni	Sono gli spazi destinati a servizi comuni per l'utenza quali Centro Unificato Prenotazione. Servizio di accettazione, Banca, Aree ristoro, Bar, Sale di attesa, Chiesa e locali per l'assistenza religiosa. Sono ricompresi anche gli spogliatoi centralizzati del personale.

Potenziali rischi ubiquitari da interferenza

Tabella 1	
<p>Agenti chimici e cancerogeni</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Infortuni o esposizione all'uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici. I reparti dove sono presenti queste sostanze sono, ad esempio, i laboratori di analisi, anatomia patologica, l'oncologia, l'ematologia, gli ambulatori, le sale operatorie, sale parto, gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti. In ogni presidio sono conservate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. <p>Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi solamente in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spandimento accidentale. • Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione. • Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali. <p>In ogni caso, qualora si verifichi una esposizione, dovranno essere seguite le istruzioni del personale di servizio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I rischi correlati potrebbero essere presenti anche a livello delle strutture sanitarie territoriali.
<p>Agenti biologici</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio -precauzionalmente- in generale, legato all'inalazione o al contatto con pazienti ed escreti / secreti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive. E' un rischio da ritenersi, in modo precauzionale, ubiquitario; gli ambienti a rischio alto sono i reparti di Pneumologia, Sala Autoptica e Laboratorio di Microbiologia, Sale Operatorie, Servizio di Anatomia Patologica, Pronto Soccorso e talvolta Radiologia. • Concordare l'accesso con i responsabili dell'attività (Primario, Capo Sala, ecc.) in momenti ove sia ridotta la presenza di pazienti e di materiali. • I rifiuti sanitari sono raccolti in appositi contenitori rigidi, resistenti agli urti ed alle sollecitazioni, a tenuta, con indicata la scritta esterna "<i>rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo</i>", di apposito colore, collocati nei reparti e depositati provvisoriamente in locali dedicati. • In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione (imbrattamento della cute, degli occhi....) attenersi alle seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> - Recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto. - Rispettare le regole interne che si applicano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria definita dal Medico Competente dell'Appaltatore che segnalerà l'accaduto al Medico Competente dell'ASL ROMA 1. • I rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture sanitarie territoriali.
<p>Radiazioni ionizzanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (raggi x o gamma) della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed

	<p>apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte (superiori a 1.000.000 GHz).</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero avviene solitamente nelle aree radiologiche tradizionali (Radiologia), ma può avvenire anche nei Blocchi Operatori. • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita segnaletica. • E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita segnaletica di avvertimento. Ogni informazione in merito potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato • I rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture sanitarie territoriali (es. ambulatori odontoiatrici).
<p>Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o esposizione legato all'uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso). <p>Sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti Reparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedi del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale (marconiterapia, radarterapia, magnetoterapia a bassa frequenza) - Reparto di oculistica, c/o ospedale (vedi laser) - Blocco Operatorio, c/o ospedale (vedi laser) - Servizio di Radiologia, locali Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), <ul style="list-style-type: none"> • Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico continuo; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente. • L'accesso al servizio di RMN è possibile solo con autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio, rispettando le disposizioni che verranno impartite, e dopo aver depositato, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) nonché carte di credito, tessere magnetiche ecc, orologi, etc. • I rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture sanitarie territoriali.
<p>Radiazioni laser</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 3- Rischio moderato o Classe 4- Rischio elevato (pericolosi particolarmente per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione: emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. • Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori chirurgici dedicati a Oculistica. • I rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture sanitarie territoriali.

Amianto



Se durante l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile si rinvenivano materiali o manufatti contenenti amianto, gli stessi non debbono essere minimamente infastiditi e si debbono sospendere immediatamente le lavorazioni nelle more della presentazione e della successiva approvazione da parte dell'ASL del piano di lavoro per la bonifica o rimozione dell'amianto da parte di ditta specializzata.

Inoltre le misure di prevenzione e protezione da adottare, per limitare al minimo il rischio e comunque ridurre l'esposizione sotto i valori limite, sono:

- limitare al minimo possibile il numero di lavoratori esposti;
- utilizzare sempre adeguati DPI delle vie respiratorie;
- intervallare l'uso dei DPI con periodi di riposo adeguati;
- concepire i processi lavorativi in modo da evitare o ridurre al minimo la produzione o emissione nell'aria di polvere di amianto;
- sottoporre a regolare pulizia e manutenzione i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto;
- stoccare e trasportare in appositi imballaggi chiusi l'amianto o i materiali che rilasciano o contengono amianto;
- raccogliere e rimuovere prima possibile i rifiuti dal luogo di lavoro, in appositi imballaggi e con etichettatura indicante la presenza di amianto (devono, inoltre, essere trattati in conformità alla normativa sui rifiuti pericolosi).

Energia elettrica



- In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche verificati e gestiti da personale interno qualificato.
- Ad eccezione dell'impianto elettrico utilizzato per la connessione di apparecchiature, ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi su detti impianti per riparazioni o ampliamenti che possono essere eseguiti esclusivamente da ditte appaltatrici incaricate ed autorizzate ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.
- In tal caso l'attività dovrà essere espletata esclusivamente dietro la supervisione del personale dell'Area Tecnica o incaricati dalla UOC a cui è assegnata la gestione del contratto mediante suoi operatori
- I rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture sanitarie territoriali.

Incendio



- le strutture sanitarie sono considerate luoghi ad alto rischio incendio a causa della presenza di persone ammalate con difficoltà e/o impossibilità al movimento e con tempi necessariamente lunghi in caso di evacuazione.
- L'evento incendio è connesso con maggiore probabilità a:
 - deposito ed utilizzo di materiali infiammabili / facilmente combustibili;
 - utilizzo di fonti di calore;
 - impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente;
 - presenza di fumatori;
 - interventi di manutenzione e di ristrutturazione;
 - accumulo di rifiuti e scarti combustibili;
 - locali ove si eroga ossigeno / protossido di azoto. La distribuzione di questi gas medicali è realizzata in rete di tubazioni, nei locali sanitari i gas sono erogati da prese a muro, è possibile la presenza di bombole di

	<p>ossigeno trasportabili; -locali ove si utilizzano liquidi infiammabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luoghi più pericolosi per un principio d'incendio: locali sanitari, locali seminterrati, locali non presidiati <p>Sono stati redatti piani di emergenza e di evacuazione per ogni singolo presidio che possono essere visionati dal responsabile per l'emergenza del presidio stesso oppure presso il S.P.P. Aziendale.</p> <p>La ditta committente deve essere provvista di personale specificatamente formato per situazioni di emergenza (incendio e primo soccorso) che possano coinvolgere i propri lavoratori. In caso di emergenze va anche richiesto l'intervento della squadra di emergenza del committente, come previsto dalle ordinarie procedure aziendali.</p> <p>Chiunque scopra un principio di incendio deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvisare immediatamente il personale dipendente Aziendale presente in zona e seguire le procedure aziendali; - in caso di mancanza di personale chiamare il Numero telefonico di emergenza. <p>Il personale delle imprese esterne in appalto in caso di segnalazione o avviso di incendio deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: spegnere fiamme libere, disattivare apparecchiature elettriche, ecc.); - rimuovere immediatamente tutta l'eventuale attrezzatura che potrebbe costituire intralcio agli interventi di soccorso e al movimento delle persone in genere (es. carrelli, scale portatili, attrezzatura, ecc.); - recarsi all'esterno attraverso l'uscita più vicina seguendo le indicazioni impartite, senza attraversare, se possibile, la zona dell'intervento; - il più alto in grado del personale delle imprese, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei colleghi; - a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro sino a quando il Dirigente/Preposto della zona in emergenza non ha dato il benestare, e comunque solo dopo la comunicazione di "cessato allarme".
<p>Esplosione</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidente dovuto a perdite di gas infiammabile • Incidente dovuto alla presenza di quantitativi non trascurabili di vapori di sostanze infiammabili. • I rischi correlati possono essere presenti anche nelle strutture sanitarie territoriali. • Incidente dovuto alla presenza di bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti che possono esplodere se riscaldati o causare ustioni criogeniche.
<p>Movimentazione carichi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infortuni connessi alla logistica del movimento delle merci all'interno dell'Ospedale. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici. • I rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture sanitarie territoriali.

	
<p>Cadute</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi. • Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall'uso di transenne, catene e cartelli mobili, che delimitano le aree interessate • I rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture sanitarie territoriali.
<p>Cadute dall'alto</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura. • Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse. • Le coperture degli edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni e attrezzature di ancoraggio: ogni accesso sarà preventivamente autorizzato dall'Ufficio Attività Tecniche. • I rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture sanitarie territoriali.

Si segnala inoltre che:

- i lavori potranno riguardare interventi in zone con presenza di pazienti affetti da varie patologie;
- le aree di lavoro potranno comportare i rischi sopra descritti (biologico, radiazioni, chimico, ecc.)
- i lavori potranno essere concomitanti con altri, sia ad opera di personale interno sia di altre imprese;
- potranno essere presenti in zona liquidi infiammabili e/o tossici, oppure rifiuti potenzialmente infetti;
- per motivi sanitari, potrà essere necessaria una richiesta scritta di autorizzazione per l'accesso a determinati luoghi anche se non menzionati tra le zone a rischio specifico.